Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
MISC. RIS
D
25/3

Digitized by Google

Digitized by Google

1B10370966

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
MISC. RIS
D
25/3

INDICE DEL PROCESSO

pei moti politici di Reggio del 1847-48

REGGIO CAL.

contro l' avvocato Camagna D. Giov. Battista, Morisani D. Silvestro, De Blasio D. Felice, Morisani D. Vincenzo, Smiriglio Antonino, Tripepi D. Giuseppe, Rognetta D. Salvatore, Marrara D. Salvatore, Zuccalà D. Carlo, Giunta D. Nicola, Griso D. Bartolo, Assumma D. Cristofaro, De Blasio D. Nicola, Benassai D. Pietro, Salazzaro D. Bruno, Vita D. Antonino, Longordo D. Giacomo, Moschella D. Paolo, De Domenico D. Vincenzo, De Girolamo Filippo, Soraci D. Antonino, Palestino D. Michele, Travia Francesco, Borruto D. Gaetano, e D. Francesco.

a) UOMINI E TEMPI:

— Elenco nominativo degli accusati . . . . . Pag. 1
— L' accusa . . . . . » 1
— La pena (art. 123 *Leggi Penali delle Due Sicilie* (*nota 2*) . » 1
— L' accusatore . . . . . » 1
— Notizie biografiche del Proc Gen. D. Francesco Paolo Morelli pel canonico *Paolo Pellicano* e *Gaetano Borruto* (*nota 3*) . . » 1
— Elenco nominativo degli Avvocati difensori in Reggio Calabria ed in Napoli . . . . . » 1
— Costituzione della Gran Corte Speciale (art. 428 Leggi Procedura del 1819) (*nota 1*) . . . . » 1
— Nomi dei componenti della Gran Corte Speciale di Reggio . » 1
— Testo originale del nuovo atto di giuramento richiesto (dopo i fatti del 15 maggio di Napoli) dal ministro Langobardi ai Giudici della Gran Corte Criminale con lettera 12 giugno 1850 (*nota 4*) . . . . . » 1
— Testo originale del primitivo atto di giuramento, stato disposto a 17 febbraio '48, (*nota 4*) » 2

b) IL PROCESSO:

ISTRUTTORIA GENERALE:

— Indicazione specifica dei 42 volumi processo provinciale (*n.5*) » 2
— Nomi dei componenti la Gran Corte Criminale nel '49 (*nota 6*) » 2
— Elenco degli arrestati (*nota 7*) » 2
— Elenco nominativo di 64 patriotti contro cui, addì 28 marzo '49, fu spiccato mandato di arresto (*nota 8*) . . . . . » 2
— Elenco nominativo di altri 108 patriotti che, addì 28 marzo '49, furono rimandati ai Giudici locali di Reggio, Villa S. Giovanni, Sinopoli, Pedavoli, Radicena, Polistena, Cinquefrondi, Laureana e Galatro per essere giudicati come *eccitatori di malcontento* contro il Governo, (*nota 9*) . . . . . » 3
— Elenco degli escarcerati (*nota 10*) » 4
— Nomina del Giudice commissario del processo (*nota 11*) . . » 4

ISTRUTTORIA DI CARDONA

— Elenco nominativo di sette sacerdoti, con le dichiarazioni dei quali il Giudice della Gran Corte *Don Giuseppe Cardona* iniziò la nuova istruttoria (*nota 12*) . . . . . Pag. 4
— Elenco nominativo di 17 testimoni tenuti in carcere per *esperimento*, (*nota 13*) . . . . » 4
— Mandato di arresto contro 29 patriotti . . . . . » 3
— Altro mandato di arresto, spiccato il 4 giugno 1849, contro altri 34 patriotti ed elenco nominativo di essi (*nota 14*) . . » 4
— Il popolo generoso di Reggio, a protesta delle crudeli persecuzioni dei reazionari, si raduna solennemente nelle Chiese e raccomanda a Dio, con fervide preghiere, la sorte dei patriotti (*nota 15*) . . . . . » 4
— N' è informato il Ministro di Grazia e Giustizia che invia categorichi ordini al Procuratore Generale Foschini. . . . . » 4
— Testo di una lettera di Foschini al Cardona e testo della risposta nella quale questi giustifica il suo eccesso di zelo perchè *in suolo Calabro e contro gente Calabra* . . . . . » 4
— Si sospende l'esecuzione dei mandati d' arresto . . . . . » 5
— Trasloco del Proc. Gen. Foschini, che vien sostituito da D. Francesco Paolo Morelli . . . » 5
— Morelli dispone l' esecuzione dei mandati d' arresto e fa statuire dalla G. C. norme di accusa » 5
— Testo originale dell' Atto di accusa (10 dicembre '49) del Proc. Gen. Morelli . . . . . » 5
— Testo originale della decisione (11 dicembre 1849) della Gran Corte Criminale di sottoposizione ad accusa . . . . . » 7
— Testo originale dei motivi di ricorso, alla Corte Suprema di Giustizia in Napoli dedotti dagli accusati Camagna, Smiriglio, Tripepi . . . . . » 9
— Idem, idem, dedotti dagli accusati Moschella, Griso, Travia, Benassai, Vita, Longordo, Rognetta, De Dòmenico, De Girolamo, Surace, De Blasio F. e N., Morisani S. e V., Zuccalà, Borruto G. e F. . . . . Pag. 10
— Idem, idem. aggiunti dai loro difensori avvocati *D. Giuseppe Marini Serra*, *D. Eugenio Raffaeli*, e *D. Nicola Magaldi*. » 10
— Testo originale della sentenza (21 gennaio 1850) della Corte Suprema di Napoli. . . . . » 10
— Motivi di ricusa prodotti alla Corte Sugrema contro il presidente Mugnozza e giudici Cardona, De Rosa e Siciliani . . . . . » 12
— Gli accusati revocano i rispettivi difensori, sostituendo l'avv. De Pasquale Romeo. . . . . » 12
— Sentenza (20 marzo 1850) della Corte Suprema di Giustizia » 12
— Ordinanza (15 aprile 1850) del Pres. Mugnozza relativa ai mezzi di difesa degli accusati . . » 12

c) DIBATTIMENTO:

— Lettura dei seguenti decumenti:
— Deliberazione (1 maggio 1848) del Consiglio di P. S. presieduto dall' Intendente D. Domenico Muratori . . . . . » 13
— Idem (8 maggio 1848) idem . » 13
— Idem (14 maggio 1848) idem . » 13
— Idem (21 maggio 1848) idem . » 13
— Idem (25 maggio 1848) idem . » 14
— Idem (9 giugno 1848) idem . » 14
— Proclama (25 giugno 1848) diretto ai cittadini di Reggio da *Ferdinando De Angelis Grimaldi*, *Giov. Andrea Nesci*, *Casimiro De Lieto*, *Antonino Plutino*, *Stefano Romeo* . . . . . » 15
— Bollettino (28 giugno 1848) del Comitato Insurrezionale (Presidente *Casimiro De Lieto*, segretario *Antonino Plutino*, *Stefano Romeo* . . . . . » 14
— Idem (30 giugno 1848) idem . » 15
— Interrogatori, costituti e dichiarazioni . . . . . » 16
— Testo originale dell' arringa del Proc. Gen. *Morelli* pronunziata nell'udienza 24 agosto 1850 della Gran Corte Speciale . . . » 16

d) SENTENZA

— Sentenza 2 sett. 1850 della Gran Corte Speciale di REGGIO CALABRIA " 27

Digitized by Google

Digitized by Google

Processo contro GB. Camagna ed altri 23

GRAN CORTE CRIMINALE DELLA CALABRIA ULTER. I.ª

(Giudizio in rito speciale) (1)

(UDIENZE AGOSTO E SETTEMBRE 1850) in Reggio Calabria

GLI ACCUSATI

1. CAMAGNA D. GBATTISTA, avvocato.
2. MORISANI D. SILVESTRO, propr.
3. DE BLASIO D. FELICE, propr.
4. MORISANI D. VINCENZO, prop.
5. SMIRIGLIO ANTONINO, propr.

6. TRIPEPI D. GIUSEPPE, avvocato.
7. ROGNETTA D. SALVATORE, commer.
8. MARRARA D. SALVATORE, notaro.
9. ZUCCALÀ D. CARLO, notaro.
10. GIUNTA D. NICOLA FU PIETRO, prop.
11. GRISO D. BARTOLO, propr.
12. ASSUMMA D. CRISTOFARO, sacerdote
13. DE BLASIO D. NICOLA, propr.
14. BENASSAI D. PIETRO, mercante.
15. SALAZZARO D. BRUNO, sacerdote.
16. VITA D. ANTONINO, propr.
17. LONGORDO D. GIACOMO, propr.
18. DE DOMENICO D. VINCENZO, medico.
19. DE GIROLAMO FILIPPO, alias Borea.
20. SORACI D. ANTONINO DI DOMENICO,
21. PALESTINO D. MICHELE, avvocato.

22. TRAVIA FRANCESCO FU GIUSEPPE,
23. BORRUTO D. GAETANO, propr.
24. BORRUTO D. FRANCESCO, propr.

[Tutti da Reggio Cal.]

L'ACCUSA (2)

I primi cinque erano accusati di:

1) Cospirazione ed attentati commessi nel **1847** per oggetto di distruggere e cambiare il Governo, di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro la Autorità Reale.
2) Cospirazione ed attentati commessi nel **1848** per oggetto di distruggere e cambiare id. id.
3) Reiterazione di due misfatti.

Gli altri erano accusati di:

1) Cospirazione ed attentati commessi nel **1848** ad oggetto di distruggere e cambiare id. id.

Gli ultimi tre, inoltre di:

2) Recidiva di misfatto in misfatto.

L'ACCUSATORE (3)

D. FRANCESCO PAOLO MORELLI Giudice di Gran Corte civile in missione di *Procuratore Generale del Re* presso la Gran Corte Criminale.

GLI AVVOCATI DIFENSORI

Oltre di D. GIUSEPPE TRIPEPI, di D. GIOV. BATTISTA CAMAGNA e di D. MICHELE PALESTINO, che pronunziarono delle magistrali autodifese, arringarono nella causa:

AVV. D. ANTONINO BARBARO in difesa dell' accusato Vita Antonino.

AVV. D. DOMENICO CANALE in difesa dell' accusato De Girolamo Filippo.

AVV. D. AGOSTINO CASILE in difesa di Longordo Giacomo.

AVV. D. GIACOMO FOTI in difesa di De Domenico Vincenzo.

AVV. D. ANTONINO LENZI in difesa di Giuseppe Tripepi.

AVV. D. FRANCESCO MAMMOLITI in difesa di Tripepi Giuseppe, Rognetta Salvatore, Giunta Nicola e Griso Bartolo.

AVV. D. IGNAZIO MOSCHELLA in difesa di Assumma sac. Cristofaro.

AVV. D. ANTONINO PALESTINO in difesa di suo fratello Michele Palestino.

AVV. D. GAETANO PAPALIA in difesa di Morisani Silvestro e Vincenzo.

AVV. D. DOMENICO REITANI in difesa di Tripepi Giuseppe, De Blasio Felice, Morisani Silvestro, Zuccalà notar Carlo, Griso Bartolomeo, De Blasio Nicola, Morisani Vincenzo.

AVV. D. DOM. ANT. RUFFO in difesa di De Domenico Vincenzo.

AVV. D. DOMENICO SINOPOLI in difesa di Smeriglio Antonio.

AVV. D. NICOLA ANT. VENTRICE in difesa di Camagna GBattista, Marrara Franc. Paolo, Zuccalà Carlo, Giunta Nicola, Borruto Gaetano e Francesco.

AVV. D. PASQUALE VITRIOLO in difesa di Travia Francesco, Benassai Pietro, Salazzaro sac. Bruno e Surace Antonino.

Avvocati Difensori presso la Corte Suprema di Giustizia

Davanti alla *Corte Suprema di Giustizia* in Napoli i difensori dei liberali erano stati gli avvocati:

D. GIUSEPPE MARINI SERRA.
D. EUGENIO RAFFAELI.
D. NICOLA MAGALDI.

LA GRAN CORTE SPECIALE (4)

Presidente

D. LORENZO MUGNOZZA, commissario.

Giudici:

D. AGOSTINO CARRANO, Procuratore del Re presso il tribunale di Reggio.
D. CARLO GERARDO SARLI, Presidente del tribunale civile di Reggio.
D. GIOVANNI GUGLIELMUCCI, Giudice.
D. VINCENZO SICILIANI, Giudice.
D. GIOVANNI CAV. DE GIOVANNI, Giudice
D. GIUSEPPE DE ROSA, Giudice.
D. GIULIO MOTTA, Giudice.

Cancelliere

D. DIEGO MANFRÈ, commesso giurato.

---

(1) Dalle *Leggi della Procedura nei giudizi penali* (Codice del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, parte IV.).

« *Art. 428.* — Le gran Corti Speciali sono composte di otto giudici votanti.

«... Per tutte le altre provincie e valli saranno aggiunti ai giudici criminali prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale per ordine di elezione; purchè non intervengano nelle gran Corti speciali più di tre componenti del tribunale civile ».

(2) Dalle *Leggi Penali per lo Regno delle Due Sicilie* — parte II:

Art. 123 — E' misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l' attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l' autorità reale.

« *Art. 6* — La legge indica i casi nei quali la pena di morte si debba espiare con modi speciali di pubblico esempio.

« I gradi di pubblico essempio sono i seguenti:

« 1. esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino;

« 2. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto;

« 3. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto;

« 4. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali: *l' uomo empio.*

« *Art. 85* — La *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto.

« *Art. 86* — Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel *maximum* del grado

« *Art. 78* — È recidivo chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato.

« *Art. 79* — Il recidivo soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta.

(3) Il Canonico *Paolo Pellicano* nelle sue «Memorie del 1847» scrisse che il Procuratore Generale Morelli, da tutti chiamato la *jena*, « dovendo un giorno regalare ad un imputato politico la condanna di 30 anni di *ferri duri*, nella foga della sua ira ferina conchiudeva, senza accorgersi, meritar colui la pena di 30 *anni di morte*. La cosa destò la ilarità degli altri magistrati ed astanti ».

E *Gaetano Borruto* nel suo opuscolo: « *Il triste carcere di Reggio* » (tip. Siclari, 1861) a pag. 94 afferma:

«... in vari modi il Procuratore del Re dal giudiziario seggio ai liberali sullo sgabello ingiuria e scherno vilmente faceva. Quest' uomo ignorante, malvaggio, e demente, capo promotore di tutti i tormenti che nel carcere i liberali sofferivano, or vedendoli alla sua presenza condotti, vigliaccamente, con ingiuriosi e pungenti detti, li mordeva. E di tanto e tale furore accendevasi, che con atti e modi villani la sua ira sopra i giudicabili non solo, ma pur su i loro difensori sfogava. Laonde in così gravi momenti non essendo convenevol cosa di esacerbare il di lui animo tristo, con pazienza cotali oltraggi comportar dovevano ».

(4) Parecchi giudici furono destinati alla Gran Corte Criminale di Reggio Calabria quasi alla vigilia del presente processo ed in varie udienze pubbliche, con gran solennità, tenendo la mano destra sul libro dei Sacri Evangeli, prestarono giuramento.

Ecco l'atto di giuramento loro richiesto, con circolare 12 giugno 1850, dal ministro *Raffaele Langobardi:*

« Io, N. N., prometto e giuro fedeltà ed « ubbidienza al Re Ferdinando II. e pronta « ed esatta esecuzione degli ordini suoi.

« Prometto e giuro che nell' esercizio « delle funzioni che mi sono state affidate « io mi adopererò col maggiore zelo e

Digitized by Google

Sommario

I. **IL PROCESSO:**

a) L'istruttoria generale.

b) L'istruttoria del giudice Cardona.

c) L'Atto di accusa del Procuratore Generale Morelli (10 dicembre 1849).

d) La Decisione di sottoposizione ad accusa della Gran Corte Criminale (11 dicembre 1849).

e) Motivi di ricorso prodotti alla Corte Suprema di Giustizia di Napoli.

f) Sentenza della Corte Suprema di Giustizia (Napoli, 21 gennaio 1850).

g) Motivi di ricusa, prodotti alla Corte Suprema da 14 accusati, contro il presidente *Mugnozza*, ed i giudici *Cardona*, *De Rosa* e *Siciliani*.

h) Revocazione da parte di 14 accusati dei rispettivi difensori e surrogazione dell'avvocato D. Pasquale Romeo per tutti.

i) Altra sentenza della Corte Suprema di Giustizia [20 marzo 1850].

II. **IL DIBATTIMENTO:**

a) Atti e documenti.

b) Interrogatori, costituti e dichiarazioni.

c) Arringa del Procuratore Generale Morelli, (udienza 21 agosto 1850).

d) Difese.

III. **LA SENTENZA DELLA GRAN CORTE SPECIALE** [2 sett. 1850].

gMC.

I. **IL PROCESSO:**

a) L'istruttoria generale

Per gli avvenimenti politici svoltisi nel giugno e luglio 1848 nella provincia di Reggio Cal., originati dai fatti della città di Napoli del 15 maggio '48, dietro rogatorie del Procuratore Generale D. *Gaetano Foschini* e denunzie ed arresti fatti per ordine del Maresciallo di Campo *Statella*, e del Generale *Fuschy* fu iniziata una larga istruzione di processi penali da quasi tutti i Giudici locali della provincia sotto la rubrica « *Attentati contro la sicurezza interna dello Stato ad oggetto di cambiare la forma del Governo e lo Statuto Costituzionale* ».

Il Proc. Gen. *Foschini*, letti gli atti del processo **(42 volumi)** (5), addì 21 e 28 marzo 1849 presentava atti di accusa contro 141 individui alla *Gran Corte Criminale*.

Questa, riunitasi subito in numero dispari di votanti, (6) giusta l'articolo 141 Proc. Pen., esaminato l'atto di accusa del Proc. Gen. Foschini, emise in data 31 marzo 1849, deliberazione, a pieni voti, con cui:

a) confermava l'arresto di sei individui (7);

b) spediva mandanto di arresto contro 64 individui (8);

c) rimandava altri 108 individui (9) ai giudici locali di Reggio, Villa S. Giov., Sinopoli, Pedavoli, Radicena, Polistena, Cinquefronde, Laureana e Galatro onde essere giudicati per imputazione di « *discorsi e fatti pubblici che avevano avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo* ».

d) Richiamava i mandati di deposito stati spediti dai giudici di Sinopoli e Cinquefrondi contro 56 individui.

e) Escarcerava 10 individui (10).

f) Dichiarava la competenza correzionale di diversi fatti compresi nel vol. 6. (istruitosi in Gerace).

g) Ordinava, in ultimo, che, senza ritardarsi il giudizio a carico di coloro, di cui s'era confermato l'arresto, fossero « diligentemente proseguite le istruzioni del processo dal « giudice commissario della causa [11] « tanto ad oggetto di migliorare le « prove a carico di tutti quelli i cui « nomi figurano nella processura e di « cui non è stato ancora ordinato lo « arresto, o se ne sia, per mancanza « di pruove finora raccolte, disposta « l'escarcerazione, o si sia fatto dal « P. M. riserva: **quanto ad oggetto « di scoprire e mettere in chiaro « tutti gli altri che presero una « parte qualunque nei politici avvenimenti di cui forma scopo l'istruzione** ».

Dopo un mese circa da tale decisione della Gran Corte, il Procuratore Generale *Foschini*, con requisitoria, 7 maggio 1849, chiese che fosse eseguito il disposto prosieguo d'istruzione « attesocchè era stato arrestato « D. Michelangelo Calafiore di Fiumara, il quale nel momento dell'arresto resistè alla forza pubblica » — ed il Comandante Generale la Basilicata e le Calabrie, Maresciallo di Campo Conte *Statella*, con ufficio 5 maggio 1849 così aveva informato il Procuratore Generale: « Nel momento « dell'arresto del Calafiore gli fu rin-

---

« colla maggiore probità ed onoratezza. « Prometto e giuro di osservare e di fare « osservare le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti che per Sovrana disposizione « di Sua Maestà si trovano in osservanza « e quelli che piacerà alla Maestà Sua di « pubblicare in avvenire. Prometto e giuro « di non appartenere a nessuna Società « Segreta di qualsivoglia titolo, oggetto e « denominazione e nel caso che io appartenessi a qualcuna di tali società prometto e giuro di rinunziarvi da questo « momento e di non farne mai più parte. « Così Dio mi aiuti ».

E con altra circolare del 26 giugno 1850, lo stesso ministro Langobardi ne modificava ancora l'ultimo periodo, così:

« Prometto e giuro di non appartenere « a nessuna Società Segreta di qualsivoglia titolo, oggetto e denominazione e « che non sarò per appartenere giammai « Così Dio mi aiuti ».

Il sopradetto atto di giuramento veniva a sostituire quello stato decretato a 17 febbraio 1848 e che era del tenor seguente:

« Io, N. N., prometto e giuro innanzi « a Dio fedeltà ed ubbidienza a Ferdinando « Secondo Re del Regno delle due Sicilie « ed esatta ubbidienza ai suoi ordini. Prometto e giuro di compiere col massimo « zelo e colla massima probità ed onoratezza le funzioni a me affidate. Prometto « e giuro di osservare e fare osservare « la Costituzione spontaneamente proclamata ed irrevocabilmente sanzionata dal « Re N. S. per lo Reame delle due Sicilie « con suo Atto del 10 di febbraio 1848. « Prometto e giuro di osservare e fare « osservare le leggi, i decreti ed i regolamenti attualmente in vigore e quelli « che saranno sanzionati e pubblicati in « avvenire nei termini della Costituzione « medesima. Prometto e giuro di non volere appartenere ora nè mai a qualsivoglia associazione segreta. Così Iddio « mi aiuti ».

(5) I 42 volumi erano:

— 7 vol. (vol. *1* a *7*) per i fatti avvenuti nel circondario di Sinopoli (Piani della Corona).
— 10 vol. (vol. *8*) id. id. di Bagnara.
— 2 vol. (vol. *9* e *9 bis*) id. Villa S. Giov.
— 1 vol. (vol. *10*) id. id. Pedavoli.
— 1 vol. (vol. *11*) id. id. Oppido M.
— 1 vol. (vol. *12*) id. id. S. Cristina.
— 1 vol. (vol *13*) id. id. Varapodio
— 1 vol. (vol. *14*) id. id. Radicena.
— 1 vol. (vol. *15*) id. id. Casalnuovo.
— 3 vol. (vol. *16*, *17*, *18*,) id. Polistina.
— 1 vol. (vol. *19*) id. id. Cinquefrondi.
— 1 vol. (vol. *20*) id. Laureana, Galatro.
— 3 vol. (vol. *21*, *22*, *23*) id. id. Palmi.
— 1 vol. (vol. *24*) id. id. Seminara, S. Anna, Melicuccà.
— 1 vol. (vol. *25*) c. Luigi Buzzacca.
— 1 vol. (v. *26*) c. l'ex gendarme Maione
— 1 vol. (vol. *27*) contro Lobianco Rosario, Comito Antonio, Caracciolo Federico, Foti Francesco, De Benedetto Giuseppe (scemo di mente), Boè Giovanni, Zuco Pasquale da Reggio per fatti commessi a Messina nel 1 settembre 1847.
— 1 vol (vol. *28*) per gli avvenimenti di Reggio, ma non porta sulla copertina il nome di alcun imputato, mentre nel volume si leggono i nomi di Plutino, De Lieto, Cuzzocrea, Stanislao Gulli, Antonino Caprì barbiere, Vincenzo Cuzzocrea, Bartolomeo Griso, Pietro Foti ed ha richiami a varî foli dei primi 7 volumi del processo.
— 1 vol. (vol. *29*) contro D. Filippo sacerdote Stilo ed Ignazio Larussa.
— 1 vol. (vol. *30*) c. Pasquale Geraci.
— 1 vol. (vol. *4*) fatti di Grotteria.
— 1 vol. (vol. *6*) id. di Gerace.

(6) La Gran Corte Criminale era così composta: Presidente: D. Cesare Mazza; Giudici: D. Giovanni Guglielmucci, D. Gerardo Sarli, D. Vincenzo Siciliani, D. Nicola Nicoletti e cancelliere sost. D. Carmine Miraglia.

(7) Scappatura Luigi e Giuseppe di Pezzo, Gerace Rocco di Campo, Lobianco Rosario e Savoia Carmine di Bagnara, Accorinti Benedetto di Gerace.

8) Don Casmiro De Lieto, 2. D. Antonino Plutino da Reggio, 3. D. Stefano Romeo da S. Stefano, 4. cav. Bisignani siciliano, 5. D. Giovannandrea Nesci, 6. Don Pasquale sacerdote Cuzzocrea, 7. D. Domenico Cuzzocrea, da Reggio, 8. D. Antonino sacerdote Zagarella, 9. D. Giuseppe

Digitized by Google

« venuta in dosso una lettera di cor-
« rispondenza dell' avv. D. Giov. Bat-
« tista Camagna, dalla quale emergo-
« no sufficienti elementi di colpabilità
« a carico di quest'ultimo per credere
« che egli facesse parte della cospi-
« razione in parola. Imputato il Ca-
« magna nel settembre 1847 di reati
« politici e pur troppo noto per l' e-
« saltamento del suo spirito, ho cre-
« duto conveniente di farlo arrestare
« per misura di prevenzione, e mi
« onoro tra le ore 24 rimetterlo a lei
« pel corrispondente corso di giusti-
« zia ed inviarle l' unita lettera se-
« questrata a Calafiore.

« Mio ottimo amico,

« La tua causa coi signori Camr fu de-
« cisa ed il peso della condanna è caduto
« sopra tuo Suocero — credo che puoi
« dichiararti contento.

« Per l'altra causa de' Carli nulla si è
« fatto, ed ove i medesimi intimassero a
« te degli atti, procura d' inviarmeli su-
« bito.

« La nostra grande e nobile causa pro-
« gredisce benissimo; faccia Iddio che tutto
« si termini con la pace! Ma sembra ciò
« impossibile, giacchè si vuole che Torino
« abbia principiato la guerra contro il
« Tedesco; che la Francia e l' Inghilterra
« vogliono guerra, che la Sicilia vuol guer-
« ra come pure Roma e Toscana e che
« gli Ungheresi son vittoriosi in guerra
« contro i Tedeschi e Russi. In una pa-
« rola tutto è guerra. Salutandòti cordial-
« mente mi dico il tuo

Aff.mo amico
Giov. Battista Camagna »

Reggio, 13 marzo 1849.

La Gran Corte, nell' istesso giorno 7 maggio 1849, accolse le richieste del Proc. Gen. Foschini ed ordinò che il proseguimento d' istruzione criminale, già da essa stato disposto con la decisione del 31 marzo 1849, venisse subito iniziato — ed invece di confermarne l' incarico al giudice commissario Nicola Nicoletti, delegò per tale istruzione il giudice della Gran Corte Criminale, D. *Giuseppe Cardona.*

b) L' istruttoria di Cardona

Questi animato dal concetto di dover fare un nuovo processo anzicchè proseguire un' istruzione precedente « contro individui che già si trovavano all' Estero » e di dovere raccogliere « la storica progressiva espo-
« sizione di tutti gli avvenimenti cri-
« minosi in modo che fosse chiara la
« orditura della tela di cospirazione
« e degli attentati che furono ese-
« guiti in tutti i punti della Provin-
« cia, ove la ribellione si estese »
con sue lettere 10 maggio 1849 si rivolse all'Arcivescovo, e poscia al Sindaco di Reggio, perchè gl' indicassero
» uomini probi attaccati a S. M. ed in-
« formati degli avvenimenti politici. »

Così il processo s'inizia con le dichiarazioni di sette preti (**12**) che unanimi dichiarano di nulla conoscere degli affari politici, mentre invece un altro sacerdote, D. Giuseppe Badessa da Campo, denunzia Mastro Vincenzo Cotroneo ed altri che si erano recati ai Piani della Corona e finisce la sua lunga dichiarazione col dire che « nell' epoca in
« cui il Generale Nunziante e Busac-
« ca stavano per approssimarsi a que-
« ste contrade si portò da lui in Reggio
« D. Francesco Pensabene fu D. An-
« tonio, a cui ha estrinsecato il desi-
« derio di portarsi in patria; il Pen-
« sabene gli disse che non era confa-
« cente ciò praticare in quel momento,
« perchè, nella sera precedente, erasi
« conferito nel paese di Campo l' av-
« vocato D. Giov. Battista Camagna
« ad oggetto di radunar gente, senza
« spiegargli altro ».

L'istruzione procedè alacre e rapida; in venti giorni il Cardona riuscì ad ottenere le testimonianze di ben 226 individui, buona parte dei quali, perchè reticenti, egli li aveva tenuti molti giorni in carcere *a sua disposizione per esperimento.* (**13**)

Il Cardona che aveva spiccato un mandato di arresto per 29 rivoltosi, incaricandone dell' esecuzione il Generale Comandante la Basilicata e le Calabrie Conte Statella, ne spiccò un secondo, addì 4 giugno 1849, contro altri 34 individui (**14**) inviandolo per l' esecuzione al Generale comandante la provincia *Fluschy* con la seguente lettera :

(*fol. 42 Vol. VI*) Reggio 4 giugno 1849.

« Sig. Generale,

« Nell'accluderle un mandato di de-
« posito per 34 individui prevenuti
« di reità contro la sicurezza interna
« dello Stato la *supplico* per la ese-
« cuzione del medesimo.

« A Lei, che conosce la importanza
« del disimpegno, è superfluo preve-
« nirla che debbe pronunziarsi *con-*
« *temporaneamente e subito l'arresto*
« *di tutti*, onde, ventilatasi la cosa,
« non si sottragga taluno alle misure
« di Giustizia.

« La prego poi che, eseguitosi l'ar-
« resto, siano tradotti l' uno separa-
« tamente dall' altro nelle prigioni e
« quivi *separatamente siano ristretti:*
« dovendo interrogarli è necessità che
« non siano uniti per evitare il con-
« certo delle loro risposte.

Richichi, 10. D. Francesco Pentimalli, 11. D. Pietro Parisi, 12. D. Antonino Occhiuto fu Nicola, 13. D. Gaetano De Laurentis, 14. D. Antonino Joculano da S. Eufemia, 15. D. Giacomo Denaro da Bagnara, 16 D. Giuseppe Lombardi tipografo da Messina domiciliato in Reggio Cal., 17. D. Antonino Nicolò medico Sinopoli; 18. D. Francesco Catalano, Bagnara; 19 D. Domenico Fedele di Roccantonio. S. Eufemia; 20 e 21 D. Francesco e D. Antonino Patamia, Bagnara; 22. D. Francesco Ietto, S. Eufemia; 23. D. Innocenzio Veneziano di Bagnara; 24. D. Filippo Repaci, S. Eufemia, 25. D. Pietro Foti da Casalnuovo domiciliato in Reggio; 26. D. Vincenzo Lapiana; 27. D. Giuseppe Foti, 28. D. Giuseppe Messina fu Tommaso. 29. Mastro Antonino Lopes, 30. Mastro Vincenzo Cacciola, 31. D. Giuseppe Peria di Antonio, 32. D. Felice Bonaccorso, 33. D. Francesco Zuccari tutti di Bagnara: 34. D. Pasquale Richichi di S. Eufemia: 35. Domenico Musicò di Bagnara; 36. D. Domenico Veneziano, Bagnara, 37. Vincenzo Lopis, Bagnara, 38, D. Domenico Zagarella di Rocco, Villa S. Giovanni, 39. D. Giuseppe Zagarella di Pietro, id., 40. D. Filippo De Girolamo, 41. D. Tiberio Lopresti, id , 42. D. Sebastiano De Salvo, Cannitello, 43. 44. 45. 46. D. Filippo, D. Rocco, D. Domenico, D. Giovanni Morgante di Fiumara, 47. D. Antonino Gerace di Campo, 48. D. Michelangelo Calatiore di Fiumara. 49. D. Leopoldo Caruso di Iatrinoli, 50, D. Girolamo Zerbi Zangari fu Domenico Ant. di Radicena, 51, D. Giovanni Antonio De Angelis di Stillitanone, 52. D. Antonino Iemma di Laureana. 53. D. Gregorio Filace, Laureana, 54. D. Carlo Filace, Laureana. 55. D. Lorenzo Pittè, Laureana. 56. D. Giuseppe Ferraro di Rosarno. 57. D Giuseppe Montagnese, Rosarno, 58. D. Vincenzo Laganà di Dom. da S. Anna, 59 D. Gregorio Araci di Statelli, 60. D. Giuseppe Papa, siciliano, 61. D. Agostino Plutino di Reggio, 62. D. Serafino Barbaro di Bagnara, 63. D Paolo Parisi di S. Eufemia, 64. D. Roccantonio Franzè di Villa. S. Giovanni.

(9) Al giudice di **Reggio** rimandavà pel giudizio il carcerato 1. D. Francesco Foti di Basilio — a quello di **Villa S Giovanni**: 2. D. Silvestro, 3. D. Giovanni, 4. carcerato D. Filippo Zagarella, 5 D. Giovanni De Girolamo, 6 e 7 carcerati D. Francesco e D Giuseppe Caminiti, 8. e 9. D. Giovanni e D. Rocco Caminiti, 10. carcerato Ignazio Larussa, 11. e 12. Rocco e Giuseppe Larussa, 13. Rocco Lopresti, 14. D. Giov. Franzò, 15. 16. 17. 18. Gius., Pietro, Giov., Dom., Antonio Caminiti di Campo, 19 Domenico Puntorieri id., 20. Giuseppe Musolino id., 21. 22. 23. Litterio, Alfonso e Gius. Morgante di Fiumara, 24. D. Felice Sferrone, 25. M.ro Luigi Forgione. 26. M.ro Pasquale Battaglia. 27. D. Domenico Forgione, 28. e 29. carcerati D. Vincenzo Sciarrone e D. Filippo sacerdote Stilo, 30. D. Angelo Cama. 31. D. Gius. Cama, 32 Domenico Rusitano di Fiumara.

Al Giudice di **Sinopoli**: 33. Pasquale Manglaviti. 34 Rocco Migliardi, 35. Giovanni Migliardi, 36. Fortunato Migliardi. 37. Pasquale Rositano di Franc. 38. M.ro Gaetano Carbone, 40. D. Luigi Longo di Cosoleto.

Al Giudice di **Pedavoli**: 41. D. Luigi Luppino di S. Eufemia.

Al Giudice di **Radicena**: 42. e 43. D. Ferdinando e D Giovanni De Cummis di Iatrinoli, 44. e 45. D. Nicola e D. Francesco Caruso. 46. D. Bruno Zerbi di Francesco, id. 47. Alessandro Cannatà fu Francesco, 48. D. Eramanno Ceravolo, 49. D Giovanni Romeo, 50. D. Francesco Bruni, 51. D. Giacomo Bruni, 52. e 53. D. Filippo e D. Carmelo Zappia, 54. D. Giovanni Lidonici, 55. D. Gius. De Maria, 56. D. Bruno Scrizzi id., 57. D. Saverio Caruso id.

Digitized by Google

« Si compiaccia darmi subito notizia dell' esecuzione del mandato di deposito, onde io fossi per procedere come per Legge all' interrogatorio degl' imputati.

« Lo *scongiuro* di darmi prontissimo riscontro con accusarmi del momento del mandato di deposito.

« Il Giudice della Gran Corte
Giuseppe Cardona »

Il Generale Fluschy si affretta, con nota di pari data, accusare ricevuta del « *gravissimo folio* » ed assicurare di aver dato « gli ordini al comandante la Guardia di Sicurezza onde eseguire con la *massima segretezza*, *prudenza* e *sollecitudine* le disposizioni del sig. Giudice Delegato Cardona ».

Savino, il capo della gendarmeria, riesce infatti a trarre in arresto nel giorno 6 giugno 1849 Giunta, Assumma, Benassai, Rognetta, Zuccalà, Calarco, Marrara, Rognetta, Travia, Benassai, e nel giorno 8 giugno 1849 Lacava Antonino, Griso Bartolo, Lagamba, Papalia Giuseppe di Saverio, e Travia Domenico di Pietro, che condotti alle carceri di S. Francesco « sono posti a solo in diversi locali onde non farli avvicinare da chicchessia ».

Intanto nella città s'era levata alta disapprovazione contro quegli arresti ed il popolo generoso di Reggio, mosso a pietà, accorreva in massa nelle Chiese onde porgere per i liberali a Dio fervide orazioni (15) e di tale imponente protesta ne giunse l'eco perfino a Napoli per come si rileva dalle seguenti note:

(fol. 46 e 47 vol. VI:

« Reggio 16 giugno 1849.

Al sig. Giudice Cardona
CITTÀ

« Signore. Dei clamori sono stati « inoltrati presso il nostro Ecc.mo « Ministro di Grazia e Giustizia (16) « circa agli arresti da lei fatti eseguire per misura di esperimento per « mandato di deposito nella istruzione per affari politici, alla quale è « Ella delegato.

« E l'Eccellenza Sua ha richiamato « su di ciò la mia vigilanza e riportandosene ai prischi regolamenti mi « ha dato delle norme, che io debbo « eseguire.

« Mentre da una banda sarà tra i « miei doveri di informare per la verità dei fatti la prelodata E. S. e « sgombrare le tristi idee che forse i « nemici del Re (N. S.) tentano far « campeggiare per ottenere indebito « trionfo sulla santità delle leggi, non « posso dall'altra esimermi dal pregar « Lei a compiacersi:

« 1. Di tener presente la circolare « Ministeriale del 3 novembre 1830 « sull'esercizio delle facoltà di spedir « mandati di deposito e di arresto « e sui provvedimenti che debbono « attendersi, onde tali mandati colpissero per un fatto solo più di dieci « individui. Or pei mandati di deposito già eseguiti non vi è altro a « procurare, ma per quelli da eseguirsi si compiaccia richiamare presso « di sè, se si trova di averne spediti « i notamenti ed indicarne a me i « nomi, onde io possa implorare ed « attendere le necessarie autorizzazioni da S. E. le quali mi affretterò « di comunicare a Lei perchè Ella « possa dar novellamente corso a detti « mandati. E' superfluo suggerire a « Lei, saggio e prudente Magistrato « (ciò che per altro Le dico perchè « S. E. lo ricorda) doversi le misure « di rigore riservare ai soli casi di « urgenza.

« 2. Farmi, siccome ne ha l'obbligo « ogni altro inquisitore, pervenire analogo rapporto ragionato dei motivi « che possono averla spinta a far chiudere per esperimento in Carcere « qualche testimone — ed altro rapporto consimile allorchè avrà creduto di liberarlo.

« 3. Ultimo infine lo stato attuale « della istruzione e non mancare di « farmi spesso conoscere il progresso.

Il Procuratore Generale
Foschini ».

Ricevuto il sopra trascritto uffizio, il giudice Cardona lo comunicò al comandante Generale Flushy ufficiandolo di sospendere gli arresti, e rispose al Procuratore Generale Foschini con la seguente lettera:

Reggio 17 giugno 1849.

« Signore,

« Non prima di questa mattina il « di Lei portiere mi ha recato l'uffizio riservato ch'Ella mi ha diretto « contenente Ministeriali disposizioni « a riguardo della istruzione che per « reità di Stato sto compilando.

« Nel riceverlo ho subito richiamato il mandato di deposito per 34 « individui dei quali è stato eseguito « l'arresto per numero minore della « metà. Un secondo mandato di deposito per 29 altri rivoltosi fu da me « diretto al sig. Generale Comandante « la Basilicata e le Calabrie sig. Conte « Statella poichè l'avere esatta esecuzione mi obbligò a far così.

« Ignoro se e quali disposizioni abbia questi emesse, onde mi è forza « pregarla di dirigersi a lui per articolare quale e quanta sia stata » l'urgenza di mettere in carcere per « misura di esperimento taluni testi-

---

Al Giudice di **Polistena**: 58. D. Vincenzo sacerdote Piriolo, 59. D. Filippo Bruzzese di Polistena, 60. Teodoro Deluca di Rizziconi, 61. D. Pasquale Montalto, 62. D. Alessandro Lombardo id.

Al Giudice di **Cinquefrondi**: 63 D. Giov. Batt. Manfroci Sergi di Cinquefrondi, 64. e 65. D. Vincenzo e D. Giuseppe Pisano, 66. e 67. D. Giuseppe e D. Antonio Galloro, 68. D. Antonino Martino, 69. D. Bruno Macrì, 70. D. Michelino Ferrari, 71. D. Andrea Alvaro, 72. D. Bruno Siciliano, 73. D. Michelangelo Albanese, 74. D. Antonio Garigliano di Ferdinando, 75. D. Antonino Garigliano di Gaspare, 76. D. Francesco Buda, 77. D. Nicola Sergi, 78. D. Nicola Morfea di Galatro tutti, 79. e 80. carcerati D. Giuseppe e D. Ferdinando Cujuli di Anoia, 81. D. Franc. Cujuli di Gius., 82. carcerato D. Giuseppe Cundò, 83. D. Franc. Cujuli seniore, 84. e 85. D. Domenico e D. Nicola Lacquaniti, 86. D. Giuseppe Lacquaniti, 87. D. Vincenzo Napoli, 88. D. Ferdinando Pasquale tutti di Anoia

Al Giudice di **Laureana**: 89, Giuseppe Filace, 90, D. Filippo Ferrari fu Gregorio, 91. D. Domenico Ferrari, 92. e 93. D. Mercurio e D. Tommaso Conia, 94. D. Gius. Ant. Ferraro tutti di Laureana, 95. e 96. D. Matteo e D. Filippo Garcea, 97. 98. e 99. D. Giuseppe, D. Domenico e D. Pasquale Adorisio di Stillitanone, 100. D. Domenico Lomoro, 101. D. Gius. Villone, 102. D. Francesco Candidone, 103. D. Innocenzio Fera tutti di Rosarno.

Al Giudice di **Grotteria**: 104. 105. 106. D. G. Batt., D. Nicola e D. Nicodemo Palermo, 107. e 108. D. Gius. Antonio e D. Fedele M. Lupis.

(10) D. Carmine Romano, Simone Peria di Bagnara, Giuseppe De Salvo, Luigi Buzzacca, Luigi Maione, Federico Caracciolo, Giuseppe De Benedetto, Giovanni Boè, Pasquale Zucco, Antonio Comito.

(11) D. Nicola Nicoletti.

(12) D. Vincenzo Occhiuto sacerdote, D. Giuseppe Michele Protopapa, D. Antonio Canonico Sicuri, D. Domenico Labate sacerdote, D. Giuseppe Andiloro, canonico teologo, D. Domenico Labate sacerdote, D. Bruno Surace canonico, D. Domenico Margiotta canonico.

(13) Furono tenuti in carcere per esperimento i testimoni Sorrentino Pietro, Quattrone Rosario, Cucinotta Filippo, Campolo Giuseppe fu Vincenzo, Albanese Demetrio, Chindemi Elia, Romeo Mro Domenico, Guarna Domenico fu Antonino, Guarna Antonino di Domenico, Carrano Pasquale, Caracciolo Federico di Vincenzo, Bellantoni Francesco fu Giuseppe, Melacrino Franc. Antonio di S. Agata, Melardi Ainis Giuseppe di Messina, Passaniti Don Antonio fu Giovanni, Mantica D. Domenico cap. G.N., Delfino D. Francesco farmacista

(14) 1. Albanese Giuseppe, 2. Assumma Cristofaro, 3. De Blasio Nicola, 4. Calarco Pasquale, 5. Costantino Demetrio di Emmanuele, 6. Cuzzocrea Vincenzo, 7. Dattola Luigi, 8. De Domenico Giuseppe, 9. Ferro Valentino, 10. Foti Pietro, 11. Griso Bartolo, 12. Giunta Nicola, 13. Gatto Fortunato, 14. Marrara Pietro Paolo, 15. Oliverio Cesare, 16. Rognetta Salvatore, 17. Rognetta Luigi, 18. Taglieri Cristofaro, 19. Zuccalà Carlo, 20. Benassai Francesco alias Pastizzella, 21. Benassai Antonino, 22. Benassai Pietro, 23. Benassai Giuseppe, 24. Lagamba Fortunato, 25. Morelli Giuseppe sarto, 26. Travia Raffaele, 27. Travia Francesco, 28. figlio del sotto custode Papalia, 29. Commodo Antonino, 30 Travia Domenico di Giuseppe, tutti di Reggio, 31. Borruto Giovanni delle Sbarre, 32, 33 e 34. D. Antonino, D. Paolo e Don Agostino Lacava di Giorgio.

Digitized by Google

« moni e di spedire gl' indicati due « mandati di deposito contro un numero limitatissimo di cospiratori e « rivoltosi in confronto al numero « considevole degl'indicati in processo « non è a potersi dire abbastanza.

« A me basta accennare che la istruzione si fa in Calabria e contro « Calabresi, dei quali è notissima l'indole ed il carattere. Più sotto lo « sguardo e la potentissima influenza « di Lei, io non so se le misure praticate con prudenza e religiosità « siano state necessarie o inutili, E' « fatto evidente, che più parte dei « testimoni è stata renitente a dire « il vero e potentissimamente quelli « che ragion di carica e probabilità « ne indicava di essere consapevoli « dei fatti criminosi, i quali eseguiti « al cospetto del pubblico credendo « allora i rivoltosi di essere lodabil « cosa l' inveire contro il legittimo « governo costituivano un notorio e « perciò in generale di niun testimone può credersi, che egli non sappia nulla almeno per *inteso dire*.

« In cosiffatta istruzione l' arresto « di pochi era necessario tanto che « io nello scrivere i mandati di deposito notava la gravezza degl' indizi non solo, ma l' urgenza per allontare o menomare gli ostacoli pel « compimento del processo.

« Se in una istruzione per reità di « Stato, in suolo Calabro e contro « gente Calabra, a respingere i gravissimi ostacoli frapposti alla scoverta del vero non vi è l' urgenza « dello esperimento del Carcere dei « testimoni e dei mandati di deposito, « che vi sia caso simile e di maggiore urgenza non so.

« La istruzione dei fatti di Reggio « potrebbe dirsi al suo fine, se altri « adempimenti non fossero di assoluta « necessità.

Giudice Cardona

Il 18 giugno 1849 gli arresti furono sospesi dal Cardona, al quale, in altra lettera 19 giugno, sono ricordate dal Proc. Gen. « *le regole che ha ordinato S. E. il Ministro di Stato di Grazia e Giust. a tenersi presente* ».

E si va avanti nell' istruzione, e quando questa è già ultimata vien destinato nell'agosto 1849 in missione di Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale di Reggio D. *Francesco Paolo Morelli fu Gregorio*, Giudice di Gran Corte Civile.

Venuto qui questi fu dal Ministro Langobardi addì 25 agosto 1849, (fol. 56 vol. VI.) incaricato di fare spedire i mandati di deposito senza bisogno di preavvissarne il Ministero — e la Gran Corte, per impulso del detto Morelli, legittimò, con varie decisioni, gli arresti eseguiti ed a 17 settembre 1849 il giudice Cardona partiva per la provincia onde raccogliere maggiori prove, e la Gran Corte a 18 ottobre 1849, statuiva varie norme necessarie per ben distribuirsi il carico degl'imputati.

Intanto l' intendente *Morena* a 27 ottobre '49 informava il Proc. Gen. che « finalmente era stato colto nei lacci della giustizia, per opera della forza urbana di Condora ad altri bassi agenti di polizia, il famigerato D. Vincenzo Cuzzocrea, imputato di gravi misfatti » e così fu ripresa l'istruzione per Reggio.

Nel novembre 1849 la Gran Corte ordinò che fossero interrogati varî accusati e poscia il processo che conteneva le dichiarazioni di poco meno che **600 testimoni** passò nelle mani del Proc. Gen. *Morelli* che, addì 10 dicembre 1849, presentò alla Gran Corte Criminale il seguente:

c) Atto di Accusa

Reggio Cal. 10 dicembre 1849

« Il Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale della Provincia della 1.ª Calabria Ulteriore presenta il seguente atto di accusa:

« Volgea il mese di agosto dell'anno **1847**, quando un misterioso sollevamento nel forsennato stuolo de' novatori, accennava a delle gravi preparate nefandezze. Parea la fitta tenebra di cui scrivea Tacito, *noctem silentio vastam atque in scelus rupturam*. Sì, tutto insomma annunziava lo scuotimento del freno santo delle leggi della costituita autorità del Supremo potere del Luogotenente di Dio Francesco 2. Borbone N. A. G. S. Cotanto orrore appalesavasi a' segreti durati conciliaboli nella casa del famoso Casmiro Delieto, dove radunavansi i principali cospiratori contro il regal Governo e la S. persona del Re (D. G.), nè andò guari tempo allo sviluppo infame; imperciochè, sorgendo il due di Settembre, il rivolgimento divampò, e fu allora, che furenti insorti, frammisti ai perduellioni di San Stefano, sfrenaronsi lungo le pubbliche vie di questa Città muniti di svariate armi, accalcandosi preceduti dal nefando tricolore vessillo, e di tricolorata nappa insigniti, e nella fervente accozzaglia levavano questi stolti pazze grida sediziose *Viva Pio IX, Viva la Costituzione*.

« Di trambusto cotanto fu spedito lo annunzio a' perfidi fratelli Romeo giusta il concertato tra i ribelli, invitandoli alla rivoltosa unione, indi a ciò nella stessa notte del menzionato due settembre i germani Romeo pervennero a Reggio con un folto stuolo del Comune di San Stefano, fregiati anco di coccarda e bandiera tricolorata. Ripeteronsi allora da quei perversi le alte grida. *Viva Pio IX, Viva la Costituzione, Viva la Giovine Italia*. Dopo tutto questo, lieve silenzio intervenne nelle residuali ore di quella notte. Surse il tre Settembre, e la baccante torma cospiratrice ripigliò con più pronunziato impeto i suoi eccessi contro il Real Governo del nostro adorabile Monarca (D. G.), le cui Autorità già si taceano prostrate dall' annunziata rivolta, ed allora progredendo nelle delinquenze, alcuni si costituivano in Governativa Adunanza, altri circondavano il castello in cui trovavansi le Militari Autorità, dalle quali si divenne poscia alla resa, cedendo a' felloni, e ciò in seguito di un costoro parlamentario, spedito allo scopo nella persona di Don Federigo Genovese. Epperò dopo il mezzodì le armi fur cedute agl' insorti, che se ne rendettero padroni avanti il maggior Tempio. Ed altri di essi si impossessarono del Castello innalzandovi sopra una torre la nefandissima tricolorata bandiera, dopo di avere abbattuta quella del Re N. S.; ed in pari tempo simili insurrezionali vessilli furono piantati sul forte di San Filippo, e sul locale della deputazione sanitaria. Furono quindi disarmate le Reali Scorridoje. Così cadde quel divisato giorno. Nel seguente 4 settembre non paghi abbastanza quei malvagi delle commesse enormità, divennero a schiudere il Carcere onde ne evase il rinomato Don Antonino Longobucco, e quindi gli altri che vi stavano prigioni, e già dapprima erasi disarmata la Reale Gendarmeria.

« Così stavano le cose, quando mentre la Giunta de' ribelli emanava atti governativi di ogni maniera, e conferiva ufficî ai suoi proseliti, fu udito il fragore formidabile del cannone balestrato dalle Reali navi, dal quale esterrefatti quei miserabili malfattori, scelsero il salutare espediente della fuga, meglio che quello da altri proposto della resistenza alle prodi truppe Reali, ma non ostante siffatta condizione in che vidersi quei tristi pervenuti, eglino colà dove si erge il Camposanto, osarono di svestire la Reale Gendarmeria, seco loro quindi

(15) Il *Borruto*, nel *Triste carcere di Reggio*, a pag. 93 così ne parla:

« Queste inaudite crudeltà quindi, e l'innocenza dei liberali a pietà mossero l'onesto popolo di Reggio che nelle chiese accorreva onde porgere per gli liberali a Dio pietoso orazioni. Queste così fatte manifestazioni di pietà a tanta e tale rabbia eccitarono gli *empi retrogradi*, che in una Chiesa entrati mentre il popolo orava ed irriverentemente all' altare avvicinatisi, la sacra sfera con le loro mani sacrilegamente tolsero via. E oltre a tutto questo, il Prete di quella Chiesa dall' adirato Intendente chiamato, tanto da costui trapazzato fu, che mortal malattia inducendogli, di terrore miseramente morì.

« E per tali e simili nequizie era tanto e così grande lo spavento, che in tali momenti per lo misero paese, gli empi spargevano che non città della bella Italia, ma crudel spelonca abitata da rabbiose fere, detto si sarebbe ».

(16) D. Raffaele Langobardi.

Digitized by Google

a viva forza menandola; susseguentemente sperperandosi la turba rea coi famigerati Romeo, chi ad un luogo chi ad un altro vagheggiando un asilo, quinci e quindi dalle Regie truppe snidati. Da ultimo Don Domenico Romeo proclamò la necessità di smembrarsi conciosiachè la loro rovina si era irreparabile pel valor trionfatore del Reale Esercito. Così scrollato e vinto lo infame edifizio di quella rivolta insensata, molti de' colpevoli fur colti ne' lacci della giustizia dalla brava forza militare ed urbana, e quindi giudicati e condannati, chi nel capo, chi con altre indegne pene. Tra coloro che di tali misfatti s'insozzarono furono precisamente D. Giov. Battista Camagna, D. Felice De Blasio, D. Silvestro Morisani, Antonino Smiriglio. e Don Vincenzo Morisani. Questi per altro anzichè subire la meritata pena, rimasero liberi affatto per effetto della inesauribile clemenza del migliore fra i Re il Nostro eccelso Monarca, che, generoso ognora, aboli l' azione penale per cotanto enorme reato mercè gli atti sovrani de' 17 novembre '47, e del 23 gennaio e 1. febbraio '48. Ma la ingratitudine, il maggior tra gli orrorevoli mostri, sconoscendo i tratti sublimi della leale clemenza, reggea sì ferocemente i cuori, e le menti degli iniqui anzi espressi, che unitisi ad altri perversi ed a nuove delinquenze essendosi abbandonati, per come qui appresso or vassi ad esporsi, si ridestano omai per ministero della legge le menzionate scelleratezze, perchè giustizia vendichi i santi suoi diritti. Appresso gli avvenimenti occorsi nella Capitale nel memorando 15 maggio '48, domata la baldanza degli anarchici, trionfò glorioso l' esercito reale, opera non peritura della sapienza, ed altresì del cuor magnanimo del Tito delle due Sicilie Ferdinando 2. Borbone (N. S.), scudo di pace pei suoi felicissimi popoli, nonchè per le Europee dominazioni.

Or chi non avrebbe immaginato che quel tremendo giorno non fosse bastato ad isgannar gl' illusi, ed a ricondurre nel retto calle le traviate vane speranze? Ma anzi a più proterve indegnità si accinsero gl' iniqui, e però lo scellerato D. Giuseppe Ricciardi muovendo da Napoli alla rivoltosa Messina, quindi menossi in queste vicine Calabre sponde, precisamente a Villa S. Giovanni, una cospirazione combinando e co' Calabresi e co' Siciliani. Primi corifei di tanta iniquità sursero Don Casmiro Delieto, D. Antonino Plutino, i quali due di unita al Ricciardi tutto operarono perchè le Calabrie insorgessero, ed istituiti tantosto ne venissero de' così detti Governi provvisori. In tale stato il celebre D. Giovanni Andrea Romeo, uno, de' più fieri cospiratori del '47, fe' segnalare per telegrafo che la patria era in pericolo. Il perchè eccitava egli le Guardie Nazionali a marciare sopra la Capitale, e fu allora che D. Domenico Muratori, Intendente in quel tempo in questa Provincia, altro primario fellone, rendette di ragion pubblica lo enunziato avviso del Romeo. Fu subitamente diffuso che le Guardie Nazionali delle Calabrie debellar dovessero le armi regie comandate dall' egregio Generale Nunziante, e spingersi da poi a Napoli contro la autorità sacra del Re (N. S.), pretendendosi da' malvagi che l' adorata Maestà sua desse per forza le riforme volute allo Statuto Costituzionale. Da siffatto impulso eccitati, tutti gli audaci anarchici si detter moto per lo scopo infame. Avvenne però precisamente in una sera poco appresso il ricordato 15 maggio '48 che il mentovato Muratore, D. Bartolomeo Griso, i germani D. Luigi e D. Gaetano Rognetta, e Gaetano Longordo, e ben altri della lor tempra, lungo lo stradone di questa Città andavano ventilando aggruppati in sei crocchi, che non essendo giunto il Corriere postale, sicuro segno gli era della rivolta già scoppiata in Napoli, laonde occorreva pressantemente di marciare sulla Capitale contro il Regal Governo. In quella sera delle inique conventicole si assembrarono nel palagio di questa, Intendenza, combinando di seguire i fatti rivoltosi di Cosenza e Catanzaro. E qui D. Giovanni Battista Camagna con altri sciagurati profferì *che bisognava armar tutte le Guardie Nazionali delle Calabrie, e correre sopra la Capitale per uccidere il Tiranno qual traditore e fautore dello avvenimento del 15 Maggio.* Dopo tali nefandezze e propriamente nel 25 di maggio '48, il prenominato ex Intendente Muratori, radunò sotto la sua presidenza uno stuolo reo, così detto *Comitato di pubblica sicurezza*, intervenendovi i più efferati rivoltosi. Ed allora deliberato diffinitivamente, vi rimase stabilito il piano di scellerata cospirazione, e di attentati nel fermo e solo scopo di distruggere e di cambiare il Governo e di eccitare i sudditi ed abitanti del Regno, e di armarsi contro l' autorità reale, e qui sia sano consiglio riportare le preliminari parole della infamissima deliberazione. « Fatto esame dello stato « presente delle cose politiche, e di « quanto abbia correlazione nello spi- « rito generale del Popolo, tutti gl' in- « tervenuti han deliberato di emettere « la seguente dichiarazione, come sco- « po del voto così proprio che della « universalità.

« Si dichiara adunque che colla mag- « gior convinzione resti informato il « Governo di esser deciso proponimento « che lo Statuto Costituzionale giurato « da S. Maestà sia mantenuto in tutta « la sua pienezza, salve le riforme de- « volute alla competenza del parlamen- « to, a quale effetto per parte di que- « sta Città saranno prese, e sollecita- « mente eseguite le misure più energi- « che ed efficaci, senza risparmio di « persone e di proprietà, e per il mo- « mento si è determinato »: *Art.* 1 (basta riassumere il dettato) si prescriveva la creazione di due corpi di Guardia soccorsali a quello che stavasi al mercato, destinandovi tre capitani tra i quali l'ex Intendente Barone D. Carlo Deblasio. *Art.* 2. Disposto venne che il Sindaco avesse scrutinato nel consesso Decurionale i componenti la Guardia Naz. per formarla d' individui tutti idonei. *Art.* 3. Con questo fu nominata una Commissione promotrice di volontarie offerte, nel fine d' istituire una cassa per la G. Nazionale, onde sopperire alle spese occorrevoli ove la stessa dovesse mobilizzarsi fuori questa Città e suo territorio. Della quale rea Commissione fra gli altri furono destinati a componenti D. Paolo Moschella, D. Vincenzo Dedomenico. *Articolo* 4. (Giova trascriverlo). Mandarsi copia di questa deliberazione a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia per farne altrettanto, onde il servizio della G. Nazionale fosse a maggior segno attivata, per ogni occorrenza, e pel caso che la medesima si volesse mobilizzare, fosse pronta la cassa per le spese necessarie della sussistenza, della Guardia, e di ogni altro occorrente. *Art.* 5. Qui si approvò il regolamento inviato dal Comandante provvisorio della Guardia Nazionale di Reggio Calabria colla prescrizione che la stessa dovesse trattenersi nel posto fino alle ore 24. » Dopo siffatte disposizioni Don Casimiro Delieto, Don Antonino Plutino, D. Stefano Romeo, e D. Domenico Cuzzocrea mossero a radunar gente per armegiar contro il regal Governo e l' autorità Sovrana, e per attaccare e far fronte alle truppe del Re (D. G.) capitanate dal Generale Nunziante. Varî Comuni percorsero tali insensati al divisato criminoso fine. Fu eretto in S. Eufemia un sedicente Governo Provvisorio, e su i piani della Corona si attrupparono infatti le G. Nazionali di questa Città e di altri Comuni della Provincia, ed ecco così messo a plenaria esecuzione il primo infame obietto della sopra espressa deliberazione, quello precisamente d' impugnar le armi contra le truppe reali, e piombar poscia nella Capitale ad obligar quindi l' augusto nostro padrone ad accorre le pretenzioni malvaggie de' cospiratori. Pertanto il Governo provvisorio di Santa Eufemia spiegò sommo ed assoluto

Digitized by Google

potere, e così sperando spinse in Reggio un annunzio stampato [17] dai suoi componenti, imponendo alle Autorità costituite di desistere dalle rispettive funzioni, dovendo quelle affidarsi allo avv. D. Giuseppe Tripepi qual Commissario del potere esecutivo, il che fortunatamente non avvenne per la buona fermezza dei legittimi funzionari. Così stavan le cose lorquando appressandosi le trionfanti armi reali comandate dal valoroso Duce Generale Nunziante, la turba indegna si rendette profuga e sperperata. Dalle gravissime delinquenze superiormente in squarcio enarrate resersi tra gli altri infamemente colpevoli i sopra accennati D. Giov. Batt. Camagna, D. Felice Deblasio, D. Silvestro Morisani, ed Antonino Smiriglio, come ancora D. Giuseppe Tripepi, D. Salvatore Rognetta, D. Francesco Paolo Marrara, D. Carlo Zuccalà, D. Paolo Moschella, D. Nicola Giunta, D. Bartolomeo Griso, D. Cristofaro Assumma sac., D. Nicola Deblasio, Francesco Travia, D. Pietro Benassai, D. Bruno Salazaro sac., D. Antonino Vita, D. Giacomo Longordo, D. Vincenzo Dedomenico, D. Francesco Borrato, D. Vincenzo Morisano, D. Gaetano Borruto, Filippo Degirolamo, D. Antonino Suraci e D. Michele Palestino.

« Non sono novi poi nel vergognoso arringo dei misfatti, per averne riportata condanna Crriminale, assoluta poi, o commutata dalla clemenza di S. M. (D. G.) gl' ingratissimi Francesco Travia, D. Gaetano Borruto e D. Francesco Borruto. In conseguenza il Procur. Generale del Re accusa D. G. Battista Camagna, D. Vincenzo Morisani, D. Felice Deblasio, D. Silvestro Morisani ed Antonino Smiriglio di cospirazione, e di attentati commessi nel 1847 che si ebbero per oggetto di distruggere e cambiare la forma del Governo, e di eccitare i sudditi ed abitanti del Regno ad armarsi contro le autorità reali. Accusa gli stessi Camagna, Deblasio, Morisani e Smiriglio di unita a' seguenti Tripepi, Rognetta, Marrara, Zuccalà, Moschella, Giunta, Griso, Assumma, Deblasio, Travia, Benassai, Sallazaro, Vita, Longordo, Borruto 1, Dedomenico, Borruto 2, Degirolamo, Antonio Surace e Palestino di cospirazione e di attentati commessi nel 1848, i quali ebbersi ad oggetto di distruggere e di cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi ed abitanti del Regno ad armarsi contro le autorità reali. Accusa i soli D. Vincenzo Morisano, D. Giov. Battista Camagna, D. Felice Deblasio, D. Silvestro Morisano ed Antonino Smiriglio di reiterazione di due misfatti. Accusa finalmente i soli Francesco Travia, D. Gaetano e D. Francesco Borruto di recidiva da misfatto ai termini degli Art. 123, 124, 121, 140, 89, 90, 78, 79, 85, 86, delle LL. PP., e visto l'Articolo 426 delle LL. di proc. Pen. chiede che si proceda secondo le regole di rito innanzi alla Gran Corte Speciale.

Reggio, li 10 Dicembre 1849.

Il Procuratore Generale
Francesco Morelli.

d) Decisione della Gran Corte Criminale di sottoposizione ad accusa.

« FERDINANDO II. Per la Grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, etc.

« L' anno 1849 il giorno 11 dicembre in Reggio. La Gran Corte Crim. di Cal. Ultra 1.ª Composta dai Sigg. *Mugnozza*, Presidente. *Guglielmucci*, *Sarli*, *Siciliani*, *De Giovanni*, Giudici. Coll' intervento del Sig. *Morelli* Procuratore Gen. del Re. Assistita dal Cancelliere D. Carmine Miraglia. Sul rapporto del Pres. Mugnozza Commiss. Veduti gli atti a carico dei seguenti detenuti 1. D. Giovambattista Camagna, 2. D. Felice De Blasio, 3. D. Silvestro Morisani, 4. Antonino Smeriglio, 5. D. Giuseppe Tripepi, 6. D. Salvatore Rognetta, 7. D. Francesco Paolo Marrara, 8. D. Carlo Zuccalà, 9. D. Paolo Moschella Sacerdote, 10. D. Nicola Giunta del fu Pietro, 11. D. Bartolomeo Griso, 12. D. Cristofaro Assumma Sacerdote, 13. D. Nicola De Blasio, 14. Francesco Travia del fu Giuseppe, 15 D. Pietro Benassai mercante, 16- D. Bruno Salazzaro Sacerdote, 17. D. Antonino Vita, 18. D. Giacomo Longordo, 19. D. Vincenzo Morisani di Silvestro, 20. D. Gaetano Borruto, 21. D. Vincenzo De Domenico, 22. D. Francesco Borruto, 23. Filippo De Girolamo alias Boria ferraio, 24. D. Antonino Surace di Domenico, 25. D. Michele Palestino, accusati di (*Omis*).

Veduta la decisione del 6 andante mese, colla quale i primi Ventiquattro vennero dichiarati in legittimo stato di accusa, ed erasi ordinato procedersi contro i medesimi pei misfatti, di cui vennero rispettivamente accusati, colle regole di rito speciale, ed innanzi alla Gran Corte Speciale medesima.

Veduta l' altra Decisione di oggi stesso, colla quale la Gran Corte ha disposto in conformità della riquisitoria del Pub. Min. del dieci andante di ricominciarsi la causa per tutti i venticinque detenuti dal giudizio di accusa attesa la sopravvenenza in Carcere del ripetuto D. Michele Palestino.

Veduto il novello atto di accusa presentato dal Pub. Min. nel 10 del corrente mese, nel quale è stato ancora compreso il detto D. Michele Palestino, col quale ha chiesto che per i misfatti dei quali sono rispettivamente accusati tutti i surriferiti venticinque detenuti, si proceda contro i medesimi colle regole di rito innanzi la Gran Corte Speciale.

Veduti gl' interrogatorj e costituti degli accusati anzidetti, tra i quali quelli del Palestino.

Inteso il Sig. Procuratore Generale del Re, che ha insistito per l'ammissione dell' atto di accusa, e si è appartato.

La Gran Corte deliberando nella Camera del Consiglio, ed in segreto fuori la presenza del Pubblico Ministero, e di ogni altra estranea persona, assistita solo dal Cancelliere, ove il sig. Presidente ha elevato le seguenti quistioni. 1. *Quistione:* Concorrono nei misfatti anzidetti i caratteri preveduti dalla legge, per essere gli accusati di sopra descritti sottoposti alla competenza Speciale? La Gran Corte medesima ha rilevato il seguente fatto: Annoso e tristo progetto minava allo sconvolgimento dell' intera società alle più esagrate innovazioni allo atterrare i troni secolari dei più Augusti Sovrani. Reggio, Città sempre a preferenza amata dal più buono dei Re Ferdinando II. era la prima a dare il segnale della rivolta, Casimiro De Lieto moveva a riunire masse di avventati Demagoghi; nel giorno due Settembre 1847 davasi sviluppo alla nefande macchinazioni della giovine Italia. Lungo le pubbliche strade sventolar facevasi l' abbominevole bandiera tricolorata, e di coccarda consimile insignivansi gli scellerati innovatori. Gridavasi *Viva la Costituzione*, *Viva Pio Nono*, ed insieme a quelli di S. Stefano menavano innanti tumultuosi. Avvisavansi i fratelli Romeo, e ad unirsi seco loro si premuravano. In realtà i Romeo nella notte dello stesso Due Settembre giungevano in Reggio, traendo con essi numerosa massa di abitanti di S. Stefano e facendo pompa dello abominevole vessillo tricolore, e della coccarda ripetuta, gridando: *Viva Pio IX. Viva la Giovine Italia.* Le autorità, tutte sorprese ed avvilite, rimanevano se non bersaglio di demagoghi inutilizzati almeno. Un governo demagogico costituivasi. Il Castello cedeva alla forza dei ribaldi, e nella qualità di parlamentario spedivasi D. Federico Genoese. Le armi onorevoli della onorata soldatesca che in quel forte esistevano si consegnavano. La Reale Bandiera del padre dei Reggiani Ferdinando II.

(17) Il tipografo della rivoluzione era il padre del nostro tipografo signor Paolo Lombardi e aveva nome Giuseppe. Egli portò seco sui piani della Corona le casse dei caratteri ed il torchio per stampare i bollettini del Comitato Insurrezionale, formato da Ferdinando De Angelis Grimaldi, Giov. Andrea Nesci, Casmirro De Lieto, Antonino Plutino, Stefano Romeo.

Digitized by Google

che Dio sempre feliciti, atterravasi, costituendovi il segno della rivolta, dello assassinio la bandiera Tricolorata; consimile ergevasi sul forte di S. Filippo e sul locale della Deputazione Sanitaria. Le Reali scorridoje si disarmavano, si schiudevano le porte del carcere, e tra gli evasori non prendeva l' ultimo posto il famigerato D. Antonio Longobucco. La Reale Gendarmeria inutilizavasi perchè disarmata. Dal governo demagogico davansi fuori atti Sovrani. Conferivansi ufficì ai di loro confratelli.

« D. Giov. Battista Camagna, D. Felice De Blasio, D. Silvestro e D. Vincenzo Morisani, ed Antonio Smeriglio erano nel numero dei più efferati, e distinguevansi per la loro attitudine Criminosa.

« La giustizia di Dio però vegliava. Le reali Navi dell'augusto Signore, e Monarca vedevansi in rada. Il rimbombo del cannone spaventava quelli avventati, e, titubanti tra la resistenza e la fuga, sceglievano questa ultima, come scampo più sicuro alle loro nefandezze. Vollero per altro dare ultimo sfogo alla sfrenata passione della innovazione, ed a viva forza guidando seco la Reale Gendarmeria, l' assalivano nel punto dove è sito il Camposanto di questo Comune, quando Don Domenico Romeo, vedendo inutile ogni ulteriore sforzo, ordinava lo scioglimento dei demagoghi e chi da un sito, chi da un' altro davansi a gambe.

« Il generoso, l' immortale Re delle Due Sicilie guardava ancora nell'orda assassina dei rivoltosi gli antichi figli suoi. Coloro che come Reggiani aveva sempre prediletti, segnava ampia indulgenza, e così Camagna, Deblasio, i due Morisani e Smeriglio non erano più oggetto di legale persecuzione.

« Credendo nella sua bontà di cuore l'Augusto Sovrano, come mezzo di migliorare la condizione dei sudditi suoi l'accordare lo Statuto Costituzionale, il quale nel suo insieme dimostra ad evidenza di qual tempra bella sia il cuore di Ferdinando II. questo tratto però di sua munificenza Sovrana con cui spogliavasi di tutta l' ampiezza dei suoi dritti, cosicchè riserbava solo a se il peso del Trono e l' utile dava a' popoli delle Due Sicilie, lungi di procurargli una grata riconoscenza, lo rendeva bersaglio di una trista sfrenatezza, e della più inaudita ingraditudine.

« L'avvenimento del 15 maggio 1848, ha fatto epoca di tutti gli stati di Europa. Figli beneficati ergevansi a nemici dichiarati del padre loro, spogliandolo anche di quei dritti che si aveva riserbati. Le Reali Truppe però pugnando coraggiose sotto l' Egida della Gloriosa Bandiera del Re, guidate da Duce impareggiabile, e per valore, e per cognizioni strategiche, trionfavano. Quei furibondi ribelli eran dispersi, ed il Nome di Ferdinando Secondo ripetevasi, con gioja dalla massa generale degli onesti Cittadini.

«Pareva che l'ordine pubblico potesse dirsi già assodato, quando D. Giuseppe Ricciardi, dimentico dei tanti beneficî ricevuti, muoveva da Napoli per Messina, già resa ribelle. Di là recavasi in Villa S. Giovanni luogo poco distante da Reggio, ed insieme ai Siciliani ed ai Calabresi dava il segnale di nuova cospirazione.

« Quanto potevasi, tanto fecero Don Casimiro Delieto, D. Antonino Plutino, ed il Ricciardi per incitare i buoni abitanti delle Calabrie ad obliare i sacri doveri di figli, ed ergersi in governi provvisorî.

« D. Giov. Andrea Romeo, nome bene conosciuto nella classe dei rivoltosi, per mezzo del telegrafo diceva ai Calabresi che la patria era in pericolo, ed animava tutte le Guardie Nazionali a muovere sopra la Capitale.

« D. Domenico Muratore, Intendente in quel tempo, capo e primario cospiratore annunziava al pubblico lo avviso di Romeo, e quasi come un fulmine, corse la voce che le Guardie Nazionali delle Calabrie dovessero riunirsi con le Reali Truppe che guidava lo insigne e Generoso Generale Nunziante per poi spingersi sulla Capitale, onde forzare lo adorato Monarca a concedere le ingiuste ed inconsiderate riforme allo statuto costituzionale. Univansi in effetti audacemente i rivoltosi per menare innanti il progetto stabilito. Combinazione facevasi che il giorno seguente al 15 maggio di quell'anno di triste memoria ritardava il corriere postale a giungere in Reggio; fu questo un momento fortunato per D. Domenico Muratori, D. Bartolomeo Griso, i germani D. Salvatore, D. Luigi, e D. Gaetano Rognetta, D. Giacomo Longordo ed altri cospiratori, per far sorgere la idea che il ritardo del Corriere era a ripetersi sicuramente dalla rivolta scoppiata in Napoli, e girando per lo così detto stradone di questa Città, ed in massa, ed in particolari clubs istigavano i naturali del paese, a prendere le armi e marciare contro il Reale Governo in Napoli, persuadendoli ad imitare quanto i Cosentini ed i Catanzaresi avevano già fatto.

« D. Giov. Battista Camagna, uomo che avrebbe dovuto ricordare di esser libero per gli atti generosi del suo Re, che nel 17 novembre 1847, e nel 23 gennaio e 1. febbraio 1848 permetteva che rientrasse tranquillo nei suoi lari, quest' uomo disaccordato in quella occasione diceva: « bisogna armare tutte « le Guardie Nazionali delle Calabrie, « e correre sopra la Capitale per uc- « cidere il tiranno, qual traditore e « fautore del di 15 maggio ».

« D. Domenico Muratore, avvalendosi sempre della qualità d' Intendente, nulla lasciava intentato per menare a compimento lo sconsigliato suo divisamento, e nel 25 maggio 1848 egli installava il così detto Comitato di pubblica sicurezza, di cui egli nominavasi Presidente. Gli atti di cospirazione già completavansi. Il piano, i mezzi per distruggere e cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi, e gli abitanti del Regno, ad armarsi contro l' Autorità Reale, ricevevano sviluppo ed esecuzione nelle provvidenze infami che dal Comitato emanavano. Ponevano come pensieri generali del Popolo tali inconsiderate innovazioni, mentre non era che l' effetto solo degli avventati felloni, quindi le di loro deliberazioni le rendevano come proprie e come sentimento delle universalità. *Ordinavano farsi noto, che il governo rimanesse informato d'essere deciso proponimento, mantenere il giurato atto costituzionale, salvo le riforme devolute alla competenza del Parlamento.* E come mezzo efficace all'esecuzione dichiaravano espressamente, che questa Città, come capo luogo, avrebbe preso sollecitamente le più energiche ed efficaci misure, senza risparmio di persone e di proprietà. Ordinavasi la costruzione di due corpi di Guardia succursale, oltre quello che già esisteva al mercato, nominavansi i Capitani, uno dei quali ex Intendente Barone di Palizzi D. Carlo De Blasio, si ordinava di formarsi la Guardia Nazionale al di loro senso, si istituiva una commissione per riunire delle somme, onde far fronte alle spese da servire alla Guardia Nazionale, laddove avesse dovuto mobilizzarsi per fuori, e nel territorio di Reggio. Fra i componenti di questa Commissione erano D. Paolo Moschella, D. Vincenzo De Domenico. Ordinavasi di darsi comunicazione di tale deliberazione, a tutti i Sindaci della Provincia per coordinare col di loro mezzo onde attivarsi il servizio della Guardia Nazionale, e tener pronta una somma disponibile per oggetto del mobilizzamento della enunciata Guardia Nazionale. Il Comandante provvisorio la Guardia Nazionale di Reggio formava un regolamento, e quel comitato di pubblica sicurezza, lo sanciva, ed ordinava che la Guardia in parola dovesse risiedere nel posto sino le ore 24, onde attaccare e rendere inutile le Truppe Reali che alla vittoria guidava il non mai abbastanza lodato Generale Nunziante.

continua

Avv. Giuseppe Macrì Camagna
Direttore responsabile

Digitized by Google

D. Casimiro De Lieto, D. Antonino Plutino, D. Stefano Romeo e D. Domenico Cuzzocrea muovevano per molti comuni di questa provincia. Riunivano ed ordinavano gente per servire al criminoso progetto. Porzione delle guardie nazionali di questa città e della provincia riunivansi su i Piani della Corona con altri felloni, luogo dove gli avventati demagoghi eransi eretti a sedicente governo provvisorio. Così quanto dal Comitato di pubblica sicurezza, presieduto dal sig. Muratore, si ordinava, veniva pienamente eseguito.

Gli atti di sommo potere emanavansi da quella illegale riunione, e, dando fuori i suoi decreti stampati, imponeva alle Autorità costituite di cessare dalle proprie funzioni per affidarsi all' avv. D. Giuseppe Tripepi nella qualità di Commissario del potere esecutivo.

« Ciò non avveniva, a gloria della fermezza dei buoni funzionari che stavan saldi nei loro posti.

« Non i soli Romeo, Camagna, Muratori, Plutino e gli altri di sopra enunciati progettavano ed eseguivano lo insieme di tutti gli atti testè descritti, ma D. Felice De Blasio, D. Silvestro Morisani, D. Salvatore Rognetta, D. Franc. Paolo Marrara, D. Carlo Zuccalà, il sacerdote D. Paolo Moschella, D. Nicola Giunta del fu Pietro, D. Bartolomeo Griso, li sacerdoti D. Cristofaro Assumma e D. Bruno Salazzaro, D. Nicola De Blasio, Francesco Travia, D. Pietro Benassai, mercante, D. Giacomo Longordo, D. Vincenzo Morisani e D. Silvestro, D. Gaetano Borruto, D. Vincenzo De Domenico, D. Francesco Borruto, Filippo De Girolamo alias Borea, D. Antonino Surace di Domenico e D. Michele Palestino concorrevano e con fatti positivi e particolari dimostravano il progetto, i mezzi preparati ed il compimento che con posteriori atti davano alla non mai udita tracotanza, da cui per mano diabolica pareva che fossero invasi.

« Francesco Travia, D. Gaetano e D. Francesco Borruto avevano riportato condanna dalla Commissione Militare per gli avvenimenti rivoltosi del settembre 1847, cioè Francesco Travia con decisione del 23 ottobre 1847, e Gaetano Borruto, con decisione dei 6 detto mese, venivano condannati alla pena di morte, e quindi con Real Decreto dei 29 anzidetto mese di ottobre commutata detta pena in quella dell' ergastolo pel cennato Borruto, ed in quella di anni trenta di ferri per Travia; e D. Francesco Borruto con detta decisione del 6 ottobre 1847 venne condannato alla pena dei ferri per anni 25.

« Considerando che i caratteri costitutivi la competenza Speciale emergono spontanei dal treno stesso dei fatti semplici messi a rassegna colla accusa, e dal fatto ritenuto dalla Gran Corte per le imputazioni in disamina.

« Veduto l' art. 426 delle leggi di proc. pen. e gli articoli 123, 124, 125, 140, 89, 90, 78, 79, 85 e 86 delle leggi penali.

LA GRAN CORTE
(a pieni voti)

dichiara la causa di competenza della Gran Corte Speciale.

« **2. Quistione :** Vi sono argomenti sufficienti gli accusati sudetti abbiano commesso i misfatti in esame ?

« Ritenuto lo stesso fatto di sopra segnato tal quale giace. Attesocchè dalle indagini compilate risulta sufficientemente fondata la reità degli accusati. Veduto l' art. 155 della legge di proc. pen.

LA GRAN CORTE
(a pieni voti)

dichiara in legittimo stato di accusa i surriferiti D. Vincenzo Morisani, D. Giov. Battista Camagna, D. Felice De Blasio, D. Silvestro Morisani, Antonino Smeriglio, D. Giuseppe Tripepi, D. Salvatore Rognetta, D. Francesco Paolo Marrara, D. Carlo Zuccalà, D. Paolo Moschella, sacerdote, D. Nicola Giunta del fu Pietro, D. Bartolomeo Griso, D. Cristofaro Assumma, sacerdote, D. Nicola De Blasio, Francesco Travia, D. Pietro Benassai, D. Bruno Salazzaro, D. Antonino Vita, D. Giacomo Longordo, D. Gaetano Borruto, D. Vincenzo De Domenico, D. Francesco Borruto, Filippo De Girolamo alias Borea, D. Antonino Surace di Domenico e D. Michele Palestino ed ordina procedersi contro dei medesimi pei misfatti di cui rispettivamente sono stati accusati, colle regole di rito Speciale ed innanzi alla Gran Corte Speciale.

« Fatto e deciso nella Camera di Consiglio oggi 11 dicembre 1849.

Seguono le firme. Visto il Proc. Gen. del Re, firm. F. Morelli.

Per copia conforme
Il Cancelliere della G. Corte Crim.
Demetrio Foti, Sost.

e) Motivi di ricorso prodotti alla Corte Suprema di Giustizia in Napoli.

Motivi dedotti da GBattista Camagna:

« 1. Violazione degli articoli 83 ed 89 dello Statuto del 10 febbraio 1848, imperciocchè avendo detto Statuto vietati i Tribunali Straordinari, ha abolito per conseguenza il procedimento ed il rito Speciale. Inoltre avendo nel ripetuto art. 89 sanzionato che tutte le disposizioni legislative in contraddizione dello Statuto vengono derogate, risulta essere state abolite le Corti Speciali che sono in antitesi con lo Statuto stesso.

« 2. Violazione degli articoli 219 Leg. org. giudiz., 426 proc. pen., 123, 124, 125 e 140 leg. pen. Manca nella decisione impugnata la indicazione ed enumerazione peculiare degli oprati di ciascuno imputato, oprati che menano alla perpetrazione del reato di cui è accusato. Dippiù, ciò in cui si ravvolge il reato è innocuo, e non mai eseguito collo scopo di commettere il tremendo misfatto contemplato dagli articoli 123, 124 e 129 leg. pen. In effetti le circostanze, su cui si fonda l' accusa, presentano tutt'altro meno che una cospirazione od un attentato. Se si vuole la imputabilità riferire alle determinazioni prese dal Comitato di Pubblica Sicurezza o dai fatti per effetto di esse, deve riflettersi che tale Comitato, poichè fu istituito per ordine Superiore e poichè non ebbe altro intendimento che quello di mantenere l' ordine e le leggi in vigore, non può stabilire fondamento a reato di cospirazione o di attentato.

« 3. Violazione degli articoli 31 dello Statuto 10 febbraio 1848 e 89, 90 e 91 leg. pen. I fatti anteriori al 1848 non possono riprodursi in giudizio e perciò è illegale la qualifica di reiteratore.

« 4. Violazione degli articoli 108 e 109 proc. pen. Quantunque presente ancor prima del giudizio di conferma di arresto, non si procedette al suo interrogatorio se non posteriormente.

Motivi dedotti da Antonino Smiriglio :

« 1. Violazione dell' art. 426 proc. pen. perchè non emergendo dall' accusa e dalla decisione quali siano i fatti o detti criminosi, che gli s' imputano, erroneamente si è ritenuto per cospiratore e come tale sottoposto alla competenza speciale. Non superficiali ed inconsiderati, ma interessanti e stringenti elementi richieggonsi per costituire il reato previsto dall' art. 123 leg. pen. Le leggiere parole, i dubbi od inconsiderati oprati sono contemplati dall' art. 142 dette leg. che la Corte ha violato ».

Motivi dedotti da Giuseppe Tripepi:

« Incompetenza della Gran Corte : Enumerando tutti i fatti specificati nell' atto di accusa e contenuti nella decisione non se ne rinviene alcuno qualificabile per misfatto a conto di lui. L' essere stato un Tripepi nominato commissario del potere esecutivo, nel caso fosse la persona medesima del ricorrente, manca la materia punibile, mentre tale nomina venendogli per niun desiderio mostrato da lui, per niuna sollecitazione, senza sua partecipazione e senza che ne abbia fatto uso, non può costituire reato a suo carico ».

Digitized by Google

Motivi dedotti da Pietro Paolo Moschella:

« Nell' atto di accusa niun fatto, niun detto, niuno scritto si cenna a carico del ricorrente. L' essere stato nominato a far parte di una commissione promotrice di volontarie offerte, non costituisce che un fatto altrui che per altro era lecito e nulla aveva di criminoso. Poichè nell' atto di accusa non si sono enunciati i mezzi di agire per esaminarne il numero, la estensione, l' efficacia, il valore, l' effetto che potevano produrre e molto meno il concerto e la conchiusione; all' oggetto si ha ragione da credere che siasi ritenuta la risoluzione di agire concertata e conchiusa come un misfatto, mentre non è così per le leggi penali ».

Motivi dedotti da Bartolomeo Griso:

« Manca, a suo carico, la materia punibile. Egli non concorse menomamente nelle deliberazioni del Comitato di sicurezza pubblica, le quali per altro non possono costituire un reato per l' intervento dell'Autorità in esso, ciò che dal Comitato si ordinava, veniva eseguito. Se poi gli si volesse imputare qualche inconsiderata espressione, sarebbe il caso di applicare lo art. 142 leg. pen. e non mai dichiarare la competenza speciale ».

Motivi dedotti da Francesco Travia e Pietro Benassai:

« Incompetenza della Gran Corte Speciale, perchè qualora fosse vero il fatto loro addebitato, menerebbe alla competenza correzionale essendo definito dall' art. 142 e non dagli articoli 123, 124, 125 e 140 leg. pen. ».

« 2. Violazione degli articoli 293 e 438 proc. pen. per non essersi, nella decisione impugnata, trascritto alcun testo di legge, sul quale essa è fondata ».

Motivi dedotti da Antonino Vita:

« 1. Violazione dell' art. 177 n. 1 proc. pen. e del Sovrano Rescritto del 16 dicembre 1823: sul conto del ricorrente non si è ritenuto alcun fatto speciale imputabile. Senza reato non vi ha pena e quindi non vi può essere competenza a giudicare.

« 2. Violazione degli articoli 120 e 123 leg. pen. La Gran Corte non poteva spiegare la sua competenza speciale per reato di cospirazione ed attentato senza che nel riguardo del ricorrente avesse accennato ad alcun fatto che potesse menare ad uno dei reati medesimi.

« 3. Violazione dell' art. 161 proc. pen. Si sono riguardati come fatti connessi gli avvenimenti successi in luoghi remoti, in tempi diversi e senza alcuna concatenazione ».

« 4. Violazione dell'articolo 31 dello Statuto e dell' articolo 91 leg. pen. per essersi riprodotti fatti seguiti nel 1847 ».

Motivi dedotti da Giacomo Longordo e Salvatore Rognetta:

« Violazione dell'art. 177 proc. pen. La Gran Corte ha ritenuto e discussi fatti avvenuti nel 1847 e cancellati dal numero dei reati ».

Motivi dedotti da Vincenzo De Domenico:

« 1. Le determinazioni del Comitato di sicurezza pubblica non offrono materia punibile; manca questa ancor più rispetto al ricorrente. Dappoichè si ha pure che egli fu uno dei nominati a raccogliere denaro pel mantenimento della Guardia nazionale, a fine di preservare l' ordine pubblico, nessun fatto però si esprime per dedursi avere egli accettato il detto incarico, averlo eseguito od almeno avere mostrato volontà di eseguirlo. Mancando quindi il fatto della esecuzione all' incarico dato, manca il sostrato al reato, e quindi non vi ha luogo alla competenza Speciale.

« 2. Violazione dell' art. 77 leg. pen. per non aver l' atto di accusa e la correlativa decisione distinto, tra molti imputati, quali sieno gli autori principali e quali i complici ».

Motivi dedotti da Filippo De Girolamo:

« Nell' accusa non vi è particolareggiato il fatto che gli si addebita a reato. Trovasi egli ravvolto nelle espressioni generali, senza precisarsi ciò che gli s' imputa. Ammesso pure per ipotesi ch' egli avesse preso parte nei fatti dell'Accusa, questi non costituiscono l' attentato o la cospirazione, e quindi manca la competenza speciale a norma dell' art. 426 n. 1, che si è violato ».

Motivi dedotti da Antonino Surace:

« 1. Pure se fosse vero il fatto, sarebbe punibile correzionalmente a norma dell' art. 142 leg. pen.

« 2. Violazione degli articoli 177 e 130 proc. pen. per non essersi precisati i fatti imputatigli.

« 3. Violazione degli articoli 293 e 438 proc. pen. per non essersi, nella decisione impugnata, trascritto alcun testo di legge sul quale dessa è fondata ».

Motivi dedotti da De Blasio Felice e Nicola, Morisani Silvestro e Vincenzo, Zuccalà Carlo, Borruto Gaetano e Francesco:

« Violazione art. 31 dello Statuto del 10 febbraio 1848 e articoli 89, 90 e 91 leg. pen. I fatti anteriori al 1848 non possono riprodursi in giudizio, e perciò non possono essere considerati reiteratori e recidivi ».

Motivi aggiunti dai difensori:

Il 17 gennaio 1850 gli avvocati *D. Giuseppe Marini Serra* e *D. Eugenio Raffaeli* presentarono nella cancelleria della Corte Suprema una memoria contenente lo svolgimento dei motivi già dedotti dagli accusati, rilevando inoltre che « Nove sono le imputazioni per le quali, se i fatti sussistessero, la Gran Corte Speciale dovrebbe procedere, ma per soli quattro fra gli accusati secondocchè rilevasi dai fatti elementari posti dalla Gran Corte ».

Altra memoria presentò, il 19 gennaio 1850, l'avv. *Nicola Magaldi* nell' interesse del ricorrente Antonino Surace.

f.) Sentenza della Corte Suprema di Giustizia di Napoli.

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA
(Camera Criminale)

(Udienza 21 gennaio 1850).

Presidenza: Cav. De Luca, V. P. — *Consiglieri:* Laudati, Sarlo, Rosati, Magliani, Mazzacapo, Spaccapietra, Gigli e Croce, commissario — *Avvocato Generale:* Gallotti — *Cancelliere:* Mola, Giudice di Gran Corte Civile — *Difensori:* avv. Giuseppe Marini Serra, avv. Eugenio Raffaeli, avv. Nicola Magaldi.

(Omissis) Considerando che la istituzione delle Gran Corti Speciali prende origine dalla legge organica del 1817, la quale è una legge fondamentale e costituisce una parte interessante del dritto pubblico del Regno. Che oltre a ciò si veggono confermate e stabilite in coerenza di detta legge con le leggi di procedura nei giudizî penali, nelle quali poi si assegnano le regole, e si precisano i casi in cui le Gran Corti Speciali spiegano la loro giurisdizione.

Che d' altra banda l' art. 83 dello Statuto pubblicato il dì 10 febbraio 1848 abolisce i Tribunali straordinarî esistenti e vieta di potersene creare in prosieguo di tempo; ma tale abolizione o divieto non può riflettere punto le Gran Corti Speciali, poichè queste sono ben diverse da quelli. È carattere distintivo dei Tribunali straordinarî od eccezionali la temporaneità, le regole ed il procedimento apposito, eccezionale, ed anche temporaneo, che si statuiscono per servir loro di norma in quel tempo stesso dalla loro creazione, mentre le Gran Corti Speciali rivestono un carattere permanente, si scorgono stabilite da leggi fondamentali e comuni, e procedono con norme certe, stabili e determinate dalle leggi comuni, val dire dalle leggi di procedura penale, dove non si osservano mai designate col nome di Tribunali Straordinarî; e però queste Gran Corti Spe-

Digitized by Google

ciali per fermo non si trovano con qualche espresso dettame abrogate dallo Statuto. Che nemmeno può argomentarsi un'abolizione virtuale delle medesime. Due estremi dovrebbero concorrere, onde ritenersene l'abolizione virtuale — 1. Che nello Statuto stesso sancita la regola che ogni giudizio, senza distinzione, dovesse andar soggetto al doppio grado di giurisdizione: — 2. E che ogni giudizio andasse espletato secondo la ritologia ordinaria e generale. Epperò non possono dirsi le Gran Corti Speciali virtualmente abolite — Che alle vedute di dritto di sopra espresse dà conforto la giurisprudenza assodata da questa Corte Suprema, a Camere riunite, la quale ha fissato con solenne discussioni di non aver lo Statuto abolite le Gran Corti Speciali.

2. *motivo:* sul mezzo anche relativo alla competenza.

Considerando, che l'art. 426 proc. pen. determina la competenza delle Gran Corti Speciali pe' misfatti compresi ne' capitoli 1° e 2°, tit. 2°, lib. 2° leg. pen.

Che gli articoli 123, 124 e 125 allogati nell'anzidetto capitolo 2° contemplano la ipotesi dell'attentato, e della cospirazione che abbia per oggetto di distruggere, o di cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale. Che l'accusa addebita ai ricorrenti, la colpabilità di attentato e di cospirazione avente per oggetto di distruggere o di cambiare il Governo, e di eccitare gli abitanti ad armarsi contro l'Autorità Reale. E la Gran Corte così definisce il fatto a riguardo di tutti gli accusati: fatto, che raccoglie dal processo, e consacra nella decisione, e li dichiara in legittimo stato di accusa, ed ordina procedersi contro i medesimi per tali misfatti con le regole speciali, ed innanzi alla Gran Corte Speciale.

Che a conoscere se bene o male si è fissata la competenza Speciale, fa mestieri volgere lo esame se il fatto esposto dalla Gran Corte siasi aggiustatamente definito, e se coincida coi suoi elementi nella ipotesi preveduta dai citati articoli 123, 124 e 125.

Che la Gran Corte nella decisione impugnata, fra l'altro narra, ed espone, che dopo l'avvenimento del 15 Maggio 1848 in Napoli, in cui le Reali Truppe vinsero i ribelli, D. Giuseppe Ricciardi muoveva dalla Capitale per Messina, già sollevata, indi recavasi a Villa S. Giovanni poco distante da Reggio, ed insieme ai Siciliani ed ai Calabresi dava il segnale di nuova cospirazione. D. Casimiro De Lieto, D. Antonino Plutino ed il Ricciardi tutto fecero per incitare i buoni abitanti della Calabria ad obbliare i sacri doveri, e ad ergersi a Governi provvisorî. D. Giov. Andrea Romeo, rivoltoso, che prendeva allora la qualità di Intendente in Salerno, per mezzo del telegrafo palesava ai Calabresi che la patria era in pericolo, ed animava tutte le Guardie nazionali a muovere sopra la Capitale. D. Domenico Antonio Muratore, in quel tempo Intendente in Reggio, annunziava al pubblico l'avviso di Romeo, e corse come fulmine la voce che le Guardie nazionali delle Calabrie dovessero riunirsi per abbattere le Reali Truppe guidate dal Generale Nunziante, per poi spingersi nella Capitale, e forzare il Monarca a concedere le ingiuste riforme allo Statuto Costituzionale. Riunivansi i rivoltosi per menare innanzi il progetto. Muratori, Griso, i germani Rognetta, Longordo ed altri cospiratori fecero sorgere la idea che il ritardo del corriere postale il dì seguente al 15 Maggio era derivato dalla scoppiata rivolta in Napoli, e girando per lo stradone di Reggio in massa, ed in glubi particolari, istigavano i naturali del paese a prender le armi ed a marciare contro il Reale Governo. D. Giov. Battista Camagna in tale occasione diceva: « *bisogna armare tutte le* « *Guardie nazionali delle Calabrie*, « *e correre sopra la Capitale per uc-* « *cidere il tiranno* » — Muratori nel 25 Maggio installava il così detto Comitato di Sicurezza pubblica, e se ne creava Presidente. Si eseguivano gli atti della cospirazione tendenti allo oggetto summenzionato. Si ordinava la formazione di due corpi di Guardia soccorsali, nominandosi i capitani; ordinava pure la formazione delle guardie nazionali a di loro senso, e si instituiva una commissione per riunire danaro, onde provvedere alle spese necessarie alla Guardia nazionale, se avesse dovuto mobilizzarsi.

Nel fine di attaccare e rendere inutilizzate le Reali Truppe comandate dal lodato Generale Nunziante, De Lieto, Plutino, Romeo e Cuzzocrea muovevano per molti comuni per riunire ed armare gente, onde servire al criminoso progetto. Parte della guardia nazionale di Reggio e della Provincia riunivasi con atto fellone su i piani della corona, non lungi da S. Eufemia, ove i demagoghi eransi eretti a Governo provvisorio, e quindi ciò che si ordinava dal comitato di sicurezza pubblica, veniva pienamente eseguito. Gli atti del sommo potere emanavansi da quella illegale riunione.

Dava fuori i suoi decreti stampati, imponeva alle Autorità costituite di cessare dalle proprie funzioni per affidarsi all'avvocato Tripepi nella qualità di Commessario del potere esecutivo — Indi si soggiunge — « *Non i* « *soli Romeo, Camagna, Muratori,* « *Plutino, e gli altri di sopra enun-* « *ciati progettavano ed eseguivano lo* « *insieme di tutti gli atti testè de-* « *scritti, ma De Blasio, Morisani.....* ». Così l'un dopo l'altro vi s'indicavano i nomi degli accusati, ora ricorrenti, che non si trovano precedentemente menzionati. Che gli elementi in reassunto discorsi e consacrati nella decisione col corredo di altre particolari circostanze mostrano non equivoca, ma sibbene troppo evidente la idea dell'attentato e della cospirazione nel reo disegno di distruggere e cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi e gli abitanti ad armarsi contro l'Autorità Reale. Or cotal fatto espresso, coincide perfettamente con la ipotesi preveduta dagli articoli 123, 124 e 125, leg. pen., che la Gran Corte con la sua decisione ha citati per determinare il carattere criminoso. Epperò la definizione assegnata al reato dalla Gran Corte non è mica in contraddizione co' fatti espressi; invece con tutta esattezza vi corrisponde; il che importa di essersi giustamente dichiarata la competenza della Gran Corte Speciale. Laonde si appalesa indubitato di non sussistere per nulla la violazione dedotta degli articoli 123, 124 e 125 leg. pen., e dell'art. 327, procedura penale.

Che non può il ricorrente Tripepi esentarsi da simile conseguenza, comune agli altri, con addurre che la nomina di commessario del potere esecutivo per non essere stata attuata, ma neppure accettata; e la Gran Corte non esprime su di ciò alcuna circostanza. Imperocchè se questo è vero, è altresì vero che non per questa sola circostanza della nomina vadasi tradotto a giudizio. Egli va considerato come tutti gli altri a parte de' fatti di sopra riportati, che offrono la ipotesi contemplata ne' ripetuti articoli.

3. *motivo:* sul mezzo che accenna alla mancanza dell'esposizione dei fatti speciali nel rapporto di ciascun accusato.

Considerando, che tal mezzo pone in veduta il vizio della motivazione in quanto al fatto. Ma è da notare che le decisioni emesse nel giudizio di sottoposizione all'accusa non sono suscettive di ricorso in via di regola generale, stabilendo la legge tre soli casi di eccezione, i quali sono: 1° Se il fatto non porti alla competenza che si è spiegata; 2° Se il Min. Pub. non sia stato inteso; 3° Se la decisione non sia stata pronunziata da un numero dispari di votanti non maggiore di cinque, e non minore di tre, art. 177 proc. pen. Or se la mancante, monca ed incompleta motivazione del fatto si rileva nel fine di muover dubbio sulla competenza, e di sostenere, che i fatti espressi non siano suffi-

Digitized by Google

cienti a fissarla, in questo caso il ricorso non urterebbe nello scoglio della irricettibilità. Si offrirebbe la eccezione prevista col N. 1° del dianzi citato art., perchè senza i corrispondenti ed analoghi elementi di fatto non si potrebbe dal Supremo Collegio ben giudicare sulla natura del reato, e perciò sulla competenza che da quella dipende. Sotto questo aspetto però si è guardata la decisione, e si è già osservato che i fatti espressi guidano alla competenza spiegata, onde non si possono affermar violati gli articoli 219 Leg. org. e 295 proc. pen. E se poi la mancanza di motivazione si riferisce ad altro oggetto, e precisamente ha vedute di merito, il ricorso vuol' essere considerato inammesibile od irrecettibile, che vale lo stesso nel senso della legge. Che da ultimo invano si deduce la mancanza de' fatti speciali di ciascun imputato; perciocchè, come si è accennato, tutti si ritengono concorsi ne' fatti racchiusi nel seno della decisione: la quale circostanza non si lascia inavvertita anche a chiarimento della dichiarata competenza della Gran Corte Speciale.

4. motivo: Sul mezzo comune a Travia ed ai due Borruto, e sull' altro comune a Camagna, De Blasio, Surace e Morisani.

Considerando, che si muove lamento per vedersi loro rispettivamente attribuita la qualità di recidivi a' primi e di reiteratori ai secondi, mentre tal qualità da essi è lontana. Ma il ricorso per motivo somigliante è irricettibile ai termini dell'art. 177 proc. pen. Ed è irricettibile allo stato per un'altra ragione: la Gran Corte non ha giudicato se sia o no la recidiva, o la reiterazione secondo l' accusa, e non poteva, non essendo il giudizio di accusa opportuna sede a farlo. Dovrà la Gran Corte elevare e decidere la correlativa quistione in esito del pubblico dibattimento con la decisione diffinitiva, dove si farà l' esame scrupoloso dell' accusa nel riscontro della difesa. È in allora, quando si dichiara il *consta* della recidiva e della reiterazione, che si ha il dritto a proporre somigliante disamina. Laonde allo stato deve il ricorso reputarsi a tal riguardo irricettibile.

5. motivo: Sul mezzo comune a Travia, Benassai e Surace.

« Considerando, che si pretende censurabile la decisione, stante la mancanza della trascrizione degli articoli su i quali va fondata.

Che per tal mezzo il ricorso si riconosce irricettibile, giusta il più volte ripetuto art. 177 Leg. proc. pen. Ma poi non avrebbe fondamento; avvegnachè l' art. 294 delle citate leg. di proc. pen., che impone l' obbligo della trascrizione del testo di legge, va inteso limitatamente alle decisioni di assoluzione, e di condanna, giusta il Rescritto del 12 Aprile 1820, e la giurisprudenza che vi ha rapporto. Veduto il mentovato art. 426 leg. di proc. pen. La Corte Suprema di Giustizia. Rigetta i mezzi riguardanti la competenza, e la pretesa mancanza di motivazione, e dichiara irricettibili gli altri mezzi. Fatto deciso, e pubblicato all' udienza in presenza del Pub. Min. il sudetto di *21 Gennaio '50.* Seguono le firme.

A di Ventotto Febbraio 1850 — Notificata la soprascritta decisione emessa dalla Suprema Corte di Giustizia al detenuto D. Giov. Battista Camagna di Reggio lasciando nelle sue proprie mani la presente copia legale consistente in fogli iscritti Num. dodici.

Lorenzo Spinelli, usciere

g, h, i) Ordinanza del Presidente Mugnozza, la quale compendia la ricusa dei giudici, la revocazione dei difensori fatte dagli accusati e la 2. sentenza della Corte Suprema di Giustizia.

Ferdinando II. Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie. Noi Lorenzo Mugnozza, Presidente della Gran Corte della Provincia di 1. Cal. Ult. 1. Veduti gli atti a carico dei detenuti;

1. D. Dom. Giov. Batt. Camagna; 2. D. Felice De Blasio; 3. D. Nicola De Blasio; 4. D. Carlo Zuccalà; 5. D. Silvestro Morisani; 6. D. Vincenzo Morisani; 7. Antonino Smeriglio; 8. D. Giuseppe Tripepi; 9. D. Salvatore Rognetta; 10. D. Nicola Giunta; 11. D. Francesco Paolo Marrara; 12. D. Pietro Paolo Moschella; 13. D. Bartolomeo Griso; 14. D. Cristoforo Assumma; 15. Francesco Travia; 16. D. Pietro Benassai; 17. D. Bruno Salazaro; 18. D. Antonino Vita, 19. D. Giacomo Longordo; 20. D. Gaetano Borruto; 21. D. Franc. Borruto; 22. D. Vincenzo De Domenico; 23. Filippo De Girolamo; 24. D. Antonino Surace; 25. D. Michele Palestino, tutti domiciliati in Reggio, accusati di cospirazione ed attentati commessi nel 1848, i quali ebbersi ad oggetto di distruggere, e di cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi, e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l' autorità Reale.

Visto l' arresto della Suprema Corte di Giustizia del di 20 marzo ultimo, trasmesso con venerata Ministeriale dell' Ecc.mo Ministro Seg. di Stato di Grazia e Giustizia del 6 corr. mese di aprile. Reg. 3. C. 1. N. 5134, con il quale il lodato Collegio Supremo ha dichiarato inammisibili, ed ha rigettato i motivi di ricusa, prodotti contro il Presidente ed i Giudici Signori Cardona, Derosa e Siciliani da quattordici dei suddetti accusati, cioè da Bruno Salazaro, Giuseppe Tripepi, Carlo Zuccalà, Giov. Batt. Camagna, Salvatore Rognetta, Pietro Paolo Moschella, Cristoforo Assumma, Francesco Borruto, Nicola Giunta, Antonino Smeriglio, Bartolomeo Griso, Vincenzo Morisani, Silvestro Morisani e Gaetano Borruto.

Vista la revoca fatta dai ricusanti dei loro rispettivi difensori, cui hanno surrogato per tutti D. Pasquale Romeo.

Veduta la deliberazione di questa Gran Corte del 12 andante mese, con la quale si è disposto che il Sig. Presidente Commario faccia notificare ai ricusanti, ed al loro Avvocato Romeo, l' arresto anzidetto, e quindi spedisca ordinanza corrispondente ai sudetti accusati, e difensori rispettivi, per ripigliarsi l' andamento giuridico, dal punto, in cui si rimase lor quando la ricusa fu prodotta.

Veduta la relata dell' usciere Don Lorenzo Spinelli della data dei 12 andante in piè dell' enunciato arresto della Suprema Corte, da cui risulta essersi data piena esecuzione alle deliberazioni della Gran Corte della stessa data.

Vedute le diverse posizioni a difesa presentate dai rispettivi difensori per parte di tutti gli accusati, nonchè le eccezioni prodotte. Fol. 1. a 70.

Vista la requisitoria del P. M. all' oggetto.

Veduti gli articoli 196 e 200 delle LL. di Procedura nei giudizi penali.

Ordiniamo all' enunciato usciere D. Lorenzo Spinelli di cerziorare tutti i sopradetti venticinque accusati, nonchè D. Pasquale Romeo, difensore scelto degli enunciati 14 ricusanti, come pure D. Giuseppe Melacrino, Don Nicola Ventrici, D. Pasquale Vitrioli, D. Francesco Mammoliti, D. Domenico Reitani, D. Antonio Barbaro, D. Agostino Casile, D. Giuseppe Bosurgi, D. Giacomo Foti, e D. Domenico Antonio Ruffo difensori dei rimanenti 11 accusati non ricusanti, cioè Palestino, Marrara, Travia, i due De Blasio, Benassai, Vita, Longordo, De Girolamo, Surace e De Domenico, perchè nel giorno di venerdì prossimo che si contano li 19 dell' andante mese di Aprile, si presentino all' udienza della Gran Corte all' ora di Legge, onde assistere alla discussione, che sarà per farsi sulla pertinenza delle posizioni, e riduzione dei testimoni laddove si trovassero eccedenti, nonchè qualunque altra deduzione prodotta.

La presente ordinanza ritorni poi a Noi con l' atto che ne pruovi l' esecuzione.

Reggio li 15 aprile 1850. Il Presidente Firm. Mugnozza.

Per copia conforme

L'Usciere Lorenzo Spinelli

Addì 15 Aprile 1850. Notificata la soprascritta ordinanza e suo contenuto al detenuto D. Dom. Giov. Batt. Camagna di Reggio, lasciando la presente copia nelle sue mani.

Lorenzo Spinelli, usciere

Avv. Giuseppe Macrì Camagna
Direttore responsabile

Digitized by Google

II. DIBATTIMENTO:

a) Atti e documenti:

Nell'aula dell' attuale Corte d'Assisie di Reggio Cal. fu celebrato il lungo dibattimento contro gli accusati, che, in sei carrozze scortate fra due ali di gendarmi e soldati, venivano tradotti dal carcere di S. Francesco percorrendo il corso Borbonio fatti segno alle simpatie ed ai saluti del popolo.

Il Presidente Mugnozza, fatto il rapporto della causa, invitò il Procuratore Generale D. Francesco Paolo Morelli a leggere l' atto di accusa. In seguito domandò agli accusati se avevano da fare osservazioni in loro discolpa.

Tutti gli accusati furono negativi, riportandosi ai propri interrogatori che furono letti dal Cancelliere Manfrè.

Poscia il Presidente dispose la lettura di sei deliberazioni del Consiglio di Pubblica Sicurezza, e di quattro bollettini del Comitato Insurrezionale di S. Eufemia che qui si trascrivono:

Deliberazioni del Consiglio di Pubblica Sicurezza

Fol. 1048. 1. Maggio 1848.

« In virtù di autorevole disposizione di S. E. il Ministro dell' Interno dei 24 decorso Aprile, si è riunita nel palazzo di quest' Intendenza la Commissione di Pubblica Sicurezza composta da Noi Intendente, e dai Signori Procuratore Generale presso la G. C. Criminale, dal Comandante la Provincia e dal Sindaco affine di venirsi alla nomina di tre notabili soggetti di questa Città degni della pubblica fiducia, amor di patria. e perizia nelle pubbliche faccende, onde far parte della Commissione medesima ai termini della su cennata Ministeriale. Quindi, ad unanimità, abbiamo nominati nel cennato incarico i Signori Cav. D. Saverio Melissari, D. Antonino Griso fu Angelo e D. Antonino Mantica. Di tutto ciò si è formato il presente verbale che venne da Noi sottoscritto, e per darsene conoscenza ai cennati individui a cura di Noi Intendente — Firmati DOM. MURATORI, F. FARINA, Ten. Colonn: F. SCORZA, A. GRISO, Sindaco ff.

Fol. 1049 — « L'anno 1848, il giorno 1. Maggio alle ore 24, si è riunito in quest' Intendenza il Consiglio di P. S. composto dall' Intendente, dal Procuratore Generale presso la G. C. Criminale, dal Comandante le Armi della Provincia, dal Sindaco, e dai notabili Consiglieri D. Antonino Griso e D. Antonino Mantica mentre il terzo notabile Sig. Melissari si è trovato leggittimamente impedito a poter intervenire. E dietro le necessarie discussioni si sono dal medesimo *prese per ora* le seguenti determinazioni:

1. Che in quanto alle persone di mal fare che di notte si aggirano a fare de' disordini, colla unione di diversi Capitani di questa G. N. si facesse un regolamento del servizio notturno della medesima, stabilendosi fra l' altro la necessità di fare per lo meno girare tre volte la città, in ore diverse la pattuglia composta di G. N. e di truppa la quale incontrando per la strada delle persone sospette dovesse trattenerli e diligenziare, ed ove indossassero delle armi proibite e non documentassero, in pronto, condurli al corpo di guardia e rimetterli l' indomani a disposizione dell' Intendente con analogo rapporto.

2. Comprendersene nel regolamento medesimo che la detta pattuglia al far del giorno dovesse perlustrare se per le mura della città si vedessero degli affissi illegali e perniciosi, dovesse defiggerli e rapportare all' Intendente indagando per quanto sarà possibile gli autori e promulgatori di essi.

3. Iscriversi al Direttore dei D. I. di aumentare il numero delle scorridoje per reprimere in mare il contrabbando, delle diverse mercanzie, generi coloniali, e sopratutto di generi di privativa, che sempre più si aumentano di giorno in giorno ne' Comuni di questa città.

4. Che l' Intendente deliberi *con le sue ordinarie attribuzioni fuori del concorso* — Firmati: L' Intendente D. MURATORI, F. SCORZA, FARINA, A. GRISO, A. MANTICA.

Fol. 1050 — « L'anno 1848, il giorno 8 Maggio alle ore 21 in Reggio. Si è riunito il Consiglio di P. S. nel solito locale, composto dall' Intendente, dal Procuratore Gen., dal Comandante le Armi della Provincia e dai notabili Consiglieri D. Antonino Griso e D. Antonino Mantica, mentre il 3. notabile D. Saverio Melissari ha continuato ad essere leggittimamente impedito.

1. Per gli avvenimenti di Seminara con l' essersi tumultuariamente ed a rumor di popolo imposta l' esazione de' Dazi Comunali ed oltre a ciò coll' essersi anche minacciata la vita a quel Regio Giudice se ardiva di fare arrestare alcuno degli autori di quel disordine; il Consiglio ha pertanto determinato di ordinare al Sotto Intendente di Palme di mandar di nuovo nel dato Comune di Seminara una colonna mobile di truppe di linea, e di G. N. sotto il comando di quei Capitani a sua scelta, per procurare l' esecuzione de' mandati di deposito spediti dal cennato Regio Giudice, e far rimettere l' ordine, e far rispettare la Legge.

2. Sulla chiamata in Napoli del Vescovo di Gerace, si è deliberato di rimettersi al Ministro dell' Interno la stampa intitolata « Protesta della città di Gerace » e dimostrargli il pericolo che vi è nell' esecuzione degli ordini per siffatta chiamata di commuoversi tutta la sua Diocesi, che forma la massima parte di quel Distretto, stante il sommo rispetto ed amore ch' essa porta al detto Prelato creduto generalmente per uomo rispettabile e di santa vita — Intendente MURATORI, FARINA, GRISO.

Fol. 1051 — « Oggi li 14 del mese di Maggio dell' anno 1848. Nel solito locale si è riunito il Consiglio di P. S., composto dall' Intendente Muratori, dal Comandante la provincia Farina, dal Procuratore Generale della provincia Scorza e dai notabili Cav. D. Sav. Melissari, D. Antonino Griso, Consiglieri d' Intendenza, a meno del Sindaco e dell'altro notabile D. Antonino Mantica perchè leggittimamente impediti. Letto l' Ufficio del Sig. Generale Comandante le Armi del 30 pross. pas. mese, il Consiglio ha deliberato: In quanto a D'Amico e Morgante di essere chiamati in questa residenza per essere redarguiti e rimproverati dal Signor Intendente. Per ciò che riguarda la venuta de' Siciliani in queste contrade si è ordinato di ordinarsi alla Deputazione di salute pubblica che nel dare a loro la debita pratica, si assicurassero colle dovute convenienze se siano apportatori di armi, nel qual caso le facessero depositare per riprenderseli al ritorno, ed in caso di rifiuto a depositarle negassero la pratica (vi sono sei versi tutti depennati). E per far noto ai siciliani questa deliberazione s' incarica il Signor Comandante la Provincia parteciparlo alle Autorità di Messina onde la stampassero in quella città e nella provincia nel modo che meglio crederanno.

2. Il Consiglio essendo venuto in cognizione di taluni susurri avvenuti contro il presente governo Costituzionale, per delle strane ed esagerate pretenzioni sparse da qualcuno male intenzionato per procurare turbamenti e rumori, ad oggetto di prevenire qualunque possibile tentativo contro l'ordine pubblico, ha deliberato ufficiarsi tanto il Signor Comandante le armi, quanto i comandanti della G. N. onde raddoppiassero, di accordo tra loro, tutta la possibile vigilanza per sedare, ove ne emergesse il bisogno, qualunque principio di disordine e turbolenza, riserbandosi il Consiglio di prendere altre deliberazioni *più energiche e precise*, ove ve ne fosse il bisogno — Firmati MURATORI, FARINA, D'AMORE, MELISSARI, GRISO.

Fol. 1052 — « Oggi che sono li 21 del mese di Maggio 1848 in Reggio.

L' Intendente della Provincia ed il Generale Palma Comandante di essa,

Digitized by Google

ad oggetto di provvevere al mantenimento dell' ordine e della pubblica tranquillità in questo capo luogo ed in tutta la Provincia ai termini dello Statuto costituzionale, e colle legali riforme che potranno regolarmente ottenersi, han creduto riunire de' notabili di questa città in Commissione, sotto la loro presidenza, ed in effetti si sono radunati, ed hanno preso le seguenti deliberazioni :

1. Che si apra una sottoscizione volontaria per fondo di cassa, da servire per qualunque bisogno che si potrebbe verificare nel senso predetto.

2. Che il Castello di questa città venisse custodito da una guarnigione di Guardia Nazionale e Truppa.

3. Restano nominati due delegati per vegliare e concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico della Città, pigliando le opportune deliberazioni di accordo col Consiglio di P. S. stabilito dal Governo.

4. Che dalle rispettive autorità sollecitamente si facessero degli Uffici a tutti i Comandanti della G. N. in tutti i Comuni della Provincia, perchè si tenessero pronti ad ogni bisogno per lo sostegno dell' ordine pubblico e del Costituzionale regime, facendo all'uopo le debite richieste per essere provveduti di ogni maniera di munizioni in cui potessero abbisognare.

5. Che dall'Autorità competente si facessero in nome di tutta la Provincia i legali rapporti perchè S. M. al più presto possibile si benigni dare nuovo ordinamento alla disciolta G. N. di Napoli, e con sollecito provvedimento stabilire il giorno della convocazione della rappresentanza Nazionale, unico mezzo per dar calma all'agitazione prodotta negli animi di tutti per le ultime spaventevoli emergenze avvenute nella Capitale — Firmati MURATORI, PALMA, FARINA,

Fol. 1053 — Oggi 25 Maggio in Reggio. Riunito il Consiglio di S. P. sotto la presidenza dell' Intendente della Provincia coll' intervento dei principali notabili di questa Città, e sotto l' esame dello stato presente delle cose politiche e di quanto abbia correlazione allo spirito generale del popolo. tutti gl' intervenuti han deliberato di emettere la seguente dichiarazione, come scopo del voto così proprio che dell' universale. Si dichiari adunque che colla maggior convinzione resti informato il governo di esser preciso proponimento, che lo Statuto Costituzionale giurato da S. M. sia mantenuto in tutta la sua pienezza salvo la riforma devoluta alla competenza del Parlamento, a quale effetto, per parte di questa città capo luogo, saranno prese e sollecitamente eseguite le misure più energiche ed efficaci senza risparmio di persona o di proprietà è per il momento per lo bene anzidetto si è determinato.

1. Formarsi altri due corpi di guardia soccorsali al corpo di guardie già stabilito al Mercato, e di questi uno al quartiere di Mesa, e l'altro al quartiere S. Filippo. restando delegati i signori Capitani della G. N. D. Domenico Mantica e D. Carlo De Blasio ed il Cittadino D. Nicola Giunta ritrovarsi i locali, e non ritrovandosi formare dei baracconi di tavole.

2. Riunirsi, a cura del Sindaco, al più presto il corpo Decurionale per esaminare il personale della G. N., onde toglier quelli che per mancanza di mezzi non possono prestare il servizio, ed aggiungere quelli che fossero stati omessi.

3. Si è nominata una commissione composta dai Signori Consiglieri d'Intendenza D. Antonino Griso, Cantore D. Domenico Grimaldi, D. Michele Palestino. D. Giuseppe Tripepi, D. Giacinto Sacco, D.Annunziato Paviglianiti, D. Carlo De Blasio, D. Paolo Moschella, D. Bartolo Melissari, D. Francesco canonico Auteri, D. Pietro Greco, D. Felice Musitano, D. Gennaro Comm. Giuffrè, D. Gaetano Monsolini, D. Luigi Sarlo, D. Pietro Musitano, D. Felice Valentino, D. Antonio Maria Furnari, D. Vincenzo Dedomenico, D. Giuseppe Genoese, D. Felice Laboccetta, D. Domenico Canonico Margiotta, D. Antonio Nesci, D. Bartolo Catizzone, D. Antonino Mantica per promuovere le volontarie offerte di tutti i proprietari, e commercianti onde formarsi una cassa per la G. N. per supplire a tutte spese occorrenti nel caso che la medesima dovesse mobilizzarsi fuori del recinto di questa Città a suo territorio. Si è ancora nominato per cassiere il Sig. D. Giovanni Sacco.

4. Mandarsi copia di questa deliberazione a tutt'i Sindaci dei Comuni della Prov.ª per fare altrettanto, onde il servizio della G. N. fosse al maggior segno attivato per ogni occorrenza, e pel caso che la medesima si dovesse mobilizzare fosse pronta la cassa per le spese necessarie della sussistenza della G. N. e di ogni altro occorrente.

5. Si approvi il regolamento inviato ai comandanti provvisori della G. N. di questa città con rapporto dei 17 andante mese coll'aggiunzione all'articolo 3. di dover la guardia trattenersi nel posto fino alle ore 24, e finchè non sarà rilevata dall altra, e così continuasse — Firmati: MURATORI, FARINA, D'AMORE, SPANÒ Sindaco ff. ed il notabile A. GRISO.

Fol. 1055 — Oggi li 9 del mese di Giugno 1848 in Reggio. Nel locale di questa Intendenza si è riunito il Consiglio di P. S. composto dal Consigliere d' Intendenza ff. da Intendente Sig. D. Domenico Spagnolio, dal Comandante la Provincia, dal Giudice Criminale ff. da Procuratore Generale D. Giuseppe Cardona, dal Decurione ff. Sindaco D. Giuseppe Spanò e dai notabili Cav. D. Saverio Melissari, D. Antonino Griso, D. Antonino Mantica, ad oggetto di provvedere su' positivi disordini che si sono manifestati in Castelvetere, in danno della quiete dell' attuale Regime Costituzionale, e dopo il dovuto esame si è deliberato.

1. Di aggiungersi alle spedizioni prese dal Consiglio di P. S. di Gerace, le altre, da spedirsi in Castelvetere per mezzo di un Vapore due compagnie di truppa e delle Guardie Nazionali di questo capo luogo sotto il Comando del Colonn. delle Guardie Nazionali Sig. D. Agostino Plutino.

2. Di approvarsi analogamente alla proposta del Consiglio di P. S. di Gerace, che dal fondo destinato per la strada di S. Iajunio si accorra alle spese bisognevoli per pagarsi le G. N. che vengono mobilizzate per la ripristinazione dell'ordine e della pubblica tranquillità di quel paese.

3. Da prelevarsi da questa cassa Provinciale D. 200 ed essere assegnate al delegato Sig. Barone De Blasio onde accorrere alle spese di mantenimento e sussistenza delle G. N. che partono, come si è detto di sopra, da questo capo luogo.

4. Di prevenirsi il detto Intendente di Palmi per mezzo del Telegrafo a non far correre per l' oggetto di cui si tratta la G. N. di quei Comuni del Distretto suddetto sulle considerazioni che per gli efficaci e sufficienti mezzi presi non vi è ora il bisogno di altro per essere ripristinato l'ordine in Castelvetere, e dispersa la banda armata di mal intenzionati — Firmati Il Consigliere d'Intendenza ff. da Intendente SPAGNOLIO. Il Comandante la Provincia PIETRO LOTOUR. Il ff. Procuratore Generale CARDONA. Il ff. Sindaco SPANÒ. I notabili GRISO-MANTICA.

Bullettini del Comitato Insurrezionale.

BULLETTINO N. 1.

Comitato provvisorio di P. S. della Provincia di Reggio

I deputati qui sottoscritti tenuta presente la protesta fatta nel Parlamento al 15 Maggio ultimo, ed atteso l' urgente bisogno di tutelare la libertà Nazionale contro un governo violatore manifesto dello statuto fondamentale e provocatore dell'Anarchia e della guerra Civile, ha risoluto di riunirsi qui in S. Eufemia, nella Casa Comunale, in Comitato permanente di P. S. per la Provincia di Reggio.

La sede del Comitato provvisoriamente qui fissata, verrà da qui in prosieguo trasferita nel capo luogo della Provincia.

Digitized by Google

Sul nobile esempio dei Comitati di Cosenza e di Catanzaro, il Comitato di questa Provincia non intende nullamente d' intervenire alle decisioni del Parlamento Nazionale in cui risiede il dritto, di formare lo statuto consentaneo ai bisogni della Nazione Napolitana. I qui sottoscritti han deliberato di volersi giovare dell' intelligenza e popolarità di quei benemeriti cittadini di questa Provincia. A conseguire il quale oggetto si chiameranno d' intorno a loro gli uomini più rimarchevoli per talento e per amor di patria di questa prima Calabria Ultra I. e ne annunzieranno i nomi in uno dei susseguenti Bollettini.

Questo Comitato prende sotto la sua tutela la conservazione dell'ordine pubblico, la sicurezza dei Cittadini e della proprietà, il rispetto delle Leggi. Forti del sostegno della numerosa brava armata di volontarj accorsi per la difesa della patria, il Comitato userà i più energici mezzi per reprimere qualunque attentato contro i dritti inviolabili del paese. S. Eufemia il 28 Giugno 1848 — CASIMIRO DE LIETO presidente provvisorio, ANTONINO PLUTINO, Segretario provv., STEFANO ROMEO.

BULLETTINO N. 2.

Comitato di Pubblica Sicurezza della Provincia di Reggio

Signore. Le compieghiamo il verbale dell' istallazione del Comitato di P. S. di questa Provincia, con incarico di estrar delle copie ed affiggerle in cotesto Comune per la intelligenza di ogni Cittadino. In ricevere la presente Ella spedirà immediatamente a questa terza divisione dell' esercito Calabrese il contingente della G. N. a di lei comando. Tale contingente deve consistere di 36 uomini armati per ogni compagnia di 200 G. N. accompagnate dall'Ufficiale corrispondente.

Ogni milite appena qui giunto riceverà il soldo di grana 30 al giorno su i quali rilascerà grana 5 al giorno per massa.

Ella ubbidirà prontamente a questo ordine sotto la sua più stretta responsabilità. Nella spedizione del contingente avrà cura di mobilizzare di preferenza i non ammogliati. Ella curerà egualmente di fare stabilire in cotesto Comune un Comitato Comunale composto di tre individui di sua scelta i quali corrisponderanno con questo Comitato superiore, riferendo non solo ciò che riguarda i volontarj e guardie nazionali di questa provincia, ma ancora suggerire tutte le riforme nella persona degli Amministratori capaci di meglio garentire e tutelare il dritto dei Cittadini — CASIMIRO DE LIETO Presidente provvisorio, ANTONINO PLUTINO Segretario provvisorio, STEFANO ROMEO.

BULLETTINO N. 5.

Comitato di Pubblica Sicurezza della Provincia di Reggio

L' anno 1848 il dì 30 Giugno in S. Eufemia — Volendo questo Comitato provvedere al buon' ordinamento del potere Amministrativo, Giudiziario e Finanziero. di questa provincia ha detiberato. 1. Che cessino interamente dalle loro funzioni l' Intendente della Provincia, i Consiglieri d' Intendenza, e i Sotto Intendenti di Palmi e di Gerace nonchè gl' impiegati tutti da loro dipendenti. I sindaci dei Comuni assumeranno il disimpegno di quanto si appartiene al ramo Amministrativo, e dipenderanno dal Commissario del potere esecutivo residente in Reggio capo luogo della Provincia.

2. È nominato Commissario del potere esecutivo di questa provincia lo Avvocato D. Giuseppe Tripepi con facoltà di scegliere due individui come impiegati.

3. L' Intendente, i Consiglieri d' Intendenza e i Sotto Intendenti che a tutto il giorno 3 dell' imminente mese di Luglio non cessassero ad uniformarsi al contenuto dell'Art. 1. della presente ordinanza, e si permetteranno di continuare le funzioni fin qui da loro esercitate a nome, o nell' interesse del governo dispotico, contro cui a giusto dritto è insorta questa provincia, saranno dichiarati nemici della patria.

4. Interessando che la giustizia abbia il suo corso i Giudici di G. Corte Criminale e Tribunale Civile nonchè i Regi Giudici continueranno ad amministrare la Giustizia.

5. Il Ricevitore Generale ed i Ricevitori Distrettuali di Palmi e di Gerace terranno a disposizione di questo Comitato tutte le somme provenienti dalle percezioni dell' imposte, e versati loro dai Cassieri dei diversi rami, dai Ricevitori ed Esattori di dazì indiretti e diretti. Qualunque trasgressione per parte loro contenuta nel presente articolo, sarà punita con la perdita dell' impiego e coll' essere astretto a pagare di proprio la somma della quale disporranno contrariamente all' ingiunzio di questo Comitato.

6. Dovendosi provvedere ai bisogni della 3. divisione dell' esercito calabro siculo, il quale combatte per la libertà della patria, questo Comitato ha deliberato, che venghi attivata la esazione del contributo fondiario a tutto il 15 di questo mese di Giugno. Gli Esattori della fondiaria cureranno la esatta esecuzione di questo articolo servendosi contro i contribuenti morosi del braccio forte della G. N.

7. Vengono dispensati dell' adempimento del precedente articolo coloro che pagano al disotto di annui D. 20 di fondiaria.

8. Questo Comitato invita tutti i proprietarì, capitalisti e negozianti di questa provincia di offrire volontariamente delle somme anche con la riserva di essere rivaluti. Un esatto stato sarà formato dei nomi di questi cittadini, che negli attuali bisogni si presteranno a soccorrere la patria.

9. Il Sacerdote D. Pasquale Cuzzocrea è nominato Cassiere del Comitato. Lo stesso riceverà tutte le somme rimesse dei Ricevitori ed Esattori diversi, e quelli risultanti dalla volontaria sottoscrizione dei cittadini di cui egli ne rilascerà corrispondente ricevo. DE LIETO, PLUTINO, ROMEO. (Tale bullettino non è legale, nè autografo, ma in carta libera.

Fo'. 1058 — **« Ai cittadini di Reggio — i Direttori delle forze nazionali della Prima Calabria Ult. »**

Fratelli — Noi non possiamo tollerare di vedervi traditi da uomini senza riflessione e senza carattere, che assumano di portare un ultimo attentato alla nostra politica libertà. Sedotti da loro voi consentite spedire una Deputazione a Napoli per implorare dal Re Ferdinando il ritorno delle cose alla posizione in cui erano all' altra del 15 Maggio. Voi avete nel vostro seno una guarnigione di *carne venduta* alle voglie di ogni dispotico capriccio. Voi avete a fronte l' infame Nunziante, ed invece di opporre le armi alle armi vi fate vincere dalle lusinghe del Generale Nicoletti per implorare ciò che vi appartenne di diritto, ciò che, se abbiamo sangue nelle nostre vene, noi dobbiamo rivendicare con la forza delle armi. I destini del popolo devono essere regolati dai suoi rappresentanti. Ve l' ha detto il Comitato di Cosenza, ve l' ha ripetuto quello di Catanzaro, ve lo diciamo adesso anche noi. Non vi è più patto tra il popolo, ed il Sovrano dopo gli esecrabili eccidì del 15 Maggio. Ogni patto venne infranto dalla mitraglia e dal fuoco micidiale della soldatesca reggia e dei feroci Svizzeri. Noi vogliamo sostenere i dritti del popolo affidati all' onnipotenza della Rappresentanza Nazionale. Noi forti nel concorso di volontarì armati, che ogni giorno corrono e si riuniscono a noi per la redenzione dell'onore della nostra provincia sosterremo i sacri ed inviolabili dritti del popolo. Chiunque si astiene è nemico di noi e nemico della patria, e come tale sarà da noi ritenuto.

Se il Generale Nicoletti avesse voluto sentire i voleri di Soldato, e di Cittadino sarebbe volato a raggiungere i valorosi suoi compatriotti Co-

Digitized by Google

sentini, quando questi aiutati da valorosi e generosi Siciliani sperdevano la vile soldatesca, che contro di loro aveva spedito da Capri il Borbone di Napoli. Nicoletti aveva perduto già della sua riputazione quando abbandonava Pescara, l'armata che ancor gloriosamente combatte per la redenzione della terra Italiana. Nicoletti, invece di difendere la libertà, preferisce ribadire le catene dei consulenti papali della I. Calabria. Nicoletti, facendosi strumento di tirannia vorrebbe egli ambire la sorte dei nemici della patria? Non vi è più tempo a transazione tra il tiranno ed i popoli. Noi combatteremo per la libertà. Coloro che si sono attentati di disonorare la Calabria Regina prostrandola a piè di un trono lavato di sangue di tante vittime innocenti, han procurato la nostra giusta sorpresa Voi vi facevate sedurre da coloro che attentavano di accendere tra noi la guerra civile ordinando alla G. N: di venire a combattere la nostra impresa. Voi vi facevate carpire un documento che pruoverebbe quel che non è, nè nella vostra mente, nè nel vostro cuore; mentre noi sappiamo di aver meritato tutta la simpatia del popolo. Fra altri giorni il Comitato dl P. S. di questa provincia sarà convocato.

Il destino dipenderà dalle sue decisioni. Il sappiano, gli uomini ancora inchiodati al potere per dispotico arbitrio. La giustizia de' militi di questa Calabria non sarà come altre volte indulgente, sarà inesorabile.

Santa Cristina il dì 25 Giugno 1848

Firmati — FERDINANDO DE ANGELIS CRIMALDI, GIOV: ANDREA NESCI, CASIMIRO DE LIETO, ANTONINO PLUTINO, STEFANO ROMEO.

b) Interrogatorî, costituti e dichiarazioni.

(Sono compendiati nella sentenza)

c) Arringa del Procuratore Generale D. Francesco Paolo Morelli. (1)

(Udienza 24 agosto 1850).

Ragguardevole sig. Presidente
Giudici ornat. della G. Corte Spec.

« Al suon dell'arpa d'oro a divina melode accomodata, sullo spuntar dei secoli, così lo Scettrato Profeta inspirato un cantico disciolse: « E a che « fremettero le genti, e perdettersi i « popoli nel meditar follie? Si ragu- « narono le torme ree, una sola co- « munanza formarono, ferocemente ri- « volta contro *Iddio* e il suo *Cristo!* « Dissero audaci, scuotiamone il fre- « no, sconosciamone il potere, riget- « tiamone il giogo!!! Ma il forte Leon « di Giuda, il Signor de' Dominanti, « lo etemo Jeova che si ha trono il « Paradiso, scabello lo universo, co- « rona le stelle, ministri gli angeli, « eserciti i Cherubini, gli udi, gli ir- « rise, e quasi vilissima argilla al « proprio nulla ridusse » *Qui habitat in coelis irridebit eos! Tanquam vas figuli confringes eos!*

« Signor Presidente, le sublimi immagini della Davidica Epopea, non racchiudono (voi bene il vedete) che il vaticinio spaventevole de' tristissimi giorni per la mercè di *Dio* già volti, dispersi, superati; giorni antonomasticamente infernali, imperciocchè surti nel passato secolo e satannicamente destinati alla distruzione del Sacerdozio e dello Imperio, del Potere e delle Leggi, dell'ordine e della Società!

« Aprite il gran volume delle istorie, volgete, o Magistrati, il pensier fervido al tremendo 1789, rimembrate le politiche vicissitudini della Francia, prospettatevi il non cancellabile 18 brumaio, ricordatevi Napoleone, quell'Attila di Aiaccio cui sorrise fortuna e gli empî ne fecero un nume; il quale per solo egoismo, non per virtù, comechè riparatore allora dello irrompente cataclismo sociale, non si fu per altro che il propagatore dell'ateismo, della licenza, della rivoluzione, in un motto, l'organator primo della ferale catena, il cui ultimo anello vedemmo nei tristissimi tempi testè trionfati. Delle quali verità non per altro mi avvisai di far rapido cenno, se non per istabilire sin dal bel principio del mio quale che siesi aringo un vero ineluttabile, perchè noto allo universale, quello cioè, che quanto di ribaldo e di rivoluzionario accadde negli ultimi tempi nostri, non si fu che una congerie costante, un corso non mai interrotto, una catena indivisa, giova ripeterlo, le cui proscritte anella sempre tenacemente unite, si protrassero sino ai funesti giorni onde veniamo.

« Io insomma sostengo, Signor Presidente, che la cospirazione e lo attentato contra i legittimi Sovrani, con perversissima uniformità d'intenzioni, con precisa convergenza di mezzi, con perseverante intensità di relazioni tra i colpevoli di ogni luogo, comechè in isvariate sembianze, e in proteiforme guisa configurati, sieno stati membri di un sol corpo, parti di un tutto solo, e per lo volger di lustri sempre attivi e rinascenti, comechè le mille fiate repressi e soggiogati. Diverse le terre, infiniti gli attori, multiformi le scene, unico pertanto il politico dramma. E discendendo alle ultime rappresentanze, o Signori, chi è che non vegga luminosamente che i Gioberti, e i Mazzini, e i Ledrù Rollin, e gli Sterbini, e i Kossut, e i Bem, e i Saliceti, e i Garibaldi, e i Ricciardi, e i Plutini, e i de Angelis, e i Cuzzocrea, e quella turba rea che stavvi al cospetto, e i centomila altri demoni dell'anarchia, altro non formano che la unica infernale famiglia, le cui diffuse sezioni decisamente intesero ad abbattere, ad evertire, a distruggere la società dalle fondamenta, dir voglio dagli Altari e dai Troni; e non altra meta agognando che all'abbominevole comunismo, al socialismo, al ladroneccio, allo assassinio!

« Che se di tali funeste verità, oltre alle generali conoscenze, una peculiar dimostrazione occorresse, io non mi avrei che agevole il richiamarvi, o Magistrati, a' primordî delle ultime nefandigie. Ricordate, si ricordate, quel grido infame che dalle Alpi al Lilibeo proclamò la rivolta. Voi vedeste a un tratto solo non pur la Italiana terra e la Sabauda, ma la Teutonica, la Germanese, la Magiara, la Francese, la Prussiana, e poco men che tutta Europa in pari stato di turbamento di ribellione. Non esplose che una scintilla, e lo universale incendio divampò. E che altro vorrassi perchè si ritenga come dommatico, che la cospirazione e lo attentato contra i legittimi Padroni, non fu che il risultamento di un diabolico concerto tra' felloni dello universale per lunghi anni infamemente elucubrato?

« Egli non è già che accada con gli angeli di Klopstoch di spiare quasi per un diafano cristallo le umane intelligenze: sòn veri noti alla universalità, son materia da tutti toccata con mani, sono errori di cui non vi ha chi non sia funestato!.

« Se non che nel generale travolgimento, ei pareva un paradosso che il Regno delle Due Sicilie, avventurosamente dominato dal Clementissimo nipote di Luigi il Santo, del IV. Errico, del III. Carlo, del I. Ferdinando, dei mostri pur contenesse anelanti a rovesciarne il gloriosissimo Trono.

« Che se il costume e le Leggi bastati non fossero a rattenere i tristi nei proprî doveri, avrebberlo dovuto almeno i proprî vantaggi — *Entia volunt bene gubernari*, scriveva il divino Platone. E che altro restava a bramarsi, possedendo in RE adorato, in Padre amorevole un FERDINANDO II. BORBONE?

« Ma perchè alla iniquità non fosse rimasto a varcare altro spazio, a tanto Padre fu mossa apertissima ribellione, esordendovi precisamente da questa Provincia, anzi da questa istessa Città forse più che ogni altra di Regali beneficî ricolma; comechè per altro non vadano affasciati la vasta nobile maggioranza dei buoni con la lurida accozzaglia dei suoi degeneri vilissimi figli.

(1) Confr. la nota 3 a pag. 5

Avv. Giuseppe Macrì Camagna
Direttore responsabile

Digitized by Google

« E qui ben vedete o Magistrati come io già ne discenda all' arena, sponendo a voi, a questo gremito uditorio, allo universale, ciò che dal doppio processo ond' è giudizio, luminosamente ho appreso; sicchè a me con l' auso della coscienza pura, ferma, imperturbata, sia ben facile il chiedere; a voi col sentimento della giustizia costante, severa, indeclinabile il giudicare.

« A due classicissime epoche, Sig. Presidente, per breve spazio l' una dall' altra divisa, l' odierno solenne giudizio si rannoda; al memorando 1847; all' esacrabile 1848. Epoche di scorno e di orrore per coloro che vi s' insozzarono; di non peritura gloria per chi seppe abbominarle; epoche in cui due tremende cospirazioni, due infamissimi attentati si consumarono, nel deciso, pronunziato intendimento di distruggere il Reale Governo, di detronizzare il legittimo Principe, di sostituirvi una così detta repubblica, lubrico sentiere all'infame comunismo.

« Discorriamo la tremenda istoria. Tutto era fermento ascoso nelle varie regioni esterne; e in pari condizione stavansi i settarî indegni di questa Città, fiorente capo della Prima Calabria Ulteriore. Imperciocchè l' orda ribelle, che con proprio nome dirò il politico inferno, tenea sua stanza nella casa del famoso profugo Casimiro de Lieto. Quivi si assideano corifei dell' anarchia i perfidi D. Federico Genovese, i germani D. Antonino e D. Agostino Plutino, il celebre Canonico D. Paolo Pellicano, i perversi Romeo di S. Stefano. Cadea impertanto il mese di agosto 1847, quando un insolito misterioso movimento accennava a imminente bufera, scoppiata da ultimo in pochi dì. Surgea il nerissimo 2 di settembre, lorchè una turba di furibondi, inalberato il tricolorato vessillo e pompeggiando di nappe tricolorate, irrompeva lungo le vie di questa bella esterrefatta Città con furenti schiamazzi « viva l'Italia, viva la libertà ! ».

« Esaltava quegli avernali spiriti la diffusa voce dei capi ribelli Romeo già presso a giungere in Reggio con folto stuolo di armati. Un Pietro Mileto si cacciava tra quei ribaldi facendosene capo. Certo Giovanni Carrozza procedea colla bandiera della rivoluzione. Un prete apostata di S. Alessio distinguevasi impugnando con una sacrilega mano la Croce, con l'altra una pistola, tumultuosamente ripetendo, viva l' Italia, viva la libertà ! E fra mille altri orrori superflui a narrarsi quel ferale giorno tramontava. Ma nelle prime ore della seguente notte il prenomato Mileto ripigliava il movimento rivoluzionario; avviandosi con molti proseliti per il Camposanto, e quindi veniva assediato il Castello.

« Spuntava il 3 di settembre, quando D. Federico Genovese faceva toglier le armi che appartenenti a reati, stavan serbate nell' ufizio della Procura Generale. Indi a ciò d' ordine di D. Giovannandrea Romeo invadeasi la casa Comunale. E nello stormo di quei felloni primeggiava il giudicabile *Gaetano Borruto* (avanzo di forca salvato dalla clemenza di FERDINANDO II). Passavasi quindi ad occupare il Real Castello, innalzando il vessillo tricolorato non pure in quello, ma sì nel forte detto Castello nuovo e nella Deputazione sanitaria. Disarmavansi poscia le Reali scorridoie : e distinguevasi in quella enormità *D. Vincenzo Morisani*. Schiudevansi le prigioni arrollando i detenuti agl' insorti, e disarmavasi la Reale Gendarmeria. Ferveano tra quei malvagi gli accusati *Francesco Travia* e *D. Francesco Borruto* (quegli alla scure del carnefice, questi all'orror della galea, dal Clementissimo Principe sottratti) non che il ridetto D. Vincenzo Morisani, *Antonino Smeriglio* e *D. Felice de Blasio*, tutti con alte grida strombazzando, viva l' Italia, viva la libertà ! In questa veniva singolarmente rimarcato il giudicabile *D. Gaetano Borruto*, infamemente istigando perchè il mezzo busto del nostro adorato Sovrano si fosse gittato nel mare; al che lo accusato *D. Giambattista Camagna*, comechè tra quei tristi, faceva lodevolissima opposizione. Così rovesciato il potere legittimo, sostituivasi il rivoluzionario onde il Governo assumeasi da de Lieto, da Pellicano, dall'avvocato Cimino e dall' ex Intendente Muratore, i quali prendeano il pieno reggimento della cosa pubblica. Ma l' alba del dì 4 settembre appariva coll' annunzio dei Reali vapori che appressavansi. Oscillavano gli scellerati fra la trepidazione del delitto e l' audacia dei disperati. A mille progetti si abbandonavano, quando al fragore delle Reali artiglierie, scorati e avviliti sperperavansi volti a precipitosa fuga.

« Signori, è questa la compendiata istoria di quel primo periodo di capitalissime delinquenze incancellabili nel gran volume dei secoli, non così per la ineffabile loro enormità, quanto assai più pel generoso perdono onde il nostro Gloriosissimo Principe consegnolle all' obblio !

« Or sarà mai un solo, cui surga vaghezza di dubbiare sulla definizione del complessivo reato ? Sino a quando il senno e le leggi si avran forza tra gli uomini pur plebei, credo di no.

« Cospirare, vuol dir, nel senso della legge, concerto dei mezzi qualunque di agire conchiuso fra due o più individui. Attentare, importa commettere o cominciare un atto prossimo alla esecuzione dei misfatti.

« Dunque un movimento apparecchiato da lungo volger di tempo, dai più feroci rivoltuosi, e da ultimo esploso colla più veemente perfidia, surto, pregredito, compiuto colla sovversion plenaria del governo legittimo; coll' innalzamento del rivoluzionario, sino alla matematica evidenza dimostrasi non altramente che per una vera cospirazione e per attentato ai termini degli articoli 123, 124 e 125 delle LL. PP.

« Solo rimane a stabilirsi chi dei giudicabili risponder debba alla giustizia punitrice de' prenarrati eccessi; e quale il grado di sua colpabilità.

« E qui con luculentissime pruove, o Magistrati, vi assicura il doppio processo che campeggiarono in quelle orribili scene, come testè vi esposi, D. Francesco Borruto, Francesco Travia, D. Gaetano Borruto, D. Giambattista Camagna, Antonino Smeriglio, D. Felice de Blasio e D. Vincenzo Morisani.

« Intorno a' primi tre non accade muover verbo : un solenne giudicato (io già vel dissi e il discusso documento delle perquisizioni lo attesta); un solenne giudicato. la cui esecuzione fu impedita dal cuor Generoso del RE N. S., gli costituisce colpevoli dei gravi misfatti come già la Commissione Militare allor dichiarolli. E per D. *Giambattista Camagna* ? Senza dubbio, Sig. Presidente, ei fu tra quei tristi; e ciò solo basterebbe perchè ei fosse pur delinquente.

« Ma dopo che sino alla evidenza è rimasto provato che egli il Camagna, anche nel fango in che avvolgeasi, resistette nobilmente al perfido D. Gaetano Borruto, impedendogli che il busto del nostro Amatissimo Sovrano e Padre fosse gittato nel mare, chi è mai di voi che per gli orrori di settembre 1847 si fiderebbe dichiararlo colpevole ? Sia qualunque il suò immischiamento tra quei malvagi, il bel tratto testè menzionato fa sentirmi il coscienzioso dovere di chiedere per esso alla vostra giustizia un solenne non costa — L'accusa ponea nel novero dei misfattori del settembre 1847 D. Silvestro Morisani. Ma colla religione che mi è propria deggio pur confessarlo : per questa parte nulla pruova discussa surregge l' accusa; quindi giustizia impone che pronunziate anche per costui il non consta — *actore non probante, reus absolvitur*.

« Quanto poi ai nominati Antonino Smeriglio, D. Felice de Blasio e D. Vincenzo Morisani, eglino fur manifestamente partecipi delle discorse i-

Digitized by Google

niquità, sì perchè uniti alla massa ribalda nelle operate nefandezze, seguendo il repubblicano stendardo; sì per le pronunziate voci nefande « viva l'Italia, viva la libertà!

« Ma, o Signori, basterà questo solo perchè gli stessi si rimangono provati autori di cospirazione e di attentato diretto a distruggere il Governo? Senza intertenervi per le lunghe, dirovvi di no; conciosiachè i legali estremi io non ravviso da convincerli di sì gravi misfatti. Sento per altro a tutta coscienza, che dessi vi furon complici, sicuramente non necessarî, essendo chiaro che in tanta massa di perduellioni, anche senza il loro intervento i reati anzi espressi sarebbero stati commessi.

« E quì la parte prima dei miei doveri rimanesi assoluta. Vengo alla seconda. *Paulo majora canamus!*

« Quando i nostri tardi nepoti svolgeranno le pagine registratrici dei prenarrati orrori, io mi avviso che desistendo essi dalla progressiva lettura, si convinceranno precocemente che alla vista degli operati eccessi e della riparatrice Clemenza di FERDINANDO II., più non fosse nei possibili che albergassero felloni nel Regno delle due Sicilie; sibbene una eletta famiglia di sudditi amorosi, grati, resipiscenti. E tutto naturale ei vuol dirsi il concetto, imperciocchè *beneficia etiam ferae sentiunt!....* Ma oh come ne rimarranno ingannati! Sì, le più feroci belve sentono la sublime forza del beneficio; ma i settarî diabolici, ma i perfidi unitari italiani, ma i comunisti del 1848 ma i Borruti, ma i Travia, ma i Tripepi. ma i Griso, ma i Zuccalà, ma quello stuolo di sciagurati che vi stanno al cospetto calcando gl' istintivi moti di natura e sovvertendo quanto han di sacro la religione e le leggi, non rimeriteranno il Benefattore che con nuovi attentati, che con cospirazioni feroci, oh quanto più inique e pronunziate delle antecedenti! Ed invero, nella grandezza del magnanimo suo cuore, non soddisfatto il nostro immortale Monarca dei versati beneficî, dell'amplissimo perdono conceduto ai più ribelli sudditi, uno statuto Ei concedeva ai suoi popoli, spontaneo, generoso, largo promettitore di pubblici vantaggi. Tutto era esultanza in quel di solenne..... esultanza?..... hoimè in quale orrore vo ad avvolgere la orazione mia!... Esultanza!... *ignis suppositus cineri doloso!* E questo ascoso fuoco non tardò a manifestarsi! Imperciocchè dal... apparente gioia fu ratto il passaggio al tepore, da questo a bollenti pretenzioni di altre riforme, quindi a veementi inchieste, ad audaci insolenze, da ultimo a dichiarata manifestazione di guerra al Trono e al Monarca. Così si succedeano le cose quando nel soqquadro della convulsa Europa tutto accennava alla iattura estrema già pervenuta al termine di questo fiorente Reame. Ma a monumento di eterna gloria pel nostro Immortale Sovrano, surgeva il memorando 15 di maggio 1848. E quì parmi vedere varcar le cerule vie dell' etere l' angiolo pronunziatore delle tremende parole divine — *nolite arbitrari quia pacem veni mittere in terram; non veni mittere pacem sed gladium!* Aura divina che m' ispiri, deh mi trasporta nel cuor paterno dell'adorato nostro Padrone! deh mi rivela qual fiera guerra gli facciano la ingenita Clemenza tenera soccorritrice dei suoi cari suggetti, e la irrompente catastrofe che loro si appressa. Ma ti accheta, glorioso mio RE!

« È *Iddio* che pugna per te « *non pacem sed glaudium* ». Sì una strage preparan gli empî, e una strage gli atterrerà! Ti accheta, o mio RE! Per Te pugna *Iddio!...* Salve, giorno eminentemente riparatore della universale rovina! Conciosiachè avendo permesso *Iddio* che gli empî fossero pervenuti al colmo della iniquità formando ridevoli barricate, minacciando la Reggia e il Monarca; il valor formidabile delle Reali Truppe, modello raro prezioso incomparabile di fede intaminata verso l'adorato Principe, abbattè, vinse, ridusse in polvere le vili settarie falangi. Ed ecco un' altra volta ancora ridonata la pace a questa parte del Regno, sublime guarentigia della calma dello universale.

« Or dopo tanto avvenimento, al seguito di tanta sanguinosa catastrofe, in qual essere fornito pur menomamente di cuore e d' intelligenze, anzi in qual demone sarebbe mai surto il pensiero di novelli attentati, di altre infamissime cospirazioni? La natura e la ragione ne avrebbero esclusa sinanco la possibilità. Vane speranze! Chè giammai nè più efferato, nè più deciso alla distruzione del RE e del suo trono fu visto estollersi il mostruoso colosso dell'anarchia.

« Inorridite, o voi che mi ascoltate!

« Muovea da Napoli il capo ribelle D. Giuseppe Ricciardi: perveniva egli in Messina, dove concertato con quei perfidi il piano della rivoluzione, gittavasi in questa Provincia, precisamente in Villasangiovanni: quivi un convegno adunavasi dei principali ribelli siciliani e calabresi: vi accorrevano i notissimi de Lieto e Plutino; e tutti decideano la instituzione di un Governo Provvisorio.

« In questa il famoso D. Giov.Andrea Romeo, Intendente allora in Salerno, segnalava per telegrafo, *che la patria era in pericolo*, onde invitava la Guardia Nazionale calabrese a muover sulla Capitale. Instruttone appena l' Intendente di quel tempo, Muratore, non indugiava a promulgarlo, diffondendo specialmente il bisogno di armare la Guardia Nazionale per resistere alle Reali Truppe capitanate dal prode Maresciallo Nunziante, onde spingersi dappoi in Napoli ad astringere il RE S. N. a concedere le volute riforme allo Statuto Costituzionale. Avveniva allora il corrier postale ritardasse il suo arrivo; e di ciò profittavano tra gli altri accusati *D. Bartolo Griso* e *D. Salvatore Rognetta* per ismaltire la scoppiata rivoluzione nella Capitale, epperò la urgenza di accorrervi armati. Uno stuolo adunavasi sul Palazzo di questa Intendenza, e quivi il giudicabile *D. Nicola Giunta* pronunziava le infami parole « bisogna armare tutta « la Guardia nazionale delle Calabrie, « correre sulla Capitale, uccidere il « tiranno qual traditore e fautore « dello avvenimento del 15 di mag« gio. » Indi a ciò volgendo il 25 di maggio 1848, l' ex Intendente Muratore adunava sotto la sua presidenza il Consiglio di Pubblica sicurezza. Una deliberazione a pieni suffragi rendeasi, in cui precipuamente leggesi.

« Fatto esame dello stato delle cose « politiche e di quanto abbia corre« lazione *allo spirito generale del* « *popolo*, tutti gl'intervenuti han de« liberato di emettere la seguente di« chiarazione come scopo del voto « così proprio che della universalità.

« Si dichiara adunque che con la « maggior convinzione resti informato « il Governo di esser deciso proponi« mento che lo statuto costituzionale « giurato da S. M. sia mantenuto in « tutta la sua pienezza, *salvo le ri« forme devolute alla competenza del « Parlamento;* a quale effetto per « parte di questa Città Capoluogo sa« ranno prese e sollecitamente ese« guite le misure più energiche ed « efficaci senza risparmio di persone « e di proprietà ».

« Seguivano altri articoli ma importa menzionar quello *della istituzione di una cassa per le volontarie offerte per la Guardia nazionale nel caso di doversi mobilizzare fuori la Città e il suo territorio;* onde si nominarono coloro destinati a questuare.

« Impertanto la deliberazione veniva eseguita: armati felloni della Guardia Nazionale di Reggio e della Provincia si recavano ad armeggiare contra le Reali Truppe su' piani della corona: la questua per soccorrerli si adempiva: in S. Eufemia istituivasi un Governo Provvisorio, dal quale si disponeva che le autorità legittime cessassero dalle lor funzioni affidan-

Digitized by Google

dole allo accusato D. Giuseppe Tripepi *Commessario generale del potere esecutivo.*

« Da ultimo il trionfo de' Reali Eserciti poneva gloriosamente nel nulla il colosso infame della rivoluzione.

« Signori, è questa la seconda parte, la terminativa scena del dramma politico che ci occupa. I fatti semplici sono questi dal doppio processo onninamente ribaditi, contra i quali non accade muover parola. Occorre ora risolver le seguenti quistioni:

« 1. La concisa esposizione delle commesse nefandezze dopo il 15 di maggio 1848, assoda ella mai il misfatto di cospirazione e di attentato per distruggere il Governo, eccitando i sudditi ad armarsi contra l'autorità Reale?

« 2. La deliberazione menzionata del 25 di maggio 1848, costituisce ella un piano di cospirazione; e nell' affermativa, questa si ebbe effetto?

« 3. Qual parte si ebbero gli accusati nei discorsi misfatti? Di che eglino risponder deggiono alla giustizia punitrice?

« *Onoratemi, o Magistrati, della vostra profonda attenzione.*

Sulla prima

« Signor Presidente, nulla è più arduo quanto dimostrar la cosa dimostrata, imperciocchè la lucidità del vero esclude lo attrito della disquisizione. Non pertanto, se vi dimostrai dalle prime, che i perduellioni di tutti i luoghi non sono che unica famiglia; se i loro movimenti sin dal 1789 furon in tutta continuazione progressivi; se quanto di orrendo qui operossi e pel tempo e pel modo e per lo scopo fu tutto convergente nella rivoluzione della universalità onde distruggere i Troni; se riunironsi armati; se questuossi per soccorrerli; se al campo si andò a stormo per combattere contra le truppe del Re; se i felloni non desistettero dalla infame impresa che per la sola forza trionfatrice dei Reali Eserciti..., la cospirazione e lo attentato pienissimamente consumati sono di tale matematica evidenza, che il solo proporsene il dubbio evertirebbe non pure i dommi della legge e della ragione, ma precisamente quelli del comun senso. Mi guardi il Cielo dal pensare che per un istante solo alcun di voi, o venerandi Sacerdoti della Giustizia, vacillasse dalla ferma indubitata luminosa certezza che i fatti criminosi di cui giudicate costituiscono la vera cospirazione, il vero attentato. Senza dubbio e l' una e l' altro appieno furono consumati nel senso degli articoli 123, 124 e 125 delle LL. PP.

Sulla seconda

Deliberazione del 25 di maggio 1848

« Io non mi apparto, Signor Presidente, dal sillogismo logico. Se quanto operossi di rivoltuoso nello universale, non fu come vedemmo, che un sol tutto, una sola continenza, formante senza dubbio la cospirazione e lo attentato; se Romeo da Salerno segnalò *esser la patria in pericolo*, ond' ei faceva appello alla Guardia Nazionale calabrese per muover sulla Capitale; se immantinente l' Intendente Muratore rassembrò il Consiglio di Pubblica Sicurezza, dal quale decisamente, unanimemente, veementemente fu emessa la deliberazione di che si ragiona; se da questa deliberazione tutto il movimento rivoluzionario si ebbe effetto sino al concorso armato dei perduellioni a combattere le Reali truppe su' piani della Corona; ella è conseguenza logica ineluttabile che la ridetta deliberazione non può altramente definirsi che per mero piano di cospirazione. Ciò basterebbe perchè concisamente il mio assunto si rimanesse onninamente provato. Ma rinunzio al valore dello espresso argomento. Analizziamo la deliberazione nel menzionato articolo sovra trascritto dispensandomi dagli altri.

« Fatto esame dello stato delle cose politiche e di quanto abbia relazione allo spirito generale del popolo. » Dunque il consesso deliberante non è il rappresentante del potere legittimo, sibbene del popolo, il che importa nel senso legale, dei rivoltuosi. Non abbiamo adunque i Cincinnati e i Catoni, ma i tribuni della plebe.

« Avanti « tutti gl' intervenuti han deliberato di emettere la seguente come scopo del voto così proprio che della universalità. » Dunque non si dettano misure prese dal Consesso nel suo solo comizio per imperare quale autorità legale al popolo audace; ma si dichiarano i decisi voleri popolari. Dunque il consesso e il popolo tumultuante sono una cosa. Dunque passi il concerto conchiuso non fra due o tre o dieci, ma fra tutta la universalità. Ed occorre altra pruova di un vero piano di cospirazione?

« Avanti. « Si dichiara adunque colla maggiore convinzione resti informato il Governo di essere deciso proponimento che lo statuto costituzionale giurato da S. M. sia mantenuto in tutta la sua pienezza. » Dunque non si emanano disposizioni da parte del Governo del Re [nel che solo starebbe la legalità] sibbene si notifica al Governo del Re il deciso proponimento dei governati ribelli. Dunque, si ripeta opportunamente, il Consesso è il rappresentante democratico, non del Governo del Re. Ma che si dichiara, ma che si notifica? « *la decisa volontà che lo statuto costituzionale sia mantenuto.* » Dunque non si dispone per servire al Governo del Re, ma imporre al Re, *sic volo sic iubeo.* Può desiderarsi pruova più ridondante di vera cospirazione?

« Avanti. « Salvo le riforme devolute alla competenza del parlamento, a quale effetto per parte di questa Città capoluogo saranno prese e sollecitamente eseguite le misure più energiche ed efficaci senza risparmio di persone e di proprietà. » Qui poi si arriva alla cangrena! *Riforme devolute al Parlamento!* Chi glie le ha mai devolute? Chi poteva devolvere tali riforme fuori del Re? Gliele devolve il popolo, il confesso deliberante di Reggio! E qui precisamente vedesi, o signori, il vero empio scopo della deliberazione; quello stesso cioè onde avvenne la catastrofe del 15 di maggio 1848!

« Avanti. Si crea una cassa una questua per la Guardia Nazionale in caso di mobilizzarsi fuori la Città e il territorio. Ebbene dove stava nell' organico di tal Guardia Nazionale la sua mobilizzazione? Lo disponeva il consesso di Reggio colla famosa sua deliberazione! Ed a quale uopo? Lo provò il fatto: per andare ai Piani della Corona ad armeggiare contra le invitte Truppe del Re N. S.!

« Appresso la quale analitica disquisizione, Sig. Presidente, io sentirei di far onta alla vostra, alla mia dignità se altra inflession di voce mi permettessi per sostenere che sino alla più intima convinzione, sino alla matematica dimostrazione, sino alla più indubitata certezza egli si è un vero assodato, che la deliberazione del 25 di maggio 1848 formata in Reggio dal Consiglio di Pubblica Sicurezza, altro non racchiuda se non un vero infamissimo piano di cospirazione, onninamente consumata. Ed ecco perchè, o Magistrati, (giova osservarlo perchè surge dal processo), ecco perchè tutte le opposizioni si fecero al Giudice inquisitore per non fargli avere la esaminata deliberazione, bastando quella sola carta infernale per solenne pruova della orrenda cospirazione.

« Ma la settaria callidità non cede facilmente il campo.

« Si è menato grande romore dagli accusati, massime da Tripepi, e dai lor difensori, sostenendo che quel consesso deliberante si era un Consiglio di Pubblica Sicurezza legalmente instituito; che non s' [illegible] se non pel buon ordine; e che la stessa deliberazione in esame riscosse il plauso del Ministro dello Interno di quel tempo. Egli è insulto, ella è improntitudine de-

Digitized by Google

gna dei demagoghi, Sig. Presidente, ventilar tali filastrocche al cospetto di venerandi Magistrati. Sia pure che il Consiglio di Pubblica Sicurezza fu legalmente instituito, ciò a che monta lorchè egli si converti in club di feroci cospiratori?

« Aggiunse egli a questo ultimo capitalissimo misfatto quello del tradimento infame della propria missione! E il plauso del Ministro del tempo (ove sia vero), anzichè giustificare in menoma parte la carta rea e i suoi autori, danno diritto al P. M. di tradurre quel tristo quando che sia a capitale giudizio pari a quello onde siamo occupati.

« S'impera al Re, si sfrena la melma popolare, si raccoglie danaio per sovvenire i felloni armeggianti, si evertisce il Governo legittimo dalle fondamenta; e tutto ciò per virtù della deliberazione in disamina... e si dirà legale il Consesso deliberante? legali i suoi empì dettati? Oh audacia! oh improntitudine! Un consesso legale, *non sumit nec ponit secures arbitrio popularis aurae.* Ma egli sbrigliò il popolo contra il legittimo governo; egli dunque è un consesso di cospiratori.

« Conchiudo, Sig. Presidente, esser un fatto non impugnabile dal più cavilloso acume, che la deliberazione del 25 di maggio 1848, (1) resa dal Consiglio di P. S. in Reggio, nel più esteso senso della legge, racchiuda non altro che un piano iniquamente a pieni voti stabilito di conchiusa cospirazione per distruggere il Governo del Re Nostro Augusto Signore.

Sulla terza, ultima quistione
Colpabilità degli accusati

« E qui permettete, o Magistrati, che io pompeggi di certa coscienziosa iattanza. Dir voglio di un sentito credere, che meditato dapprima sinteticamente il doppio voluminoso processo del presente gravissimo giudizio; e ripassatolo quindi minuziosamente al rigido crivello della buona analisi; io mi abbia da ultimo raggiunto l' importante scopo di conoscere, senza tema di errare, gli speciali capi di delinquenza di ciascun di coloro sui quali pronunziar dovete frappoco il solenne giudizio.

« E perchè io non abusi un tempo prezioso sciupandolo in vane parole, dirò francamente dalle prime a tutta coscienza che quanto a' giudicabili D. *Pietro Benassai*, D. *Giacomo Longordo* e D. *Michele Palestino*, sul conto dei quali il processo scritto gravi indizi porgea onde fur tratti al giudizio; io non trovo un elemento solo grave, sodo, ribadito abbastanza dal pubblico esame da adagiarvi una dimanda di certa colpabilità e quindi di una condanna. Signori, il dico a trionfo della giustizia si cara al nostro glorioso adorato Monarca, io non veggo menomamente surretta l' accusa a lor carico. Ed invero per D. Pietro Benassai altro non si è rimaso assodato, tranne che nella bottega di lui molti tristi si adunavano forse discettando malvagiamente le criminose materie di quel tempo nefando; ma si è pur provato che il Benassai inchiodato dalla gotta passava i lunghi giorni nelle stanze superiori durando i suoi tormenti, e solo talvolta a gran pena discendeva al negozio; nè di un sol fatto reo si è potuto convincere autore o complice. Per D. Giacomo Longordo si conosce che egli si era nel negozio di D. Salvatore Rognetta, ricettacolo di cospiratori; e che sovente recavasi in Messina, allora terra iniqua di ribelli. Ma egli è rimasto assodato che il Longordo si era in rapporti con Rognetta nella qualità di suo scritturale; e che la gestione di lui menavalo sovente per ragion di negozio a Messina. Sarà bene un possibile che desso abbia diviso le iniquità di Rognetta, e che di alcuna laidezza siesi bruttato in Messina: ma nella mancanza di provati fatti delittuosi, sovra una mera possibilità non può dichiararsi reo e molto meno condannarlo. E quanto a D. Michele Palestino non hassi che la nomina di lui tra' questuanti per soccorrere i ribelli; ma se non vi ha menoma pruova dopo il pubblico esame, che o di tal sua nomina si fu egli in alcun modo il provocatore, o che conosciutala la accolse e volenteroso ne disimpegnò lo incarico; se per lo contrario le discusse pruove sul conto di lui lo hanno stabilito per moderato, anzi riprovatore delle consumate nefandezze, comanda la legge che non possa dichiararsi colpevole.

Actore non probante, reus absolvitur. Tanto, Sig. Presidente, si avvera pei tre mentovati Benassai, Longordo e Palestino. Sin da ora dunque per costoro io chieggo il non consta.

« E che dirò poi degli altri giudicabili? Nulla più che lo assodato dal doppio processo. E il doppio processo che assicura? *Omnia maledicta!* Tutto il peggio, o Magistrati! Son dessi tra' primi nemici del Re N. S.. malvagi, perfidi, nel più esteso valor della voce. Mostri avernali solo ripartibili nelle svariate bolge dell' inferno, felloni indegni solo divisibili tra cospiratori e complici! Tremenda verità, o Signori, di cui mi rendon fede i rispettivi fatti che io ritengo da pruove splendide più che meridiana luce. Nè mi si obbietti, Signor Presidente, il cozzar delle svariate deposizioni degli uditi testimoni, il fervor di alcuni, il tepor degli altri, le fatte ritrattazioni, le portate variazioni, insomma il grande attrito del pubblico esame. Imperciocchè prima cura nello studio del doppio processo quella mi ebbi di schierarmi al cospetto come in un sol quadro tutte le scritte e le orali dichiarazioni degl' infiniti ascoltati testimoni, meditandone profondamente il valore, nello intendimento di non tenere il menomo conto di quelli sia per malizia manifestamente bugiardi, sia per vilezza reticenti, sia per imbecillità varianti. Sicchè tutto il mio credere si rimane stabilito *supra firmam petram*, cioè sulle costanti precise ingenue dichiarazioni di quegli onorati, che ogni riguardo posposero al vero. Il modo, o Signori, come formarsi la soda convinzione, il fermo moral criterio, voi lo insegnate perchè maestri di color che sanno nelle penaii discipline, quello si è di cribrar la congerie degli elementi, solo ritenendone i puri, i costanti, gli assicurati. Epperò nella colluvie degli uditi testimoni, io sbarazzandomi da coloro che nulla fiducia seppero inspirarmi, tutto al contrario il mio convincimento confido negli altri, formanti quel puro novero che imperturbato e franco *honestum praetulit utili.*

« Dal complesso dei costoro detti, o Signori, egli si è luminosamente certo, che per la massima parte quei tristi sedenti alla scranna del delitto sono tutti i più decisi perduellioni, i quali si ragunarono nelle precipue conventicole dei ribelli; e che attivamente, positivamente pronunziati parteggiarono alle ultime rivolture col seguente minuzioso dettaglio.

Per D. GIUSEPPE TRIPEPI

Ei si ebbe dal sedicente Governo provvisorio di S. Eufemia la nomina di *Commissario del potere esecutivo;* conciossiachè da quel corpo insurrezionale alle autorità legittime fu comandato di desistere dalle loro funzioni. Nè tardò il Tripepi ad immettersi nello indegno aringo, imperciocchè con altri del suo calibro questuò danaio per soccorrere i ribelli armati su' piani della Corona. E fu poi eclatante lo avvenimento quando essendosi imbarcata in Reggio della carne per alimento dei prodi Eserciti del Re N. S. combattenti in Messina, con efferata baldanza impose il Tripepi che la carne fosse disbarcata, non convenendo, ei diceva, spedire alimenti alle truppe del Re N. S. e al General Nunziante, aggiungendo a tali gloriosi nomi oltraggiantissimi epiteti. In somma sino alla evidenza sta assicurato che il Tripepi si fu tra' primi cospiratori.

(1) Il testo di tale deliberazione stampato a pag. 18.

Avv. Giuseppe Macrì Camagna
Direttore responsabile

Digitized by Google

E questo in iscorcio quanto per il Tripepi emerge dal complesso delle scritte e delle orali deposizioni di (*seguono i nomi di 32 testimoni*).

Or di contro agli enunziati fatti positivi noti stabiliti, che mai si oppone, o Magistrati? Un difensivo da scena — Eccone il succo — Tripepi attaccato all' ordine; amatore sì del reggime costituzionale. ma sempre devoto alla legalità — La questua era una pratica usitata per sovvenire i bisognosi — Ei non fu neanche dove avvenne il disbarco della carne — Manifestò di non accettar la nomina datagli dal Governo insurrezionale di Commessario del potere esecutivo e simili altre filastrocche — Ma in che tutto questo traducesi? in nude assertive — E da chi pronunziate, o Signori? Egli è importante ricordarlo, poichè il vedemmo noi, lo vide la gremita udienza: pronunziate da testimoni, nessun dei quali si presentò non palpitante e scolorato, lucidamente venuti al vostro cospetto nel fermo intendimento di giovare ai colpevoli, sia per uniformità di pravi principî, sia per vilezza indegna, sia per malintesa pietade — E valga ben questa, Sig. Presidente, per ampia protesta intorno agl' improntissimi bugiardissimi discarichi sostenuti sul conto di tutti gli accusati.

Vedemmo sì, raccapricciammo, o Magistrati, quando alla dimanda, chi fosse mai uno Zuccalà, un Travia, un Tripepi, e le altre anarchiche notabilità del paese, udimmo rispondere con amplissime assicuranze di encomi profusi a' più tristi. Ma dirà alla sua volta la difesa, diranno gli accusati, perchè tanta credenza al carico tanto discredito alla discolpa? Risposta facile quanto ineluttabile. Perchè i fatti non si atterrano colle ciarle!

Per Notar D. CARLO ZUCCALÀ

È questi il più fervido cospiratore, promotore degli armamenti per combattere su' piani della corona contra le Reali Milizie, promettendo all'uopo danaio, salari fissi ed impieghi.

Nella curia di lui dopo il 15 di maggio 1848 ei tenne fervorosa conventicola, oltraggiando il Re D. G. col nome di tiranno, e concertando la distruzione del Reale Governo, sostituendovi la repubblica; concerto che con pari accanimento formavasi anche in casa dell'accusato Griso, dove Zuccalà tra gli altri recavasi.

Rendon piena fede delle reassunte enormità le complessive dichiarazioni di (*seguono i nomi di 32 testimoni*).

E di rimando, che offre mai il discarico? *Puerorum nugae!* Eccolo — Zuccalà spendeva il giorno nel disimpegno del suo notarile ufizio. Censurava chi recavasi ai piani della corona — Non accedeva in caso Griso — Era amante della costituzione, ma non cospirò contra il Governo — Nel suo studio da ultimo leggevansi i fogli per passare il tempo. Signori, a fatti di pubblica notorietà, contrapporre simiglianti deduzioni di ogni sostrato sprovviste, ella si è per mio credere la più valida conferma del carico superiormente accennato.

Per D. FRANCESCO BORRUTO

Con precisa definizione egli viene allogato tra i più fieri cospiratori. E ne diè lucida prova assidendosi nelle prime conventicole, massime nella farmacia di D. Pasquale Gatto, nella curia del prenomato Zuccalà, in quella del coaccusato Marrara, nel magazzino del giudicabile Rognetta, nella bottega del ferraio accusato de Girolamo e in casa del famoso giudicabile D. Nicola Giunta, concertando decisamente contra il Reale Governo. E pose il colmo ai fasti della sua iniquità quando si diè a promulgare che il governo costituzionale più non esistea, e che doveasi proclamare la Repubblica.

Delle quali enormissime delinquenze mi rendon certo i testimoni (*seguono i nomi di 8 testimoni*).

Ma di contro surge un discarico — Udiamolo. Francesco Borruto si era un incapace a tali eccessi (mentre fu tra' gl'insorti in settembre 1847, vedi sfrontatezza! Egli si fu infermo per circa sei mesi da marzo 1848 — Reduce dal suo esilio per gli eccessi del 1847 si mantenne tranquillo (mentre fu visto in tutte le indicate orgie cospiratrici!) Signori, sarebbe ben poco se vi chiamassi solo allo scherno di un sì ridevole difensivo; ma io ne traggo profitto perchè consideriate da questo il valor generale dei discarichi!

Per FRANCESCO TRAVIA

Si è questi un degli archimandriti felloni del 1847 condannato al supplizio estremo — Ma quasi ciò non bastasse, dopo il 16 maggio 1848 fu egli tra' i principali cospiratori, istigò ardentemente a partire pe' piani della corona contra le Reali milizie, offrendo salarî, ed all' oggetto si condusse in Pellaro.

Surge tutto ciò dallo insieme delle deposizioni di (*seguono 17 nomi*).

E il discasico a che riducesi? In gratuite negative dei fatti stabiliti, ed in futili assertive, che Francesco Travia fu sempre inteso a' suoi affari; che non istigò la partenza pei piani della Corona; che da ultimo reduce dallo esilio durato per gli eccessi del 1847, si addisse a procurarsi la sussistenza assistendo alle gabelle — Sig. Presidente, oltre alla inattendibilità di fanfaluche le quali si rimangono in polvere alla sola potente deduzione dei fatti assodati, vedete se egli è mai verosimile, che un deciso cospiratore dagli esordî della rivoluzione, cioè sin da Settembre 1847, onde fu condannato alla morte; divampando poi la feroce anarchia nel 1848, val dire dopo pochi mesi, siasi egli rimasto tranquillo e indifferente — Deh non si insulti sì audacemente la ragione, il buon senso, la verità! Ripeto il mio concetto — guardate, o Magistrati, quanto e qual sia il valor dei discarichi!

Per D. NICOLA GIUNTA

Sino alla evidenza è stabilito per uno dei più ardenti cospiratori — Promosse fervidamente la partenza dei ribelli pei piani della corona; nella galleria della Intendenza dopo il 15 di maggio 1848 assiso tra' ribelli ferocemente pronunziò « bisogna armare « le Guardie nazionali delle Calabrie, « muover sulla Capitale, uccidere il « tiranno qual traditore e fautore « dello avvenimento del 15 maggio « 1848 » — E realmente dopo due o tre giorni da tal'empio discorso partì per Napoli sicuramente per concertare co' cospiratori di quella Capitale in convergenza dei manifestati sentimenti — La casa di lui si fu un club di rivoluzionarî e non tralasciò di giorno e di sera di conferirsi alla conventicole del Notar Zuccalà, e in quelle di Griso e di Rognetta. Più, si ebbe corrispondenza co' ribelli di Messina da chi ricevette in casa munizioni da guerra.

Rimanesi questo cumulo di misfatti assicurato dalle complessive dichiarazioni di (*seguono 24 nomi*).

A fronte di tal treno poderoso inespugnabile di precisi fatti deposti da folto numero di testimoni, non si è mancato di ardimento per produrre un difensivo — Ebbene approfondiamolo.

Nel tempo del discorso che dicesi tenuto da Giunta sulla Intendenza, egli stavasi a Napoli (mentre sta provato che vi andò due o tre giorni dopo un tal discorso). In sua casa non si cospirò; anzi stette alla fabbrica della seta non ad altro inteso che a quell' opificio, nè si ebbe corrispondenza coi rivoluzionarî della Sicilia [mentre fu visto l' andirivieni dei cospiratori in sua casa, e recarsi il Giunta nelle più ardenti unioni di rivoltosi] — Nella curia di notar Zuccalà fu per istipolar atti notarili [mentre in tal curia non si facea che cospirare, e poi siffatta stipolazione importava una frequenza di accessi di giorno e di sera! E le gite poi alle conventicole di Griso e di Rognetta?] Giunta fu sempre dal pubblico tenuto

Digitized by Google

per attaccato all' ordine (dopo che un immenso numero di testimoni lo assicura ardente rivoluzionario!) Alcuni che contra lui han deposto gli sono nemici (dopo che tutti i testimoni lo proclamarono fervido anarchico!)

Signori, chi è che non vegga in tal discarico la disperata posizione di un naufrago che in mancanza di ogni ausilio, di ogni tavola di salvezza, stringe l'aria nel pugno, ma l' aria nol sostiene ed ei miseramente pere? — Tale si è D. Nicola Giunta!

Pel Sacerdote Don CRISTOFARO ASSUMMA

Costui (inorridite, un Sacerdote!) costui fu tra' principali promotori della rivoluzione — Cospirò ardentemente per abbattere il Reale Governo — Istigò la partenza degli armati contra le Reali Truppe sui piani della corona. Per le pubbliche vie e nei club dei giudicabili Griso, Zuccalà; Marrara e Rognetta caldeggiò per la rivoluzione. Si adoperò alla questua per soccorso dei ribelli. Finalmente nel rione di S. Giorgio, inalberò la bandiera tricolorata, proclamando «viva la libertà, viva la repubblica! »

Emerge luminosamente questo fascio di orribili eccessi dallo insieme delle dichiarazioni di (*seguono 20 nomi*).

A fronte di tal muro di bronzo, si avanza l' argilla del discarico, improvvisando — Assumma è un buon Sacerdote (lo provano i fatti assodati!) — Riprovò la partenza dei piani della corona [dopo averli a tutta possa eccitato!] — Egli si ha ottima opinione (certamente tra quelli della sua setta) — Da impiegato all' Orfanotrofio disimpegnò i suoi doveri senza far discorsi sediziosi (li fece *coram populo!*) — Fu da Griso per trattar del pane perchè Griso era amministratore — (e nelle ree unioni di Zuccalà di Rognetta di Marrara perchè vi andò?) Vale questo discarico quanto i precedenti.

Pel Sac. D. BRUNO SALAZZARO

Questi è definito dalla voce pubblica per fervido cospiratore, ma di ciò non vi ha pruova certa; sta per altro assodato di aver egli promossa la partenza pei piani della corona per combattere le Truppe Reali; di aver somministrato armi a' felloni e di aver così partecipato al movimento insurrezionale del 1848.

Tanto risulta dal complesso delle dichiarazioni di (*seguono 4 nomi*).

Il difensivo esclude affatto l'accusa; ma rimanendosi nelle facili assertive dei prodotti testimoni, il carico non si ha il menomo infralimento.

Per D. BARTOLO GRISO

A preferenza di ogni altro dei giudicabili costui è convinto per principale cospiratore — La casa del Griso si fu conventicola di cospiratori — In una sera poco dopo il 15 maggio 1848, essendo ritardato lo arrivo della posta, il Griso alla testa di uno stuolo ribelle per lo stradone di questa Città pronunziò « che in Napoli era accaduta la rivoluzione e che bisognava correre tutti armati verso la Capitale contra il Governo » — Da ultimo eccitò la partenza dei ribelli pe' piani della Corona contra i Reali Eserciti.

Rimangonsi assodati gli espressi fatti dalle riunite deposizioni di (*seguono 18 nomi*).

Surge per altro audace un discarico, valevole quanto chi con un fragil velo volesse ascondere l' astro maggiore — Si osa negare la riunione criminosa in casa del Griso — Dicesi incapace perchè storpio con una gamba a camminar per lo stradone — Si assume ottima la sua opinione — Insomma tutto il carico si asserisce bugiardo.

Signori, sentirei veramente rossore di impegnarmi a confutare un discarico di tal nullità — *Singulos contingit fallere vel falli non omnes*, dicea Plinio a Trajano.

A fatti luculenti notori indubitati, contrapporre improntissime assertive, questo non può convertirsi che nella dimostrazione della deplorabile immoralità dei tempi sovvertiti dalle calcate rivolture.

Aperte menzogne, sfrontate imposture, audaci attacchi alla verità; è questo il discarico di Griso.

Per D. GAETANO BORRUTO

Questi è un antisignano dei cospiratori del 1847, dannato nel capo: costui si distinse allora per le insistenze di gittarsi al mare il busto del RE N. S. Ma a ribadire le sue iniquità, fu tra i più bollenti cospiratori del 1848 dopo la catastrofe del 15 di maggio — Fu nel massimo movimento coi rivoltosi irrompendo contro il Reale Governo — Primeggiò ne' club di Zuccalà, di Marrara, di Rognetta e di Giunta.

Tanto pienamente attestano le complessive dichiarazioni di (*seguono 5 nomi*).

E un altro eloquente testimone in tutti i giorni del dibattimento ha deposto la iniquità del Borruto, quello cioè del suo costante silenzio e del volto sempre ripiegato al suolo, senza muovere un accento solo mentre tutti han parlato; tanto il delitto atterra il delinquente!

Ciò non pertanto la difesa gli ha prodotto un discarico. Oh non lo avesse prodotto! Si dedusse la sua gita in Napoli; il trattenimento fattovi durante le rivolture di Reggio; e il ritorno in questa Città dopo che eran cessate. Si cercò scaltramente provar la coartata con un certificato della Prefettura di Polizia. Conobbi la furba escogitazione, degna del suo autore, epperò ne chiesi e voi ne ordinaste il rigetto; passandosi a me quel foglio per chiarire il vero. E l' ho chiarito, col risultamento che un tale a nome di Gaetano Borruto chiese e si ebbe quel certificato; e che gli estremi della gita del Borruto in Napoli e della partenza per Reggio, non escludono menomamente che egli in quello spazio siasi qui recato senza foglio di passaggio in quei tempi nefandi; che anzi surge chiaro da tal certificato la frode di Borruto e del suo difensore per supplantar la giustizia. Dicea ben io adunque testè: oh non avesse mai prodotto quel discarico, per lo quale invece rimanesi il carico ineluttabilmente stabilito!

Per D. F. PAOLO MARRARA

Assicura per costui il doppio processo, essere un notorio che ei si fu tra' capi cospiratori, imperciocchè nella conventicola tenuta nella propria curia, in quella di Zuccalà, dei fratelli Marano di Messina, di Griso, ed in altre, promosse ardentemente lo arrollamento dei felloni pe' piani della corona ad armeggiare contra le Reali Truppe guidate dall'Invitto Maresciallo Nunziante, la fornitura delle armi, la promessa d' impieghi, lo stabilimento di salarî e ogni altro più efficace mezzo di seduzione; e da ultimo pervenne pubblicamente a promulgare che il Governo costituzionale era finito, e che si dovea proclamare la repubblica.

I quali tremendi estremi vengono fermamente assicurati dalle congerie delle dichiarazioni di (*seguono 14 nomi*).

Impertanto dopo il presidio di tante pruove a carico, non si è mancato di puerile sfrontatezza nel proporre un difensivo, il quale riducesi nelle facilissime assertive che Marrara si ritirò a Pellaro (ma non si è potuto tacere che se ne allontanava ogni 6 o 8 giorni): che ei disbrigava nella sua curia i proprî affari (ma non si è escluso che siasi condotto in altri luoghi); che insomma ei riprovò l' eccedenze del tempo (ma tutto ciò in aeree deduzioni).

Or al conflitto del carico gigante poggiato su fatti precisi positivi determinati, e del difensivo pigmeo; non dissi ben io, Signori, esser tutta puerile la enunziata difesa?

Anzi sono di credere, che questa al profondo criterio del Magistrato si è il miglior sostegno della pruova fiscale.

Per D. SALVATORE ROGNETTA

Dal succo delle pruove emerge che il Rognetta notissimo per sentimenti

Digitized by Google

di avversione al legittimo Governo del nostro adorato Sovrano, ragunò compagni delle sue ree tendenze nella propria bottega formandone una conventicola; che non mancò di stimolare la gita dei ribelli a' piani della corona; e che in una sera dopo il 15 di maggio 1848 per lo stradone di questa Città fra una turba di perversi guidati dal giudicabile D. Bartolo Griso univa i suoi pazzi detti a quelli del Griso e di altri, che per non essere arrivato il corriere postale, si era di certo scoppiata in Napoli la rivoluzione onde dovea corrersi armati sulla Capitale contro il Governo.

Tanto assicura il sunto delle unite deposizioni di *(seguono 16 nomi)*.

Surge nondimeno asiatica discolpa reassumibile in questi essenziali estremi: che il Cav. Barilla si è un suo nemico per avutesi contese giuriridiche quindi mendaci i suoi detti (ma chi è mai che abbia smentito le cose da Barilla deposte? nessuno:) che ei non fu visto con Griso per lo stradone ne' sovrariferiti eccessi [ma che non li abbia visti uno o due testimoni, non è certamente dimostrazione che menti colui che disse averli veduti:) che ei diè del danaio per servizio del governo, onde la induzione che vi era devoto [ma Rognetta si era un negoziante, il quale sicuramente non avrebbe trascurata la buona occasione d'impiegare il suo danaio per trarne un guadagno, massime dandolo al Governo che non poteva venirgli meno). Questo fatto adunque, che è il solo assodato, se prova lo accorgimento del Rognetta nel fare i suoi interessi, non lo scagiona per altro in alcun modo da' reati di che si rendette colpevole — Altre filastrocche par si deducono: ma non tornerebbe se non a mera iattura di tempo il confutarle.

Per FILIPPO de GIROLAMO

Stabilisce a chiare note il doppio processo che il de Girolamo istigò dei soldati congedati a non più servire il Re N. S., chiamandolo Marianazzo Nerone, ma invece a partire per combattere contra le Reali truppe sui piani della corona ed in Messina: che lo stesso si assise tra i rivoltuosi nella farmacia di D. Pasquale Gatto e nella bottega del barbiere Giuseppe Panzera spacciando lo arrivo dei francesi che avrebber comandato e il massacro dei realisti.

E tutto ciò sta assodato complessivamente dalle dichiarazioni di *(seguono 6 nomi)*.

La difesa pone: — Che da maggio ad agosto 1848 il de Girolamo fu infermo; ma contra i fatti assodati dee concludersi che o tutta falsa è la infermità, o che fu tale da non averlo ostacolato ai fatti criminosi — Che fe de' lavori del suo mestiere di ferraio per la Cittadella — Ciò non prova altro se non la cura di lui per trar lucro dall' arte propria — Che talun testimone il quale depose contra lui gli era nemico — nessuno per altro ha saputo smentirne i detti; ma degli altri uditi testimoni che si è escogitato per infralirne la credibilità? nulla — Dunque la pruova a carico si rimane trionfatrice.

Per D. VINCENZO de DOMENICO

Dal buono esame delle discusse pruove si rimane certo che questi si fu uno degl'istigatori alla partenza contra le Truppe Reali con promessa di impieghi, onde difendere la infame impresa dei ribelli, ch' ei chiamava la santa causa; che si unì co' felloni nella bottega dei fratelli Marano ed altrove discettando contra il Reale Governo: che spedì il figlio pei piani della corona: ed emerge al piano di cospirazione, ossia dalla deliberazione del 25 di Maggio 1848, che il de Domenico fu notato tra' questuanti per raccorre danaio a soccorso dei ribelli armati.

Risultano le esposte cose dallo insieme delle dichiarazioni di *(seguono 7 nomi)*, non chè dalla ridetta deliberazione del 25 di maggio 1848.

Di rincontro espone il discarico, che il de Domenico fu sempre ritenuto per uomo dabbene; che dispiacquesi della partenza del figlio pei piani della corona; che non fu nelle adunanze ree sovraccennate; che da ultimo assistette i soldati feriti con buona cura all' ospedale — Signori, quanto valga un siffatto difensivo a fronte dei fatti stabiliti, io mi rimango dal calcolarlo — Ne confido a voi la religiosa disquizione — Solo rimembratevi, o Magistrati, quella lettera omai renduta interessante e di ragion pubblica universale, alla cui sola prima vista il de Domenico piombò sul suolo di repente, comechè poscia riavuto dal deliquio, tremebondo e trafelato si rivolse alla sfrontatezza di negarla per sua: lettera tremenda, io dicea, perchè pruova irrefragabile della uniformità, della immedesimazione, della convergenza sentita e antiquata del de Domenico co' ribelli, di cui si è tra' primi più scellerati il famoso Casimiro de Lieto; al quale quel reo foglio diretto venne dal de Domenico; lettera tremenda, il ripeto, mercè la quale mentre sino alla matematica evidenza si rimane ribadita la grave reità del de Domenico; ne appresta a voi luminosa dimostrazione, o Magistrati di una solenne verità, quella cioè, che quanti vennero a deporre per difesa degli accusati, tutti vennero col fermo intendimento di salvarli alla base di impudentissime menzogne — E qui, permettete, o Signori, al santo zelo del mio P. M. che io ripeta ciò che altra volta accennai — Due schiere offre sventuratamente il paese, cioè una di decisi perversi, e questa invero la forma minoranza; un'altra di non perversi, ma vergognosamente timidi a sostenere il vero al cospetto di quei malvagi — Distinguevasi poi per luminosa eccezione una classe di probi fregiati di sublime imperturbabilità, ma questa si riduce a' Barilla, agli Anastasio, a' de Blasio, agli Autellitano ed a ben pochi altri i quali franchi, severi, costanti vi sostennero sul santo nome di Dio, sulla preziosità del proprio onore la iniquità degli accusati e la precisa verità da essi loro rispettivamente dichiarata.

Dopo il quale utile episodio, torno al mio assunto, che la reità del de Domenico dir si dee flagrante, certa, ineluttabile.

Per D. NICOLA de BLASIO

Sta per costui provato a ribocco, che fu in mezzo a' felloni massime nella conventicola dell'accusato Zuccalà; e che fervidamente si cooperò ad arrollar persone pei piani della corona.

Ne rendono piena fede le complessive dichiarazioni di *(seguono 12 nomi)*.

Viene in campo la difesa, la quale si riduce a questi estremi precipui — Che i testimoni de Blasio sono nemici dell' accusato e altri sono di cattiva morale — Sia; ma chi ha provato che eglino abbian mentito? nessuno — Che fu da Zuccalà per legger fogli: ma da Zuccalà si adunava la orda ribelle, un club rivoluzionario — Che egli fu sempre devoto al Re N. S.: e intanto si conferiva alla conventicola di Zuccalà! — Che da ultimo il testimone Michelizzi fu subornato: ma ciò si rimase nella nuda assertiva — Il carico adunque sta inespugnato.

Per D. ANTONINO VITA

È chiaro dal doppio processo, che il de Vita fu tra gli assembramenti rei nella curia del notar Zuccalà ed altrove; e che efficacemente eccitò la partenza pe' piani della corona contra le armi Reali.

E convergentissime sono le correlative dichiarazioni di *(seguono 16 nomi)*.

Per tutto discarico si assume — Che il de Vita fu sempre moderato amatore del reggime costituzionale: ciò non esclude i fatti assodati anzidetti — Che i de Blasio gli sono avversi: ma i detti loro non sono sbugiardati — che finalmente non sedusse i soldati a non partire pel servi-

Digitized by Google

zio del Re N. S.: ciò poi è rimaso, anzichè provato, luminosamente smentito. Epperò il carico del de Vita si rimane nel suo invulnerato valore.

Per D. SILVESTRO MORISANI

Assicura il doppio processo che costui si frammischiò tra le conventicole di notar Zuccalà, dei fratelli Marano ed in altre: e che ardentemente istigò la partenza pei piani della corona, massime seducendo i contadini di Pellaro, promettendo loro tre carlini al giorno.

Di ciò rendono fede le riunite dichiarazioni di *(seguono 10 nomi)*.

Elevasi il discarico, deducendo, che egli il Morisani adì la curia del notar Zuccalà per istipular contratti — Ma, la gita per lo voluto contratto non portava la frequenza e il frammischiamento tra i felloni — Che non istigò la partenza pei piani della corona — Ma vi ha chi lo ha visto ocularmente — E finalmente altre inette ciarle si deducono tralasciobili per la precisa futilità.

Per ANTONINO SMERIGLIO

Sta per questi lucidamente stabilito, che istigò potentemente alla partenza pei piani della corona e per Messina contra le Reali Truppe; che dissuase i soldati congedati dal recarsi al servizio militare del Re N. S.; che chiamava infamemente Marianazzo Nerone, che frequentò le adunanze dei rivoltuosi nella bottega di Giuseppe Panzera e in quella di de Girolamo; che diffuse la nuova della vicina venuta dei Francesi e il massacro dei realisti, dovendo comandare i rivoltuosi.

Le quali cose vengono assodate dal complesso delle dichiarazioni di *(seguono 6 nomi)*.

Un inconcludente discarico si è pur prodotto, nella maggior parte non sorretto da alcun testimone, e da altri pel resto rimaso nelle nude assertive, che Smeriglio non eccitò a partire pei piani della Corona e che dopo le nefandezze operate da lui nel rivolto del 1847, in quello del 1848 non vi ebbe parte.

Vedesi però a colpo di occhio come il carico di Smeriglio si rimase tutto stabilito.

Per D. FELICE de BLASIO

Emerge dalle pruove discusse, che il de Blasio si adoperò per promuover la partenza dei ribelli pei piani della corona con promesse di salario; che dissuase i soldati congedati dal tornare al servizio del Re che chiamava Marianazzo Nerone; che si conferì tra' felloni nella farmacia di D. Pasquale Gatto e nelle conventicole di Zuccalà, di Marrara, di Rognetta e di Giunta, dove pubblicamente diffondevasi la cessazione della costituzione e di doversi proclamar la repubblica.

Risulta tutto ciò dallo insieme delle deposizioni di *(seguono 9 testimoni)*.

Quanto al prodotto discarico, essendo lo stesso che il sovraesposto dello accusato, D. Nicola de Blasio, non accade ripetere sulla sua inattendibilità le cose già discorse.

Per D. VINCENZO MORISANI

Il coacervo delle dibattute pruove pone in chiaro che il Morisani fu a parte de' movimenti insurrezionali del 1848; che fu tra' ribelli in casa di Griso e nelle conventicole di Zuccalà, di Marrara e di Rognetta; e che eccitò a partire pei piani della corona.

E tanto risulta dal sunto delle riunite dichiarazioni di *(seguono 14 nomi)*.

In contrapposizione del carico pienamente sostenuto dai testimoni prenominati, porgesi il difensivo medesimo che di sopra sta esposto per D. Silvestro Morisani padre dell'accusato di cui or favellassi. Valgano quindi le stesse osservazioni già presentate intorno alla sua plenaria futilità.

Per D. GIAMBATTISTA CAMAGNA

Quanto a costui sta assodato che ei dopo maggio 1848 fu nelle conventicole di Griso di Giunta, di Zuccalà, di Marrara e di Rognetta. E che eccitò a partire pei piani della Corona. Surgeva ancora che tra' rivoltuosi sul locale della Intendenza avesse il Camagna pronunziato che doveano armarsi le Guardie Nazionali delle Calabrie e correre in Napoli a uccidere il tiranno qual traditore e fautore dello avvenimento del 15 di maggio: ma l'onorevole testimone Cav. Barilla che ciò depose nel processo scritto coscienziosamente poi assicurò nel dibattimento che ei non ben può assicurare se in quel dì il Camagna stava realmente sulla Intendenza. Assodavano pure gli atti inquisitoriali che il Camagna avea annunziato lo imminente arrivo dei Francesi in Italia per instituir la repubblica; ma questo estremo dalle dibattute pruove nemmeno è rimaso abbastanza certo — Si dubiti adunque di questi due capi del carico. Ma il suo intervento nell' enunziate conventicole e lo istigamento alla partenza pei piani della corona sono fatti perfettamente ritenuti — Tanto trassi dalle deposizioni di *(seguono 11 nomi)*,

Resiste alle prove fiscali lungo discarico così reassumibile per ciò che importa confutazione al carico — Ch'ei fu l' uomo moderato — Che non istigò alla partenza pei piani della corona — Che egli allora uffizial della Guardia Nazionale prestò come gli altri servizio colle Reali Truppe — Che un Manifesto da Messina pervenne contra il Camagna perchè ostacolante la gita a' piani della corona — Che intervenne alle feste civili per le gale della reale Corte. Che non fu mai visto nelle suindicate conventicole.

Signori, evvi una collisione assai pronunziata tra l'accusa e la difesa — Chi la derimerà? Il senno del Magistrato — E qui deggio osservare, che la notoria furberia dei testimoni del generale discarico degli accusati onde superiormente vi ho favellato per de Domenico, basta essa sola perchè siate assai cauti nello adagiarvi fede — Ma inoltre quando rifletterete che i coscienziosi testimoni dell' accusa non van notati per simile pecca; quando osserverete esser fatto non controvertibile, che il Camagna non lasciò sin da' prolegomeni della rivoluzione di starsene fra gl'insorti; quando noterete ch' ei si fu ufiziale della ex Guardia Nazionale; quando considererete da ultimo che il suo non intervento nelle conventicole dei primi cospiratori e il non eccitamento alla partenza pe' piani della corona, si rimane nelle belle assertive dei correlativi testimoni, contraddette appieno dagli ingenui testimoni fiscali; da questa congerie di elementi ben meditati, voi dovrete convenir meco, che tranne le nefandissime espressioni profferite sulla Intendenza, e lo annunzio della venuta dei Francesi, tutto il resto del carico a peso del Camagna per ciò che risguarda gli eccessi insurrezionali del 1848 si rimane assodato.

Finalmente per D. ANTONINO SURACE

La buona disamina delle raccolte pruove assicura che la pubblica voce ha proclamato il Surace per un degli autori della rivolta; ma il positivo crimine stabilito a suo carico quello si è di essersi conferito nella casa di Griso, dove tra' ribelli quivi raccolti mosse parole indegne contra il Reale Governo.

E ciò surge dalle complessive dichiazioni di *(seguono 4 nomi)*.

Resiste al carico del Surace il prodotto difensivo, il quale riducesi a sostenerlo per uom moderato, inteso a' propri affari, ed intervenuto nella casa di Griso per interessi relativi a certo negozio di agrumi — Ma se un tale negozio giustifica la gita del Surace da Griso per quelle volte in cui colà viderlo i testimoni che lo deposero, ciò non esclude menomamente che in altre gite abbia il Surace sparlato contra il Real Governo, massime quando si consideri che la casa del Griso accoglieva i più audaci ribelli.

Digitized by Google

Signor Presidente, è questo il sunto del doppio processo che non fugacemente ho percorso, ma diligentemente ponderato, e con tutta religione a voi esposto — Gli elementi sono questi che dalle discusse pruove coscienziosamente ho raccolto e ripartito per la rispettiva parte a ciascun degli accusati.

Protesto a Dio Ottimo Massimo, all' Eccelso nostro Sovrano, a voi, o venerandi Magistrati, che impassibile quanto la legge che rappresento, nessuna fatica, nessuno studio trasandai onde i veri estremi si rimanessero assodati, sicchè il giudizio solenne di questo giorno (giudizio cui registrerà la istoria) altro non formi che il trionfo della giustizia.

Ed a questo scopo discendendo alla importante discettazione sul grado della colpabilità rispettiva degli accusati traendola dagli estremi sôvra espressi (estremi che con plenario convincimento ritengo ineluttabili), ragguagliando questi alle disposizioni della legge, veggo agevole quanto imprescindibile la definizione di colpevoli di cospirazione e di attentato nel fine di distruggere il Reale Governo per gli accusati Tripepi, ambo i Borruto, Zuccalà, Travia, Giunta, Assumma, Marrara e Griso.

Si certamente, o Magistrati, tutti costoro sono alla pari cospiratori e attentatori contra il Reale Governo — E chi lo sostiene? la Legge — Ella ha dettato. « L' attentato esiste nel « momento che si è commesso o co« minciato un atto prossimo alla ese« cuzione di ciascuno dei misfatti « contemplati negli articoli precedenti. La cospirazione esiste nel mo« mento che i mezzi qualunque di agi« re sieno stati concertati e conchiu« si fra due o più individui. » Ebbene, dopo la deliberazione del 25 di maggio 1848 formata dal Consiglio di P. S. di Reggio, deliberazione che a voti uniformi del consesso stabilì i più decisi mezzi per imporre al Re, per combattere i gloriosi Eserciti, per eccitare tutte le Calabrie alla mossa insurrezionale; dopo che i prenomati giudicabili istituirono infami conventicole e se ne fecer capi; dopo che fervidamente eccitarono la partenza di gente armata pei piani della corona, come infatti vi si recò; dopo che ciascuno alla sua volta proclamò la espedienza di correre sulla capitale ad imporre al Sovrano colle armi; dubiterete voi, sig. Presidente, Signori Giudici, *del concerto dei mezzi qualunque di agire conchiuso fra due o più individui?* Dubiterete *del cominciamento di atti prossimi alla esecuzione dei misfatti?* Sinchè la legge e la Filosofia si avran potere fra gli umani, egli è un impossibile!

E rivolgendomi sugli stessi dettami della Legge agli altri giudicabili (meno Surace di cui dirò peculialmente frappoco) confesso, o Magistrati, con la ingenita mia lealtà sempre alla base della giustizia santa, unico punto onde muovo e nel quale imperturbatamente convergo, confesso che non trovo nelle deliquenze da costoro consumate gli estremi segnati dalla sapienza del Legislatore per ritenerli autori di cospirazione e di attentato allo scopo di abbattere il Governo — Ed invero dalla essenziale disamina del doppio processo sta per essi assodato, che caldeggiarono le indegne rivolture del 1848, entrando ne' sinedri infami e nelle masse dei ribelli, plaudendo all' impazzata alla partenza pei piani della corona e simili altri eccessi commettendo; ma sodo elemento non trovo chè mi convinca di essersi da costoro *cominciato alcun atto prossimo alla esecuzione dei misfatti, o concertati e conchiusi i mezzi qualunque di agire* — Veggo invece e fermamente sostengo che gli stessi accusati ebbersi tal parte nè gravissimi reati di cospirazione e di attentato, da doverli senza dubbio dichiarare complici in entrambi — E poichè sostenitori degli esecrabili misfatti si furono gremiti stuoli di perversi, sicchè pur senza i giudicabili anzidetti essi sarebbero avvenuti, sento che la complicità di che si rendetter colpevoli quella siasi precisameute contemplata nel num. 4 dello articolo 74 delle LL. PP.

Quanto da ultimo allo accusato Surace, sta lucidamente assodato che lo stesso schiuse il labbro reo contra il Reale Governo nella trista adunanza dei ribelli in casa di Griso. Egli adunque in mancanza di pruove che di altri reati maggiori lo assicurino colpevole, va debitore alla giustizia di fatto pubblico ond' ebbesi in mira di spargere il malcontento contra il Governo, nel senso dallo art. 142 delle LL. PP.

Raccogliendo quindi le sparse idee, conchiudo chiedendo, o Magistrati, che la vostra giustizia dichiari:

Consta che D. Giuseppe Tripepi, notar D. Carlo Zuccalà, D. Francesco Borruto, Francesco Travia, D. Nicola Giunta, Sacerdote D. Cristofaro Assumma, D. Francesco Paolo Marrara D. Bartolo Griso, e D. Gaetano Borruto, abbiano commesso attentato e cospirazione per oggetto di distruggere e di cambiare il Governo e di avere eccitato i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l' autorità Reale.

Non consta che D. Bruno Salazzaro, D. Salvatore Rognetta, Filippo de Girolamo, D. Vincenzo de Domenico, D. Nicola de Blasio. e D. Antonino Vita, abbiano commesso i sovra espressi misfatti.

Consta bensì che dessi vi sieno stati complici per avere scientemente facilitato ed assistito gli autori principali, con cooperazione tale, che anche senza di essa i divisati misfatti sarebbero stati commessi.

Non consta che D. Silvestro Morisani, in Settembre 1847 abbia commesso nè da autore principale nè da complice attentato e cospirazione per distruggere e cambiare il governo eccitando i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contra l' autorità Reale.

Non consta che lo stesso Morisani abbia commesso tali misfatti nel 1848 da autore.

Consta bensì che in detto anno '48 vi sia stato complice per avere scientemente facilitato ed assistito gli autori principali, con cooperazione tale che anche senza di essa i misfatti enunziati sarebbero stati commessi.

Non consta che D. Vincenzo Morisani, Antonino Smeriglio e D. Felice de Blasio abbiano sì nel 1847 che nel 1848 commesso attentato e cospirazione diretta a cambiare il Governo, eccitando i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contra l' autorità Reale.

Consta bensì che in ambo le divisate epoche vi furono complici per avere scientemente facilitato ed assistito gli autori principali, con cooperazione tale che anche senza di essa gli stessi misfatti sarebbero stati commessi.

Non consta che D. Giambattista Camagna in settembre 1847 e nel 1848 abbia commesso attentato e cospirazione per distruggere e cambiare il Governo, eccitando i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contra l' autorità Reale.

Consta bensì che il Camagna nel 1848 abbia commesso complicità negli anzi espressi misfatti per avere scientemente facilitato ed assistito gli autori principali, con cooperazione tale che anche senza di essa i misfatti indicati sarebbero stati commessi.

Non consta che D. Antonino Surace abbia commesso nè da autore nè da complice attentato e cospirazione per distruggere e cambiare il Governo, eccitando i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contra l' autorità Reale.

Consta bensì che esso Surace abbia commesso fatti pubblici, nel fine di spargere il malcontento contra il Governo.

Consta che D. Francesco Borruto, Francesco Travia, e D. Gaetano Borruto sieno recidivi da misfatto in misfatto.

Consta che Antonino Smeriglio. D. Felice de Blasio, e D. Vincenzo Mori-

Digitized by Google

sani sieno reiteratori da misfatto in misfatto.

Non consta che D. Silvestro Morisani e D. Giambattista Camagna sieno reiteratori in misfatto.

Non consta che D. Giacomo Longordo, D. Pietro Benassai e D. Michele Palestino abbiano commesso nè da autori nè da complici i misfatti ond' eglino furono accusati.

E visti gli articoli 123, 124, 125, 142, 74, N. 4, 75, 78, 79, 85, 86, 34, 31, 51 delle LL. PP.. 280 e 296 della Procedura Penale.

CHIEGGO

Che D. *Giuseppe Tripepi*, notar D. *Carlo Zuccalà*, D. *Francesco Borruto*, *Francesco Travia*, D. *Nicola Giunta*, Sacerdote D. *Cristofaro Assumma*, D. *Francescopaolo Marrara*, D. *Bartolo Griso* e D. *Gaetano Borruto* sieno condannati alla **pena di morte** col terzo grado di pubblico esempio e solidalmente alle spese del giudizio.

Che *Antonino Smeriglio*, D. *Felice de Blasio* e D. *Vincenzo Morisani* sieno condannati alla **pena dei ferri per anni trenta** per ciascuno, alla malleveria di ducati due mila per dieci anni dopo espiata la pena e solidalmente alle spese del giudizio.

Che D. *Silvestro Morisani*, D. *Bruno Salazzaro*, D. *Salvatore Rognetta*, *Filippo de Girolamo*, D. *Vincenzo de Domenico*, D. *Nicola de Blasio*, D. *Antonino Vita* e D. *Giambattista Camagna* sieno condannati alla **pena dei ferri per anni ventisette** per ciascuno, alla malleveria di ducati mille per anni cinque dopo espiata la pena, e solidalmente alle spese del giudizio.

Che D. *Antonino Surace* sia condannato alla **pena della prigionia per anni cinque**, alla malleveria di ducati dugento per anni quattro e alle spese del giudizio.

Che finalmente D. *Giacomo Longordo*, D. *Pietro Benassai*, e D. *Michele Palestino* sieno messi in libertà provvisoria.

Signor Presidente, Signori Giudici della Gran Corte Speciale, il mio sublime uffizio è compiuto: Voi lo cominciate! Lasso ed infralito nelle mie forze, pur mi ride l' animo nello annunziarvi che saldo e confidente nella purezza della mia coscienza, io discendo dalla onorevole bigoncia tranquillo, sereno, imperturbato quale vi ascesi. E se un voto mi rimane a sciogliere, quello vi esprimo, che tal sia di voi quando avrete pronunciato il giudizio santo.

Ma santo, o Magistrati, non fia mai il giudizio, ove nol guidi un principio solo — Iddio e la Legge! Guai, o Signori, se una importuna commiserazione si aprisse il varco nel cuor del Magistrato come ad insidiarne la interezza! Questi sconoscendo la propria dignità, si prostituirebbe tra i più vili; calpestando il suo giuro, si unirebbe ai più indegni; manomettendo la sua missione, si mescolerebbe a' traditori. Bella figlia di *Dio* è la Clemenza, ma ella è la gemma intangibile, la proprietà esclusiva, il diritto inviolabile del Re N. S! Deh non si ardisca volgervi il guardo audace! — Demanio del Magistrato è la giustizia pura incontaminata — Deh non se ne menomi il diritto santo!

Vegga, si vegga per voi la Calabria Prima Ulteriore, lo intenda il Reame delle due Sicilie, lo apprenda lo universale: che i Magistrati di Ferdinando Secondo colpiscono il reo fin ne' più reconditi penetrali; che le passioni e i riguardi in faccia alla legge van dispersi come foglia dal turbine; che il perduellionato nella grande serie dei misfatti è il massimo, il nefandissimo, lo imperdonabile; che se una delle più belle Provincie la Reale munificenza a voi commise, voi gliela rendeste monda da' più degeneri mostri. Stampate, si stampate nei vostri cuori in eterno adamante questa verità — *Le transazioni del Magistrato in fatto di giustizia altro non sono che legali assassinii!!*

E poichè prolusi allo aringo togliendo auguste parole da' Libri santi, piacemi impreziosirlo nel suo termine col grave comandamento ai giudicanti. pronunziato dal labbro di Dio e registrato negli stessi volumi della Divina parola « *Sacrificate sacrificium justitiae et sperate in Domino!* »

(NB.) Il seguito del dibattimento e la sentenza saranno pubblicati nei fascicoli dell' annata 1899 della rivista *Nemesi*.

Avv. Giuseppe Macrì Camagna
Direttore responsabile

Digitized by Google

I Processi pei moti politici del 1847-'48

(Pubblicazione storica in continuazione dei fasc. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della rivista)
(NEMESI anno 1898, vol. I., parte IV.)

Processo contro GB. Camagna ed altri 24 (1)

GRAN CORTE SPECIALE (2)
DELLA CALABRIA ULTER. I.ª

SENTENZA

Reggio Cal. 2 settembre 1850.

(*Omissis*) Ritenuti i sopra espressi fatti, risultanti dal processo scritto e dalla pubblica discussione la

Gran Corte Speciale

Considerando che comunque le quistioni siano separatamente proposte e risolute nello interesse di ciascuno imputato, pure siccome si tratta di un reato unico, cospirazione ed attentato nei stretti termini dello articolo 123 L. penali, è forza poner mente ai svariati avvenimenti che si riferiscono a tutti ed a ciascuno dei coaccusati, abbracciando la catena dei fatti in un sol punto per dette considerazioni generali e parziali ad essi riguardanti, seguendo la dovuta cronologia dell' epoche diverse che ne segnano il sostrato.

Considerando che il freno degli elementi messi a rassegna dell' accusa per dar vita al precitato reato di cospirazione e di attentato, non è mica presidiato nel rincontro nè da dimostrazioni legali, nè da pruova completa; e più s' intenebra la sua luce, per quanto più da vicino vi si sofferma il calcolo e la meditazione. La lunga numerazione dei testimoni intesi nel doppio processo a peso di tutti gli accusati presi insieme, e ciascuno di essi separatamente dei precennati reati, se desta a primo sguardo una impressione troppo imponente, sparisce di repente al contatto sicuro dell' analisi mentre gl' indizî che ne formano il risultato, presi congiuntamente o separatamente, non si inalzano che a spurgar dubbî, dove la certezza debb' essere raggiunta. La verità non risiede punto nel numero dei testimoni, ma nella imponenza dei fatti che depongono, nello accordo di essi, e nella fiducia che spirar debbono al magistrato.

Considerando che i progressi della scienza penale, ed i saggi provvedimenti presi dai legislatori di tutt' i tempi e di tutte le nazioni, e principalmente dal nostro Augusto Signore e Monarca per l' immegliamento delle Leggi che garentiscono la Sicurezza Sociale, varrebbero come la voce che si eleva nel deserto, se il magistrato, cui dal Sovrano si affida il deposito Sacro delle Leggi, potesse mai o per mal' intesa pietà, o per zelo inopportuno, o per qualunque passione diversa, transiggere sulla importanza delle pene, e sulla severa persecuzione dei malvaggi; od altrimenti confondere l' innocenza colla colpa quando le pruove non si prestano ancora al compimento del giudizio, e fanno sentire il bisogno di più concreto incremento. La verità vuol la Giustizia che si ricerchi, la Giustizia comanda il Re (N. S.) che si amministri; indagar l' una ed impartir l' altra deve essere la cura più profonda del magistrato; e colma impossibile, debb' essere la sua coscienza, come la deità che si assiede tra la giustizia, ed il magistrato. Ogni temperamento diverso tradisce la fiducia del Sovrano, annienta la speranza dei sudditi, e la Società ne risentirebbe il peso più grave.

Atteso che i misfatti che insidiano la Sicurezza interna dello Stato giovi essenzialmente per lo scopo a cui son rivolti, reclamano dimostrazioni egualmente importanti. Far trepidare la Società, insanguinarla, rivolgere il ferro ed il fuoco sulle Leggi degli Avi, è un misfatto che mille altri ne abbraccia, e mentre tutt' i popoli delle diverse Nazioni riconoscono un ordinamento politico diretto a garentire gli onesti, e ritenere i malvaggi, a proteggere le famiglie. Una divisione di poteri, una gradazione di vigilanza, una catena di grandi, e piccoli impiegati costituiscono un sistema di Governo, ed un regime generale, in cima del quale siede il Principe nello Augusto suo Trono. Violare sistema siffatto, è un volere sconvolgere la società! Provvida la Legge fulmina pene severe contro a' colpevoli. Cura però del magistrato dev' essere quella di divider l' innocenza dalla colpa. Tanti ribelli è vero tentavano nei tristi tempi che furono la calma Sociale, e spinsero financo a provocare la valorosa armata del Re, ma sorgea per essi il 15 maggio per essere distrutti ed annientati, vivendo il miserabile avanzo di essi tremante, sospiroso, e rejetto, rubando ancora i giorni al patibolo ed alle galere.

Ma la rimembranza di quel giorno e delle nefandigie commesse dagli scellerati in epoche diverse, non autorizza certo, da per se sola, la supposizione ch' eccessi della stessa natura abbiano avuto luogo, o che almeno sieno stati tentati negli altri punti del Regno, dove come nella Capitale, la buona maggioranza delle popolazioni sempre fida al suo Re, e tale si è mantenuta anche in mezzo agli orrori della demagogia.

Le dichiarazioni contro tutt' i rivoluzionarî di tutte l' epoche. e di tutt' i luoghi sotto un sol punto di vista abbracciati, certo debbano incontrare un' eco nel cuore di tutt' i buoni; ma punto non pongono in essere per la dichiarazione della reità legali accusati nel presente giudizio, quando questa non venga sorretta dalle pruove che offre il processo. Sono non ci ha dubbio, detestabili i rivoluzionarî; ma occorre sempre di vedersi se sia pruovato essere tali i giudicabili e che cosa abbiano precisamente fatto, affinchè la cifra dei ribelli non si aumenti senza elementi che li ploclamano tali.

Attanto che se vero sia che Reggio nel 1847 *dava la prima scintilla* della rivoluzione, che tutta in fiamma minacciava di mettere poi l' Europa, non induce per conseguenza necessaria che nell' epoca successiva del 1848, altrettanto siasi operato in questa medesima Città. Reggio stesso ha pure nel suo seno i veri sudditi fidi della Corona, per come lo sono per tutto l' ambito del reame. Dessi si mantennero tranquilli nei momenti tristi dei tempi più agitati. Gli avvenimenti del 1847, e tutte le altre notizie storiche che vi si rannodano, se possono aggravare la pena a peso dei pochi accusati che figurano nel presente giu-

(1) Gli accusati erano: Camagna D. Giovambattista, avvocato; Morisani D. Silvestro; De Blasio D. Felice; Morisani D. Vincenzo; Smiriglio Antonino; Tripepi D. Giuseppe, avvocato; Rognetta D. Salvatore; Marrara D. Salvatore, notaro; Zuccalà D. Carlo; Giunta D. Nicola fu Pietro; Griso D Bartolo; Assumma D. Cristofaro, sacerdote; De Blasio D. Nicola; Benassai D. Pietro; Salazzaro D. Bruno; Vita D. Antonino; Longordo D. Giacomo; De Domenico D. Vincenzo, medico; De Girolamo Filippo, alias Borea; Soraci D. Antonino di Domenico; Palestino D. Michele, avvocato; Travia Francesco fu Giuseppe; Borruto D. Gaetano; Borruto D. Francesco e Moschella D. Paolo, sacerdote.

(2) I giudici erano: Mugnozza D. Lorenzo, Presidente e Commissario; Carrano D. Agostino; Sarli D. Carlo Gerardo; Guglielmucci D. Giovanni; Siciliani D. Vincenzo; De Giovanni Giovanni; De Rosa D. Giuseppe; Motta D. Giulio; Proc. Gen. D. Francesco Paolo Morelli.

Digitized by Google

dizio da recidivi o da reiteratore quando sieno convinti dei novelli reati loro attribuiti; se possono altrimente svegliare indignazione contro la turba esacranda dei ribelli di tutt' i tempi e di tutte le nazioni, non potranno mai formare oggetto di federazione o rafforzamento di pruova colle imputazioni che colpiscono tutti o ciascuno degli accusati, stranieri come sono agli altri gli elementi che coipiscono i recidivi, o reiteratori. I fatti di settembre 1847 formano oggetto di oppositi giudizî, pei quali si emisero a carico di taluni condanne più o meno gravi, in seguito dalla Sovrana Clemenza cancellate. I due Borruto, Camagna, Smeriglio, De Blasio, i Morisani figurarono, è vero, in quegli avvenimenti, come pure Travia.

Pei primi due e l' ultimo Travia non è uopo discutere ulteriormente, mentre un solenne giudicato li ploclama colpevoli pei fatti del 1847. Per gli altri accorrerebbe soltanto la discussione, non già di tutta la storia del 1847, ma della parte più o meno attiva che quelli vi rappresentarono. Ciò per gli effetti della recidiva, e della reiterazione, ma sempre dopo che si sarà provata la reità attribuita a' prevenuti giudicabili pei fatti novelli del 1848, cui solo si restringe il processo ora compilato.

Considerando che prima di procedere oltre alla disquisizione dei fatti, conviene bene intendersi nel vero senzo legale delle parole *Cospirazione* ed *Attentato* che formano le ipotesi nell' accusa contemplate.

L' articolo 125 delle LL. PP. nel definire la Cospirazione stabilisce che questa esiste tosto che i mezzi di agire sono stati concertati e conchiusi fra due o più individui.

Primieramente fa d' uopo adunque che vi sia risoluzione di agire, o sia volontà positiva e determinata di eseguire lo attentato, nè alla risoluzione equivalgono i voti, le minacce, i progetti. È mestieri inoltre che questa risoluzione, concertata e conchiusa fra più individui, val dire che siavi in qualche modo un' associazione di un o più individui contro il Re (N. S.) o la Sicurezza dello Stato. La risoluzione isolata di commettere un' attentato, benchè perversa agli occhi della morale, non ancora lo è per quelli della Legge; ma si ponga il patto di associazione formata per giungere a questo attentato, e in esso si vedrà l' oggetto delle cure del Legislatore ed il misfatto che ha voluto punire. Il pericolo in questo caso è il risultamento del concerto dei cospiratori del loro accordo, in una parola dell' associazione.

Ora non va contratto, non società, se gli associati non concordino sullo scopo, sulle condizioni, sù i mezzi di esecuzione, su la distribuzione dei fatti nella tragedia del misfatto. L'unità è quella che costituisce la essenza della Cospirazione.

Quando lo scopo è indeterminato e indeciso, quando le condizioni non sono stabilite, i mezzi incompleti, non distribuite le funzioni, e quando in una parola, la volontà rimane irrisoluta sopra uno o più di quei fatti che sono simultanei elementi del reato, non vi ha società, non essendovi concerto, nè accordo tra gli associati; ed anche superati cotesti preliminari, non ancora esiste la Società criminosa, poichè non basta che siasi presa la risoluzione, la Legge richiede che sia definitivamente conchiusa con lo stabilmento dei mezzi.

Quattro condizioni però son necessarie per l'esistenza della cospirazione: che siavi non un progetto indeterminato, una risoluzione di agire, che questa risoluzione tra più individui per la esecuzione: da ultimo che abbia a scopo i misfatti enunciati negli articoli 120, 121, 122 e 123 Leg. Pen..

Ecco le immediate conseguenze della definizione della Legge, ecco le regole desunte dal suo testo.

Non attendendosi a coteste regole precise, si cadrebbe in una licenza da cui il Legislatore si è tenuto ben lontano. Invece di una volontà determinata, di una stabile risoluzione diverrebbero base di accusa i voti confusi, ed i vaghi progetti, e potrebbero essere incolpate le parole, e finalmente il pensiero. Tal non è lo spirito della Legge che ha inteso proteggere la Società senza trascendere i limiti della Giustizia, e del Dritto. Incolpando la cospirazione essa ha stabilito delle guarentie contro le troppo arbitrarie o inconsiderate procedure, e coteste guarentie consistono nelle condizioni fissate per la esistenza del misfatto.

Costituisce la cospirazione distinti misfatti. il primo dei qnali esiste pel solo fatto della proposta di agire accettata da due o più persone, e concertata e conchiusa fra loro: il secondo quando la cospirazione sia stata eseguita da un atto commesso, o cominciato per prepararne l'esecuzione.

Oggetto della cospirazione e dello attentato nei termini dell' art. 123 L. P., debb' essere o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno contro l' autorità Reale: art. 123 L. P.; ed è cosa evidente che può concorrere nel colpevole un solo o più dei tre enunciati fini criminosi, e la pena è sempre la stessa. Quella dell' ultimo supplizio. E si noti da questo momento di non potersi confondere la ipotesi contemplata nel precitato articolo con quella dell' art. 140, che prevede il caso del semplice eccitamento, o sia provocazione ad un misfatto di lesa maestà, per via di discorsi tenuti in luoghi, o adunanze pubbliche, di cartelli affissi, e di scritti stampati; pure la pena è ben diversa, dapoichè se per l' attentato e per la cospirazione la pena è sempre di morte, sia riuscito o non riuscito il reo fine dal delinquente avuto in mira; nel caso dell' art. 140, se la provocazione non abbia avuto effetto, la pena dipenderà da due o. tre gradi. Nell' art. 123 l' eccitamento dei sudditi ad armarsi contro l' autorità Reale viene designato come scopo della cospirazione, o dell' attentato. Nello art. 140 viene riguardato come un reato di proprio genere, o sia come mezzo di provocazione a commettere un misfatto di lesa maestà.

Giova soggiungere che una norma generale applicabile a tutte le specie di attentato, sia che non può esservi attentato se non quando esista un atto materiale. Di fatti gli attentati preveduti negli articoli 120, 121, 123 e 132 L. P. suppongono un' azione materiale e violenta, un attacco a forza aperta, una mossa d' arme; la stessa parola nell' art. dinota un assassinio, un avvelenamento. E però ha ritenuto la giurisprudenza costante che gli atti immateriali, come i discorsi, non possono mai costituire fatto, o l' atto esteriore dal quale risulta l'attentato.

Considerando che rammentati questi principî ed avvicinandoli all' esame delle quistioni proposte dall' accusa che tutte ad una sola si riducono per tutti gli accusati, quella della cospirazione e dell' attentato, è facile ravvisare che le prove discusse non presentano dimostrazion completa della cospirazione effettuita, o dell'attentato, anzi neppur del semplice progetto di cospirazione, mentre i fatti, gli scritti, le parole attribuite agli accusati, sono elementi disgiunti, e separati in modo fra loro che niun legame, niuna relazione, niuna convergenza simultanea ad uno scopo comune vi si scorge. Nè il numero di molti accusati in un solo giudizio tradotti, e molto meno, come sopra si è notato, la cifra dei testimoni, può servire da se sola di sostrato alla creazione dei precitati misfatti, quando mancano tuttavia le pruove, ed i testimoni stessi del carico ne hanno indebolita la importanza nella pubblica dissussione. Nè d'altra parte può aggravare la condizione degli accusati, la enarrazione storica dei fatti criminosi stranieri alle imputazioni generali, e particolari di ciascuno.

Digitized by Google

A rendere più limpida la dimostrazione che le pruove della cospirazione e dell'attentato non sono allo stato in cui le offre il doppio processo, nè positive, gioverà fermarsi sull'analisi dei fatti semplici e delle cose tutte enunciate dall'accusa. Si vedrà in tal modo che lo svolgimento spontaneo dei fatti stessi, e delle pruove in cui son trascorsi i testimoni ha reso problematico quello che sembrava certezza, ed evidenza.

Considerando che, nè dalla istruzione scritta, nè dalla pubblica discussione risulta minimamente giustificato, anzi neppure cennato il fatto della partenza da Napoli di D. Giuseppe Ricciardi della sua prevenienza in Messina, e dopo in Villa S. Giovanni, del convegno quivi adunatisi dai ribelli Siciliani e Calabresi cui accorrevano De Lieto e Plutino, e dove la istituzione di un governo provvisorio si decideva. E fosse vero un tal fatto, e forse pure risulta da altre processure compilate per gli avvenimenti politici di questa Provincia posteriori al 15 Maggio 1848, e troppo conosciuti rivoltosi sono Ricciardi, De Lieto, e Plutino, per non incontrarsi dubbio a riputarli capaci di qualunque ribalderia di questa natura; ma non rileva il processo alcun addentellato, alcuna relazione per confondere con essi o coi fatti loro, gli accusati nel presente giudizio, i quali certo non debbono rispondere della tristizia degli altri.

Considerando che se una certa agitazione si manifestò fra gli abitanti di questa Città, come avvenne in tutti quasi gli altri punti del Regno dopo che pervenute erano le notizie degli avvenimenti del 13 Maggio 1848. e le informazioni, apprenzioni, e voci o vere, o false, o esagerate cominciavano a circolare intorno come in casi di questa natura suole avvenire, non può una simile posizione di cose riguardarsi come il principio e la iniziativa di una formale cospirazione. Si comprende benissimo che ciascuno in tali rincontri immagina e rappresenta i fatti a modo suo, e mille idee allarmanti, ed amplificate si smaltiscono, le quali poi vanno a dileguarsi allo arrivo delle notizie precise, ed ufficiali.

Considerando ch'è rimasto assodato dalla pubblica discussione che la segnalazione telegrafica proveniente da Salerno. e comunicata precisamente dall'Intendente di quel tempo Romeo all' Intendente di Reggio Muratori, non fu da quest' ultimo pubblicata che contemporaneamente all'altra proveniente dalla Capitale, non che si annunziava essersi ivi ristabilito perfettamente l'ordine; e quindi qualunque movimento di guardie Nazionali, o di altri veniva ad arrestarsi, al che si aggiunge l' avvertimento soggiunto da Muratori a piè del manifesto di pubblicazione nel proposito di esortar tutti a rimaner tranquilli, perchè l' ordine pubblico niun'alterazione si avesse a soffrire. Si è sopra notato che, oltre i testimoni a discarico Bolano, e Logoteta-Mari che assicurano la contemporanea precennata segnalazione, i testimoni del carico Barilla e Lazzarino pur questa idea avvalorano, e la rendono almeno credibilissima, mentre Barilla dice di non ricordare con precisione se separatamente, o congiuntamente fosse avvenuta la pubblicazione della doppia segnalazione, e soggiunse di potersi un tale estremo verificare con l' incartamento correlativo cui certo doveva essere alligato col manifesto in istampa. Lazzarino poi ricorda con precisione di aver letto lo stampato affisso con che si ordinava di non farsi più partire le guardie Nazionali per la Capitale.

Or se è rimasto acclarato che non già doppia ma unica fu la pubblicaziane delle due segnalazioni telegrafiche fatta con unico manifesto, e se Lazzarino assicura di aver letto l'avviso con cui s' impediva qualunque movimento verso la capitale, è forza conchiudere che forse e l' intervallo del tempo trascorso non ha ben rammentato questo testimone di precisare che unica fu e simultanea la cennata pubblicazione, come d' altri elimenti risulta, e come rilevasi, per quanto è stato assicurato, dal manifesto in istampa, e dal correlativo protocollo esistente nella Intendenza.

Considerato ch'è solo in una numerosa popolazione il testimone D. Giovanni Autellitano a narrare il sopra riferito movimento dei rivoltosi al piano della matrice, in atto di dirigersi verso la casa del Comandante Farina, e la voce sorta in quel rincontro di essere accaduta in Napoli la rivoluzione per non vedersi ancora arrivata la posta, e quindi doveasi correre sulla capitale per agire contro il Governo, Degli accusati nel presente giudizio fu dal testimone notato che alzavano più la voce D. Bartolo Griso, D. Salvadore Rognetta, e Don Giovanni Longordo. Varia però linguaggio il testimone nella pubblica discussione. e dice di non poter precisare se fra le altre persone notate al piano della matrice se avesse pur veduto D. Salvadore, e D. Luigi Rognetta, e dietro dimanda del P. M. aggiunge che capo e condottiere della turba sediziosa si era l' accusato D. Bartolo Griso, ipotesi per verità alquanto inconcepibile quando si ponga mente essere quest'ultimo privo di una gamba, e come assicurano i testimoni del discarico essere rimasto inabilitato ad uscire a piede da casa, potendo appena camminare a stenti per lo interno delle stanze, col sostegno delle grucce. Per Longordo poi è notevole che mentre a lui pure venivano attribuite dal testimone Autellitano le voci sediziose di doversi correre sopra la Capitale per agire contro il Governo, il P. M., diffidando dei detti di Autellitano, ritratta l' accusa, e proclama il non consta.

Considerando che, ritenute anche le parole sediziose profferite nel coeso Borbonio per lo ritardo del corriere postale, per lo avviso telegrafico, e per la trepidazione in cui si stava dei fatti della capitale non può certo questo fatto sublimarsi alla idea della cospirazione, anzi neppure può riguardarsi come un elemento di essa con altri federato. e molto meno come attentato ai sensi dell'art. 123 L. P., mentre per la cospirazione mancherebbe ancora il progetto, provato il vincolo fra i cospiratori, i mezzi stabiliti, e le parti assegnate, e per lo attentato avente per iscopo di distruggere o cambiare il Governo o di eccitare gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale mancherebbe l' atto materiale e tutti gli altri elementi che ne formano la base, ed il fondamento.

Considerando che la deliberazione dei 25 Maggio 1848, nella quale sostiene l' accusa che risegga propriamente il piano generale di cospirazione, ed a cui, come tante diramazioni di un centro comune, si rannodano tutti gli altri elementi non debb' essere guardata isolatamente, ma unitamente, e complessivamente alle altre che la precedettero, e la seguirono, rese dallo stesso Consiglio di Pubblica Sicurezza di Reggio. E per la influenza che l'accusa fa spiegare da questa carta sulla reità di tutti i giudicabili nella presente causa, è utile far rilevare da bel principio che non figurano già nell' accusa i componenti il Consiglio di Pubblica Sicurezza, o sia quelli che formarono e sottoscrissero la deliberazione, nè alcuno degli accusati ha mai concorso alla formazione di quella carta, ma soltanto tre di essi, D. Michele Palestino, D. Giuseppe Tripepi, e D. Vincenzo De Domenico furono designati dal Consiglio per formare la commissione per le offerte volontarie, insieme con altri che non sono in giudizio. Giova di un rapido sguardo analizzare le sopra trascritte deliberazioni del Consiglio di Pubblica Sicurezza, e basterà quanto per convincere ognuno che scuopo unico di

Digitized by Google

quel Consiglio deliberato si era il mantenimento dell' ordine pubblico in un' epoca di trambusto e di agitazione generale.

Che il Consiglio di Sicurezza pubblica veniva organizzato in virtù di una ministeriale dell' Interno del 24 aprile 1848, di cui sopra si sono riportate le parole.

Che le determinazioni comprese nella precitata Ministeriale erano dirette all' ordine esclusivamente, ed in ciò dovevano comentarsi prima, e dopo il 15 maggio mentre in Reggio vi furono sempre circa tre mila valorosi soldati comandati da Generali devoti al Trono ed alla Sicurezza Sociale, e le altre Province n' erano sfornite.

Cospirare o confabulare apertamente nelle strade e nelle curie per come si è detto, bisogna credere che i soldati e gli uffiziali avessero guardata scena sifiatta come cosa lecita, anzicchè altamente criminosa.

Si formava il Consiglio di Pubblica Sicurezza sempre dalle primarie autorità della Provincia Civili e Militari, val dire l' Intendente, il Comandante le armi, il Procuratore Generale, il Sindaco, e tra quelli cho intervennero ora in una, ora in un' altra sessione del Consiglio di Reggio figurarono i nomi più conosciuti ed onorevoli, saldi sostegni dell' ordine, e della Sacra Causa del Re [N. S.].

Il Procuratore Generale meritevolissimo di quel tempo D. Francesco Scorza, oggi direttore benemerito del Real Ministero e Segreteria di Stato e Giustizia; un maresciallo Palma modello di fedeltà e di valor militare con altre autorità costituite, e con i primi gentiluomini del paese; autorità così devote al Trono Augusto dell' adorato nostro Re, e Signore non avrebbero certo diviso il delirio di vagheggiare idee sovversive coi rivoltosi di quel tempo. Presiedeva è vero al Consiglio di pubblica Sicurezza l' Intendente Sig. Muratori, ma quando anche a questi si volessero attribuire fini criminosi, certo non vi avrebbero quegli eminenti personaggi partecipato.

Considerando che lasciando da parte le presunzioni fondate sù i nomi, sia meglio esaminare, in cosa dispose in quell' epoca il Consiglio di Pubblica Sicurezza, per vedere con la deliberazione del 25 maggio 1848, straripò in riprovevoli eccessi, ovvero continuò a mantenersi in quella linea di ordine che da tutte le precedenti, e posteriori deliberazioni apparisce tenutà.

Colla deliberazione del 1. maggio 1848, si ordina un regolamento di servizio notturno tra i capitani della Guardia Nazionale, e si dispongono pattuglie composte da Guardie Nazionali, e di Truppa di linea per girare la notte in ore diverse, e per arrestare le persone sospette, come anche per defiggere gli affissi illegali e perniciosi. Si adattono ancora delle misure per reprimere il controbando.

Colla deliberazione del dì 8 si dispone di spedire nel Comune di Seminara una colonna mobile di truppe di linea, e di guardia Nazionale sotto il comando di un Capitano per procurare la esecuzione dei mandati di deposito spediti dal Regio Giudice e far rimettere l' ordine e rispettare le Leggi.

Con quella del 14 si ordina alle deputazioni di salute pubblica, di non darsi pratica a' Siciliani senza prima assicurarsi se fossero asportatori di armi, e s' incaricò il Comandante di Provincia di partecipare questa disposizione alle autorità di Messina. Si dispone altresì di ufficiarsi il Generale Comandante le armi, ed i Comandanti della Guardia Nazionale, onde raddoppiassero fra loro la vigilanza per sedare turbolenze.

Con la deliberazione del 21 intervenendo il maresciallo Palma, si spiega di provvedere al mantenimento dell' ordine, e della tranquillità, ai sensi dello Statuto Costituzionale *con le legali riforme* [ivi si legge] *che potranno regolarmente ottenersi, si ordina aprirsi una sottoscrizione per fondo di Cassa da servire per qualche bisogno che potrà verificarsi nel senso sudetto, e tra le altre misure, di ufficiarsi tutt' i Comandanti della Guardia Nazionale per tenersi pronti ad ogni bisogno per lo sostegno dell' ordine pubblico e del regime Costituzionale, facendosi all' uopo le debite richieste per essere provvedute di ogni maniera di munizione.*

« Farsi dalle Autorità competenti « in nome di tutta la Provincia i le- « gali rapporti, perchè S. M. [D. G.] « al più presto possibile si benigni « dare nuovo ordinamento alla disciol- « ta guardia Nazionale di Napoli, e « con sollecito provvedimento stabi- « lire il giorno della convocazione « della rappresentanza Nazionale; u- « nico mezzo per dare calma all'agi- « tazione prodotta negli animi di tutti « dalle ultime spaventevoli emergenze.

Con la deliberazione dei 24 si adottano misure per impedire che persone provenienti da altre Provincie si introducessero in questa per fare insinuazioni promotrici del disordine, e tra l'altro si falcutassero i Sott'Intendenti di Palmi e Geraci a disporre della guardia Nazionale e della truppa di Linea, stanzionata in Palmi, ed il secondo di tutta la guardia Nazionale del Distretto sempre per occorrere alla conservazione dell' ordine. Farsi circolare a tutte le Autorità della Provincia per avvertire i comunisti a non commettere vie di fatto perturbatrici dell' ordine, e ciò per reprimere le dimostrazioni fatte con il pretesto di una nuova divisione di beni Demaniali, e della soppressione dei dazî di consumo. Ufficiarî altresì il Comandante le armi Maresciallo Palma per disporre una colonna mobile composta dalla truppa di Linea e guardia Nazionale, la quale girasse pei varî comuni della Provincia accompagnata da una Autorità all' uopo delegata per raccogliere i reclami; e promettere *le riforme convinabili* ad ogni possibile soddisfazione di giustizia nel più breve tempo.

Segue la deliberazione del 25; la sola ritenuta dall' accusa come piano cospiratorio. E giova perciò riportarsi interamente al tenor di essa, tale quale si trova trascritta di sopra (1).

Considerando che certo non può meritare elogio, anzi deve incontrare la ripruovazione unanime di tutt' i buoni sudditi del Re [N. S.] il tuono imperioso onde videsi improntata la deliberazione dei 25 maggio 1848 che cresce l' importanza delle parole, quando si ponga mente alla distanza infinita che dal Sovrano separa il suddito, ed il rispetto umile, ed alla venerazione profonda con che debbono in ogni riscontro i sudditi esprimere all'Augusto Imperante i loro desiderii, ed i loro bisogni, sia pure che si tratti di un consesso deliberante in nome della Sovranità che lo garentisce. Si esprime insolentemente nella precennata carta del 25 maggio esser deciso proponimento coi popoli che lo Statuto Costituzionale sia mantenuto, *salvo le riforme devolute alla competenza del parlamento;* quasi che possa mai in alcun caso giungersi all' audacia di dettar la Legge al Sovrano, rammentargli obblighi assunti e pretenderne a qualunque costo lo adempimento, e quasi che il più generoso dei monarchi, il magnanimo Ferdinando Secondo, non avesse di sua piena e spontanea volontà, e solo per impulso impareggiabile di clemenza largito a' suoi popoli uno Statuto. Ed anche più riprovevole si scorgerà di essere il linguaggio nella più volte ripetuta deliberazione, quando si rammenta che con la più stolta ed efferata ingratitudine si era corrisposto dai tristi ai tratti della inesauribile Sovrana Clemenza, e che nulla mai bastava a satollare le ambiziose inappagabili brame di coloro che, sotto il

(1) Il testo della deliberazione del 25 maggio 1848 si legge nella NEMESI, 1898, vol. I, parte IV, pag. 18.

Digitized by Google

pretesto di vagheggiati miglioramenti sociali, avrebbero voluto gittare lo scompiglio, la desolazione, a l' anarchia in mezzo alla Civile Comunanza, e da concessione in concessione mirare a distruggere quanto al mondo vi è stato sempre di più sacro, la proprietà, la famiglia, la religione, il trono.

Considerando però che quanto si è rilevato di sopra, mentre imprime la carta del 25 maggio, un carattere di audacia troppo male intesa, non però allo stato in cui oggi si offrono le pruove, vale ad autorizzare minimamente il concetto della Cospirazione che l' accusa ne releva. Manca per una simile supposizione il sostrato principale, senza di che non può neanche immaginarsi, val dire, il disegno, il proponimento, lo scopo di distruggere o cambiare la forma del Governo Costituito, o di eccitare i sudditi ad armarsi contro l' Autorità Reale. Tosto che questo pensiero criminoso nella deliberazione non si esprime, ma si dinota invece l' idea contraria di mantenere a qualunque costo la forma del Governo allora costituito, cade di se medesima la ipotesi della Cospirazione.

Nè valgono a sostenere l' avviso opposto le parole soggiunte nella dichiarazione » salvo le riforme devolute alla competenza del parlamento » dapoichè queste riforme erano state pure offerte dalla non mai esauribile Clemenza del Re (N. S.), comunque in seguito demeritate dalla pervicacia, e dalla ingratitudine dei tristi. E di altra parte, è principio conosciuto di diritto pubblico che nei Governi rappresentativi non può il Parlamento riformare da se solo, o alterare in qualunque senso lo Statuto, ma ha sempre indispensabilmente bisogno del concorso e della Sansione della Sovranità.

Considerando che per le parole sopra enunciate, se anche hanno l'aria di un comando e di una minaccia democratica, debbono rispondere del reato che costituiscono gli autori della deliberazione, e non già quelli che vi sono stranieri.

Considerando che, tolta di mezzo la diversità dell' esordio o altrimenti la pomposa variazione della frase suggerita forse dal tempo e dalle agitazioni del momonto, il quadro delle determinazioni prese corrisponde con quelle adottate nelle precedenti deliberazioni, nel senso di provvedere al mantenimento dell' ordine come si è già rilevato dal confronto, e la misura di crearsi una cassa per la guardia Nazionale, e quella di mobilizzars, la medesima, se fosse occorso, fuori la Città, ed il territorio di Reggio, se era pure adottata nelle precedenti deliberazioni, e segnatamente in quella dei 21 maggio, punto dall'accusa non attaccata.

Quella poi del 24 spirante tutta senzi di ordine e di moderazione, precedendo di un sol giorno, anzi di poche ore quella del 25, non lascia concepire come in si breve intervallo avesse potuto tramutarsi la istruzione del Consiglio di Pubblica Sicurezza, e le intenzioni dei componenti di esso fino al punto di volere pubblicamente cospirare contro il Governo, in manifesto dissaccordo delle precedenti disposizioni.

Conferma questa osservazione il tenore dell' ultima resa dal Consiglio stesso in data del 9 giugno, nella quale intervenne fra gli altri, l' istruttore dell'attuale processo sig. Giudice Cardona, e con cui nel fine, come si legge, di provvedere su' i disordini manifestati in Castelvetere in danno della quiete del regime Costituzionale, si deliberava di aggiungersi alle disposizioni prese dal Consiglio di Gerace, l' altra di spedirsi in Castelvetere due compagnie di truppe delle guardie Nazionali di questo Capoluogo, sotto il comando del Colonnello D. Agostino Plutino: approvarsi che da un fondo ad altro uso destinato si occorra alla spesa bisognevole per pagarsi le guardie Nazionali mobilizzate, prelevarsi da questa cassa Provinciale Docati 200 ad essere consegnati al Barone di Palizzi, onde occorra alle spese di mantenimento e sussistensa delle guardie Nazionali di Reggio.

Considerando che mentre si procuba di stabilire un nesso, una concatenazione tra gli avvenimenti del 15 maggio di Napoli, e quelli sviluppati in Reggio, successivi all' epoca anzidetta, tra la segnalazione telegrafica provenuta da Salerno; e la deliberazione del Consiglio di Pubblica Sicurezza del 25 maggio 1848, e finalmente tra questa deliberazione e la riunione criminosa a' piani della Corona nulla fino a questo punto ha fatto rilevare il processo che avvalori la cennata idea di legami, e di eventi.

Può osservarsi da principio che non può esservi accordo tra i fatti del 15 maggio di Napoli, e le agitazioni quindi in Reggio manifestatesi, dappoichè non fu pubblicata isolatamente la segnalazione telegrafica proveniente da Salerno, nel senso allarmante, ma fu pubblicata contemporaneamente all' altra che diceva in tutto raffermato l' ordine, e prescriveva la tranquillità e la calma.

D' altra parte, sta solamente del detto vago, ed attinto dalla pubblica voce di taluni testimoni del carico, ma non è punto giustificato dal processo, che la deliberazione del 25 Maggio si avesse avuto a scopo, per la parte relativa all'organizzazione della cassa di resistere alle armi comandate dal Generale Nunziante sollevando le Calabrie ed istallando dei Governi Provvisorii. È questa una supposizione che si scorgerà di leggieri essere priva di ogni fondamento, quando si ponga mente all'epoca nella quale è rimasto assodato in processo che il valoroso Generale Nunziante giunse con le Reali Truppe in Monteleone, val dire, a di 7 Giugno 1848, ed all' altra epoca in cui incominciò l'accampamento ai piani della Corona, il quale non ebbe luogo che dopo il 15 Giugno detto anno. Nel 25 Maggio certo non si poteva pensare a combattere quel Generale Nunziante e quelle Truppe che ancora non erano pervenute, neanche nell' altra Calabria.

Considerando ch'è soltanto asserito vagamente, ed è inconcepibile affatto che la riunione criminosa ai piani della Corona fosse stato una conseguenza della deliberazione del 25 Maggio, o sia che il piano di cospirazione in essa racchiuso avesse per tal modo ricevuto la sua esecuzione. Niun rapporto, niun accordo, niun'attinenza svela il processo fra la carta del 25 Maggio, e la riunione a' piani della Corona, riunione senza dubbio criminosissima, ma della quale debbono rispondere soltanto quegli che la promossero, che ne formaron parte, non già quegli che vi sono intieramente stranieri; che per lo meno non sono convinti ancora di avervi esercitata una cooperazione più o meno attiva.

Ha offerto invece il discarico che non drappelli e conduttieri della Guardia Nazionale di Reggio si recarono mai nei piani della Corona; rileva all' opposto il doppio processo che vi si recarono soltanto delle persone di nascosto, ed alla spicciolata, meno per ardire di armeggiare contro le Truppe del Re (N. S.) che per la miseria cui si cercava apprestar riparo col giornaliero assegno dei fuor sennati di S. Eufemia promesse.

Considerando che quegli tra gli accusati che si prestarono all'operazione di raccogliere le offerte volontarie, altro non fecero che eseguire lo incarico superiore loro affidato dal Consiglio di Pubblica Sicurezza, val dire, dalle prime Autorità della Provincia, e se pure occulta intenzione criminosa voglia per ipotesi attribuirsi agli autori della deliberazione non debba certamente rispondere chi era incaricato della esecuzione, e che non è dimostrato di essere a parte, ed a conoscenza del pravo divisamento. Si aggiunse che, come meglio sarà in

Digitized by Google

appresso sviluppato, due o tre individui tra tanti si prestarono alla ricerca del denaro, ed uno o due diedero pochi docati per elemosina mala intesa, e per mantenere la Costituzione. In reati sì gravi vi è bisogno di fatti e di fatti provati.

Per rimontare al più spaventevole di tutti i misfatti vi vogliono pruove chiare e lampanti diversamente val meglio presumere l'innocenza, anzichè la colpa. Sarà così grato al cuore del Sovrano i degeneri figli del Reame siano meno di quelli che le tante volte li presenta la smania di sopite vendette riscaldate al soffio delle sovversioni.

Considerando che risuonano sul labro dei testimoni del carico le spaventevoli parole di cospirazione, di attentato, di confabulazione, di riunioni criminose nelle case, nelle curie, nelle botteghe, nelle strade, e ciascheduno degli accusati viene defininito dai testimoni per voce pubblica, ora col nome di cospiratore, ora con quello di rivoltoso, eccitatore, promotore delle vicende politiche del 1848, e molti ritrattando alla pubblica discussione la prima definizione si contentano soltanto dell'epiteto di liberali esaltati, e non esaltati, moderati e non moderati.

Ma che cosa ha fatto precisamente ciascun di loro, quali sono i fatti, gli elementi particolari a ciascheduno addebitati, come, dove, e quando precisamente si è cospirato; quali sono le parti, gli uffizi distribuiti fra i cospiratori; come i diversi fatti e detti si rannodano, e servino al piano generale della Cospirazione? Quali sono i discorsi tenuti nelle conventicole sediziose, quali i propositi esternati?

Profondissimo vuoto, lacuna insormontabile che anche i meno esperti nelle cose penali ravvisano nella istruzione scritta, e nella orale. Chi gl'imponenti estremi della cospirazione e dello attentato fa poggiare sù di una base sola, val dire, sulla voce pubblica, sul detto pubblico, sul notorio che ciascun dei testimoni impronta e di cui nessuno la provvenienza e la origine sa indicare, dà vita ad un fatto senza averne le pruove.

Considerando che si dice da taluni testimoni del carico di conoscere soltanto per voce pubblica che molti degli accusati incitavano delle persone a partire pei piani della Corona, ma non vi è un solo tra essi che sappia indicare, e dove, quando, con quali parole, ed a chi precisamente si facevano le suggestioni, e gl'incitamenti precennati, e molto meno chi degl'istigati fosse partito per effetto delle volute istigazioni. Nulla di preciso, nulla di positivo pone in essere il carico a questo riguardo, e la larva del pubblico detto dai testimoni improntato sparisce d'avanti il più luminoso discarico, ch'è inutile quí riprodurre, mentre giova riportarsi ai fatti narrati di sopra. Si ricordi tra l'altro il bollettino lanciato dal sedicente Governo provvisorio di S. Eufemia contro Camagna, e l'altro diretto dal famiggerato rivoltoso De Angelis contro i Reggiani in generale, e si vedrà che non solo non vi era accordo, ed intelligenza fra le autorità, la popolazione di Reggio, e fra la criminosa riunione, ed il Governo provvisorio di S. Eufemia, ma vi era invece discrepanza, e discordo perfetto. E giova qui notare che per gli avvenimenti di S. Eufemia un processo aperto, per tutto separato dal presente, si è compilato.

Considerando che i provvedimenti del Consiglio di Pubblica Sicurezza di Reggio resi nel dì 9 Giugno, epoca più vicina alla istallazione del risibile Governo provvisorio di S. Eufemia, fanno rilevare che in Reggio si mirava unicamente alla conservazione dell'ordine in un'epoca in cui la insurrezione era nelle altre provincie divampata, Castelvetere, Roccella, Pellaro, Gallico furono teatro delle operazioni della Guardia Nazionale, e della forza militare appena si manifestò ivi qualche tumulto.

Considerando che indipendentemente della deliberazione del 25 Maggio 1848, gli estremi della cospirazione si fan pure dipendere dalle dichiarazioni dei testimoni che asseriscono conoscere per voce pubblica, per notorio che gli accusati erano soliti di cospirare, confabulare, concertare contro il Governo, e ciò per le Piazze, nei magazzini, nelle Curie notarili, in abitazioni private e pure nel palazzo della Intendenza, ma niuno fatto, niuno segno, niuno indizio, niuno emblema criminoso, niuno proclama incendiario, anzi niuna parola sanno indicare i testimoni di avere udito o distinto. Giova ripeterlo sono i testimoni che a loro talento definiscono il carattere politico e morale degli accusati, e si servono di definizioni e di parole più o meno allarmanti che poi variano pure a loro talento nella pubblica discussione, quasi che appartenesse al testimone, e non già al Magistrato, di definire, e di trarre il suo convincimento dallo insieme degli elementi che offre il processo. Obbligo del testimone è quello soltanto di narrar fatti; al magistrato si appartiene di definire, e di applicar la Legge. Un sistema diverso mena all'assurdo inconcepibile di confondere le supposizioni coi fatti, il dubbio con la certezza, l'assertiva con la pruova, in una parola, incorrere in una petizione di principio che fa riguardare come già assodato quello ch'è appunto controverso.

Considerando che la voce pubblica, quando non è scompagnata d'altre dimostrazioni, ed ha un germe, un punto di partenza da cui prende vita ed alimento, è anche essa una spinta alla credibilità dalle pruove che vi convergono, diversamente è come la Dea Ate di Omero che passeggia sulla testa degli uomini, e ne calpesta i diritti e la riputazione.

Considerando che il calcolo morale delle umane azioni dipende dal sentimento di coscienza del magistrato chiamato a giudicare del destino degli uomini. Questo principio salutare diretto a sbandeggiare la prova giudiziaria legale ed a scuotere con convinzione, dire in quasi, meccanica richiesta di legislatori dei tempi che furono, fu dapprima dal genio dei nostri Sovrani coltivata, quando alla miseria fallace delle pruove legali fu sostituito il criterio morale del Giudice, l'unico, il primo presidio per la Santità dei giudizi. Il magistrato non può allontanarsi dai fatti, ma neppure può, nel caldo della immaginazione inventarli per dare vita ad una pruova che o sola o federata, nulla rileva, e nulla conchiude; libero, indipendente, personale debba essere il suo convincimento, in modo che la dichiarazione di reità, o d'innocenza sia la risposta all'interrogazione della sola coscienza, *ex animi sui sententia*, e la razionale e legale conseguenza dei fatti espressi, e della valutazione di essi.

La voce pubblica, questa larva che sorge in tutti i reati. e si fa giganteggiare in tutte le pruove, cade col volo che la cuopre, quando il calcolo gli si fa contro, e la manifesta fallace, ed altrimenti va smentita dai medesimi fatti che dovrebbero sostenerla.

Non si ripete l'analisi già presentata nella enarrazione del fatto circa le variazioni portate da quasi tutti i testimoni del carico nella pubblica discussione relativamente alle definizioni d'apprima improntate, anche perchè è bene inutile attendere a queste definizioni quando fatti non si fanno rilevare.

Considerando che pochi fra i testimoni del carico, invece di parlare della voce pubblica, attingendo da essa la scienza del deposto, si servono del vocabolo notorio, quasichè col cambiamento della parola e con improntare un'altra voce del pari vaga, ed indeterminata si potesse supplire allo difetto della enunciazione dei fatti precisi, e rendere per dire così

Digitized by Google

concreta una semplice supposizione, e dar corpo ad un' ombra. Il notorio suppone fatto pubblico provato in tutto, e da per tutto, od altrimenti noto ad una popolazione, ad un villaggio, ad un rione, ad un vicinato. Deve adunque riposare sulla evidenza dei fatti. Il processo offre la voce notorio come la parola voce pubblica, ma non è dimostrato nei suoi assenziali elementi; ed i testimoni che la improntano, gittano questa espressione senza comprenderla, come neppure han compreso che cosa vuol dire, cospirazione, e cospiratore.

Considerando che allo stato in cui lo presenta il processo, le pruove a peso dei coaccusati non sono nè concrete, nè apodittiche, nè dirette, ma semplicemente congetturali, e la congettura non è bastante da se sola a far inalzare patiboli, ed a presentar teste sanguinanti, e cadaveri. Occorre qui rammentar la distinzione da tutti conosciuta tra l' uffizio della Polizia ordinaria e quello del Magistrato giudiziario. Per la prima basta, e deve bastare un semplice indizio, un sospetto, per adottare quelle misure salutari di previggenza che si ben garentiscono la pubblica Sicurezza, e valgono a estirpare nella radice occulta i reati, ma per il magistrato occorrono pruove, e pruove luminose prima che possa decidersi a lasciare i fulmini della Legge, mentre ognun sa quanto sia spaventevole eccesso, ed allarmante per la Sicurezza Sociale, il confondere colla colpa la innocenza, il colpire di pena irreparabile e capitale chi non sia stato convinto reo.

Liberali esaltati nelle politiche opinioni, rivoltosi, anche se si vuole, sono predicati dalla pubblica voce taluni fra gli accusati, e debbono quindi incontrare il disprezzo unanime e la riprovazione di tutt'i buoni e leali sudditi del Re (N. S.), ma niuna pena può contro di essi fulminarsi fino a che non siano convinti di misfatto Criminoso, che mena al reato di cui si trovano accusati.

Considerando che le pruove a discarico van congiuntamente meditate con le pruove a carico, anzi son meglio valutate, quando i testimoni, come nel rincontro, ispirano come gli altri piena fiducia, per probità, e distinta posizione sociale. Un sistema diverso violerebbe, anzi annienterebbe affatto il Sacro dritto della difesa, e ridurrebbe il giudizio penale ad una mera formalità. Ben può, dicesi nella presente causa, esservi poco, o niuno bisogno dei testimoni a difesa, mentre allo stato delle pruove ciò che meglio favorisce la condizione dei giudicabili si è il carico stesso si vacillante, si mal corretto ed a se stesso mal coerente da far sentire il bisogno di altro più urgente sviluppo.

Che dubbie ancora le pruove del carico, il discarico prende una consistenza più imperante, ed a meglio valutarlo è forza attendere allo incremento di cui si sente positiva necessità.

Considerando che la supposta corrispondenza tra i Siciliani ed i Reggiani per le mosse ed il contegno di un tal Puntillo messinese, non è mica conciliabile con i provvedimenti presi dal Consiglio di Sicurezza Pubblica nel dì 14 Maggio 1848.

Il contesto della stessa dimostra che cura precipua dei Reggiani fu quella di proibire l' accesso ed il disbarco dei Siciliani a Reggio, e che quando anche volea permettersi doveano quei ribelli disarmarsi o presentarsi inermi per non essere molestati. Ciò esclude ogni intelligenza tra i Reggiani e Siciliani, e se per ipotesi praticata, non è provato che ciò avvenne per parte dei coaccusati.

Premesse queste considerazioni generali che signoreggiano, per così dire, tutto il processo, e riguardano complessivamente tutti gli accusati, è utile discendere un momento allo esame delle pruove che riguardano ciascun di essi, nel solo scopo di dimostrare che il misfatto di cospirazione e di attentato ha bisogno di novello incremento.

Sulla Prima quistione

Considerato che comunque fosse piaciuto al sedicente Governo provvisorio di S. Eufemia di proclamare la dimissione delle autorità costituite in Reggio, e nominare D. Giuseppe Tripepi Commissario del potere esecutivo, pure, come assoda il Treno degli elementi a carico, ed a discarico, Tripepi non accettò punto tal nomina e tutt' i funzionari di Reggio continuarono, come per lo innanzi ad esercitare il loro uffizio. Non stà nella nomina, ma nell' accettazione di un ufficio illegale, e criminoso, la colpa, e niuno certo può impedire che altri il designasse con una qualità che non si è inteso mai di assumere, e di cui niuno disimpegno mai si è esercitato. I testimoni Rossi, Colosi, Casile, Tagliere, D'Alessandro, Albanese, Chindemi, Romeo, De Blasio, Anastasio, Falcone, Lazzarino, chiamano il Tripepi, chi cospiratore, chi rivoltoso, chi promotore delle vicende politiche del 1848, ma rientrano i loro detti in quelle definizioni arbitrarie, di cui si è parlato di sopra, mentre nessuno dei testimoni sa indicare un fatto, un segno, un detto almeno uscito dal labro di Tripepi, che valesse a sorreggere minimamente l' assertiva, oltre di che tutti attingono la loro scienza, non da altra fonte, che dal pubblico detto e dalla pubblica voce.

Considerando che per la questua valgono le osservazioni fatte di sopra. D. Antonino Mantica dicea, che nel fargli richiesta del danaro. Tripepi espresse che serviva a mantenere la Costituzione; e comunque dalla dichiarazione scritta apparisce essersi giudicato dal testimone che il danaro serviva pei rivoltosi del piano della Corona, pure ha spiegato nella pubblica discussione che Tripepi, come gli altri della questua, aveva sentimenti di onore, di moderazione, e che non era capace di eccessi.

D. Felice Laboccetta narra nella dichiarazione scritta che nella richiesta del danaro, dissegli Tripepi, che lo scopo era di salvare la Patria Comune, e nella dichiarazione orale dice che niuno giudizio formò su l' uso del danaro.

Nella dichiarazione scritta di D. Antonino Grillo, è consegnato che da Tripepi gli venne richiesto del danaro per servire alle persone armate che doveansi conferire a' piani della Corona. Che sottoscrisse una lista per D. 50; che dopo moltissimi giorni sborzò a D. Agostino Plutino; ma nella dichiarazione orale si ritratta, e dice che il danaro serviva per mantenere la costituzione e la nazione. Sostiene altresì che nella prima dichiarazione non seppe neppure ciò che si scrisse per essere stato sorpreso da un deliquio al momento che la rendeva.

D. Cesare Catizzone dice di essere stato importunato da Tripepi per danaro, sotto pretesto di servire a taluni bisognosi, ed egli giudicò che servisse per un'elemosina mala intesa.

Niuno degli enunciati testimoni e molto meno altri assicura di costargli per nozione di fatto, e per propria scienza, che il danaro servir dovea a mantenere i rivoltosi dei piani della Corona, e non già per l' oggetto dinotato nella deliberazione dei 25 Maggio 1848. E dei precitati testimoni il solo Grillo pagò D. 50. Catizzone due piastre, e gli altri si ricusarono tutti.

Considerando che questa medesima operazione della questua che D. Michele Palestino ugualmente con Tripepi esercitava, e che quindi per lui è rimasta anche provata l'accusa non l' ha ritenuta criminosa, anzi si è ritrattata, ed ha proclamato per il sudetto Palestino *il non consta*. Or sarebbe mostruoso il riguardare lo stesso fatto per due individui sotto un aspetto diverso, e ritenerlo per uno criminoso e per l' altro innocente.

Giovanni Anastasio depone, come sopra si è rilevato, di essere stato il

Digitized by Google

Tripepi che obbligò i marinai della scorridoja a disbarcare la carne già preparata per ispedirsi alla Cittadella, e nella pubblica discussione aggiunse le parole di Tripepi « non do« versi mandare quella robba a' ne« mici ed a quello assassino di Nun« ziante » soggiungendo di non ricordare se quel fatto avvenne prima o dopo del 15 Maggio 1848.

Considerando ch'è rimasto assodato in pubblica discussione con le deposizioni di D. Giovanni Jelatro, e di Giovanni Anastasio del fu Giacinto con la contradizione dello stesso testimone a carico Giovanni Anastasio del fu Saverio che l' epoca precisa di quell' avvenimento fu il 31 Gennaio 1848. È straniero adunque questo fatto al processo limitato esclusivamente ai reati posteriori al 15 Maggio 1848, e se pure fosse rimasto limpidamente provato coverto com' è dalla Sovrana Indulgenza, altrimenti non potrebbe riprodursi a carico del Tripepi che per effetto della reiterazione, idea sempre subordinata alla dimostrazione precedente di novelli reati commessi dopo l' epoca precitata del 15 Maggio.

Che il testimone Barilla non sa indicare nella sua deposizione orale folio 15, volume 17, se il disbarco della carne avvenne per opera di Tripepi, ovvero del Tenente Colonnello Farina, in modo che i detti di Anastasio fu Sav. restano isolati ed inconcreti.

Considerando d' altra parte che solo il testimone Giov. Anastasio fu Saverio nei suoi detti è smentito dai precitati testimoni marinai della Scorredoia, i quali concordemente attribuiscono soltanto al Comandante Farina la disposizione data di sbarcarsi la carne ed il pane, che poi la mattina seguente fu rimesso in Messina; anzi dice Anastasio del fu Giacintò che se non fosse stato Farina colui che ordinò il disbarco, i marinai vi avrebbero resistito. Coincide in questi medesimi sensi il testimone Giorgio Spinella, ed il testimone Altomonte assicura, che la mattina dell' avvenimento Tripepi si conferì nel palazzo dello Intendenza, trattenendosi nella Segreteria finchè ebbe udienza dallo Intendente, e fu allora che sopravvenne il Tenente Colonnello Farina per parlare all' Intendente circa il trasporto della carne, dopo di che andò via, restando l' accusato ancora alla Intendenza.

Considerando che notasi pure una varietà fra la dichiarazione scritta e la deposizione orale di Anastasio fu Saverio, poichè nella prima dice di aver veduto la barca in mare a certi passi di distanza dal lido, nella seconda dice di averla veduta in terra.

Considerando che lo stesso Anastasio non si mostrò così calmo ed indifferente, qual il testimone debb' essere, quando proponeva alla Gran Corte, *che tutti gli accusati esser doveano rilegati alla Siberia.*

Considerando che i testimoni D. Annunziato Paviglianiti, Barone D. Lorenzo Cafarelli, D. Teodoro Cafarelli D. Giuseppe Nava Sott' Intendente depongono favorevolmente a Tripepi, e fanno rilevare che egli biasimava, e chiamava pazzi coloro che lo avevano nominato Commissario del potere esecutivo, e che deplorava l' eccedenze di coloro che al Governo provvisorio si erano costituiti. Ecco a che si riduce il treno a prima vista imponente delle cose addebitate a Tripepi, ed ecco al contatto severo dell' analisi dileguata quella impressione che solo il numero dei testimoni può a primo sguardo destare, e che solo un migliore sviluppo può raggiungere lo scopo della Giustizia.

Sulla Seconda

Considerando che un treno di testimoni, ciascuno alla sua volta sempre sul fondamento della voce pubblica indica il Notaio D. Carlo Zuccalà or come rivoltoso, ora come principale Cospiratore, ora come promotore delle vicende politiche nel 1848, ora come eccitatore di persone a partire pei piani della Corona, ma nessuno di tutti questi testimoni cenna un solo fatto concreto, un solo discorso, una sola parola contro il Governo profferita da Zuccalà. Nella stessa base della pubblica voce, di cui si è di sopra notata la fallacia, si parla di conventicole, di confabulazioni, di riunioni sediziose, di cospirazioni tenute a tutte le ore nella Curia di Zuccalà; ma al solito non si sa indicare nè natura dei progetti criminosi, nè le misure che si stabilivano, nè l' accordo fra i cospiratori, nè gli uffizi distribuiti. Dice soltanto di preciso il testimone Guarnaccia, che nella Curia di Zuccalà si permettevano, le persone radunate di chiamar tiranno l'Augusto Nostro Sovrano; ma è di osservarsi ch' egli dice di conoscere questo pure per pubblica voce, e per altro, non già in particolare a Zuccalà, ma a delle persone in generale presso di lui riunite si attribuirebbe quella esacranda parola. E senza dubbio è credibile che in quell' epoca di effervescienza e di agitazione nella suddetta Curia, come in altri luoghi, si fossero ventilate le notizie del giorno, letti i giornali, e tenuti pure discorsi in tutt' i sensi in conformità dei sentimenti, e dei principî di ciascuno. Ma ciò è molto lontano dalla idea della Cospirazione a' sensi della Legge.

Basta essersi rammentato di sopra quali siano gli elementi che questo orribile misfatto costituiscono, ravvisarsi che Zuccalà soltanto nella immaginazione dei testimoni sia stato un Cospiratore, anzichè nel senso legale di questa parola. È utile dopo le anzidette cose discendere all' analisi delle singolari deposizioni, nelle quali niuno potrà mai rinvenire più di quello che si è detto.

Considerando che il testimone Don Francesco Lazzarino cade in contradizione con se medesimo, allorchè riferendo la minaccia fattagli da Zuccalà per mezzo di D. Leopoldo Tripepi, perchè non avesse mandato persone armate in favore di Sua Maestà ch' egli avrebbe ardito di chiamar tiranno, dice che ciò avvenne in tempo ch' era Intendente in Reggio il signor cav. Morena.

Ora Zuccalà fu arrestato a 6 giugno 1849 quando il prelodato funzionario non era ancora in Reggio, e D. Leopoldo Tripepi, di cui il Lazzarino riferisce le parole, spiega che Zuccalà non chiamò tiranno il Re (N. S.).

Considerando che ritenuta anche questa minaccia fatta pervenire a Lazzarino, certo niuno dirà che allo stato costituisca una cospirazione, un attentato, e nè anche un principio dell' uno o dell' altro misfatto.

Considerando ch' è bene inutile parlarsi dei risultati del discarico, quando nulla pone in essere il carico.

Sulla Terza

Considerando che per D. Francesco Borruto si verifica precisamente lo stesso che si è fatto osservare pel giudicabile precedente. Il fatto preciso che gli si attribuisce è di essersi più volte veduto nella farmacia di D. Pasquale Gatto nel villaggio delle Sbarre, unitamente ad altri che confabulavano. Non si sà spiegare però il tenore e l' oggetto di simile confabulazione, e solo dalla pubblica voce si attinge che quella riunione si avea per oggetto contrario al Governo.

Considerando che i fatti del 1847, non possono riprodursi a carico del Borruto, se non quando si ritenesse il novello misfatto di cospirazione, e attentato attribuitogli dall' accusa.

Considerando che rendesi inutile lo esame del discarico contestante il fatto della malattia del giudicabile che sarebbe durata sei mesi a cominciare da maggio 1848, mentre il carico nulla ha fatto rilevare.

Considerando che un precedente reato costituisce non vi ha dubbio prevenzioni sfavorevoli all' accusato, ma non basta da per se solo a far presumere il reato novello. Vi ha bisogno per esso di pruove, e di pruove complete.

Digitized by Google

Sulla Quarta

Considerando che pel giudicabile Francesco Travia, mutato qualche nome di testimone, valgono perfettamente le stesse osservazioni espresse di sopra per gli altri, circa all' indicazione solita data dai testimoni, come attinta dalla pubblica voce taluni testimoni, parlano della parte che prese agli avvenimenti del 1847, ma per questa giova ripeterlo, non occorre altra pruova rimanendo assodato dal giudicato.

Considerando che il solo fatto preciso è quello riferito da Benedetto Delfino. Costui narra per detto del nipote Benedetto Delfino fu Giov., che Travia andava in cerca di lui per ucciderlo, o farlo partire per Messina e che cercava radunare uomini per i piani della Corona.

Benedetto Delfino fu Giov. contesta con l'altro, dice però di aver saputo il deposto di Giuseppe Alampi. Questi dice, che recatosi in Pellaro Travia in giugno o luglio 1848, surse colà la voce, che Travia voleva radunare gente pei piani della Corona. Alampi gli fece sentire che in Pellaro simile gente non si trovava, e narrò questo a Benedetto Delfino fu Giov:. Alampi quindi parla per la voce pubblica, ed in conseguenza da questo stesso fonte l' attinsero i due testimoni Delfino.

Nel discarico depone D. Vincenzo Taglieri, ed il Parroco D. Antonino De Nava, come anche Filippo Pellicone, che Travia si recò in Pellaro per evitare appunto di brigarsi in affari politici fecero sentire a' nipoti di non lasciarsi ingannare, od indursi partire pei piani della Corona.

E soggiunge il Parroco D. Domenico Cambria, testimone per l' accusa non sospetto, di potere assicurare coscienziosamente che Travia manifestò sentimenti opposti a' rivoltosi.

È ozioso insistere sul discarico, quando il carico nulla pone in essere.

Sulla Quinta

Considerando che a voler prescindere dalle definizioni vaghe dei testimoni attinti dalla pubblica voce, e dalle assertive delle cospirazioni, e confabulazioni in casa del giudicabile D. Nicola Giunta [di che nulla è rimasto assodato in processo, e per il che giova riportarsi alle osservazioni generali sopra enarrate] il solo fatto cui bisogna attendere è quello riferito dal testimone cav. D. Felice Barilla, circa le parole esecrande profferite dal giudicabile nella Galleria della Intendenza.

Dice il Barilla che quelle parole si sarebbero pronunziate tre o quattro giorni dopo di esservi pervenuta in Reggio la notizia degli avvenimenti di Napoli in una riunione di rivoltosi tenuta nella Galleria del palazzo dell' Intendenza, e che partivano dagli accusati D. Giovambattista Camagna, D. Bartolo Griso, D. Nicola Giunta, ed altri riuniti in crocchio.

Siccome si è assodato nel fatto, che non prima del giorno 16 o 17 si cominciarono qui a conoscersi ed aventilare le notizie degli avvenimenti di Napoli, così la riunione di cui parla il testimone si sarebbe tenuta verso il giorno 19 o 20 Maggio. Or precisamente afferma il testimone D. Luigi D'Amico che vide imbarcare il giudicabile Giunta per la Capitale fra il 17 e 18, dalla quale non ritornò che verso la fine del mese di maggio.

D. Paolo Filocamo avendo dimandato di Giunta nel tempo che coincide alla riunione nel palazzo della Intendenza, gli fu risposto essere partito per Napoli. E son questi i testimoni degni di tutta fede, non meno che il Barilla, che potè forse per la confusione del tempo di allora esser tratto in equivoco. Aggiunge il testimone Logoteta Mari, che propriamente nel 18 o 19 maggio partì D. Nicola Giunta per la Capitale ad oggetto di avere notizie precise sugli avvenimenti, ed in particolare sulla parte di parecchi congiunti delle famiglie di Reggio che colà si trovavano. D' altra parte è a notarsi che il testimone Barilla verrà in pubblica discussione a riguardo del testimone D. Giov. Battista Camagna, e dice di non potere assicurare se questi fosse stato nella riunione al palazzo d' Intendenza, e propriamente nel crocchio di coloro che proruppero nelle esecrande parole; e perciò che riflette Giunta è forza pure rilevare che vertenza civile contro di lui aveva avuto il testimone Barilla, su quale proposito depone il Cancelliere Gualtieri essersi rivolto il Giunta al Regio Giudice per la destinazione di un' avvocato ufficioso, da chè niuno voleva prestarsi per sostenere le sue ragioni contro Barilla.

E non può anche farsi a meno di rilevare che le esecrande parole si pongono dal testimone Barilla nella dichiarazione scritta sul labbro dei tre menzionati giudicabili Griso, Giunta, e Camagna senza spiegarsi però se tutti ad un tempo ripetevano quasi a coro gli stessi detti, o pure se dal labbro di un solo, come sarebbe più naturale, partivano, e gli altri non facevano che approvarli ed applaudire.

Considerando che nella sopracennata riunione il testimone Barilla porta presente anche D. Agostino Plutino, quando è dimostrato che questi fin dal mese di aprile si trovava nella Capitale, e non fece ritorno in Reggio che nel mese di giugno. Come dunque il testimone si trova di essere caduto in equivoco manifesto per Plutino, così ha potuto anche in tutta buona fede equivocare per un altro, ed è pure da porsi in calcolo la sua ritrattazione per Camagna.

Considerando essere alquanto inverosimile che in una riunione composta di moltissime persone di sentimenti politici diversi, soltanto uno degl' intervenienti avesse udito l' esecrande parole, e nessuno degli altri tra i quali è pure notevole il testimone Barone D. Giacinto Sacco, e D. Saverio Calarco ambedue presenti in quella adunanza non solo han detto in pubblica discussione di non aver sentito profferire quelle parole, ma che non si profferirono affatto. Come pure è impossibile che il Giunta tanto avesse osato alla presenza di tutte le autorità costituite, ed in particolare del valoroso maresciallo Palma, allora comandante le armi di questa Piazza che ben tre mila soldati si avea al suo comando, ed è pure osservabile; che dopo un simile eccesso, certo il maresciallo Palma invece di permettergli d' imbarcarsi per Napoli sopra un vapore da Guerra, l' avrebbe arrestato.

Considerando infine che se quelle abborrite parole furono profferite a voce sì alta, che il Sacerdote Franco ch'era sotto la porta d'ingresso le senti con approvazione, tanto più facilmente doveano sentirsi da chi era più vicino, e chi le profferiva; si aggiunge che nè allora, nè dopo il Barilla ne fece confidenza ad alcuno.

Considerando che il modello della fedeltà militare l' insigne e valoroso maresciallo Nunziante certo non avrebbe fidato l' intiero prodotto serico delle sue proprietà del valore di ducati circa quattro mila nelle mani di Giunta, quando per poco avesse sospettato essere egli uno dei rivoltosi che istigava precisamente delle persone accorse in armi nei piani della Corona vuol dire contro lo stesso prelodato Nunziante. Le persone vigilavano nella filanda di Giunta per l' interesse di quel personaggio avrebbero subito ritirato le somme, ed il genere esistenti presso il Giunta; ma gli agenti di Nunziante tutto il contrario depongono.

Considerando che la ripulsa prodotta da Giunta contro l'altro testimone a carico Spinelli, va giustificata dai testimoni Carbone e Misiano Domenico. E si è veduto di sopra qual sia il fondamento della ripulsa prodotta contro il testimone Barilla che Giunta allegò a sospetto fin dal primo istante che dall' Istruttore del processo veniva interrogato.

Digitized by Google

Non può dunque riposare tranquillo allo stato delle pruove l' animo del magistrato, nè anche su questo fatto, grave senza dubbio in se stesso, ma pel quale immensa perplessità, e dubbiezza vi rimane.

Considerando che le cospirazioni, i confabulamenti, le riunioni criminose nella casa di D. Nicola Giunta, si assomigliano a quelli della Curia di Zuccalà, o sia nulla fa rilevare il processo dei fatti, e nulla suppone di semplici parole. Ed è del pari rimasto in mera assertiva che Giunta si ebbe corrispondenza con i ribelli di Messina, da chi ricevette in casa munizioni da Guerra. Infruttuosa fu la visita domiciliare a questo effetto praticata, e la corrispondenza coi ribelli di Messina non è rimasta menomamente pruovata.

Considerando che non l' imputato Giunta, ma un suo amico di Messina gli scriveva la lettera per affari di commercio, e se nella stessa eranvi anche degli estremi reprensibili, dovea rispondere l' autore della stessa, e non Giunta, quando un accordo criminoso non si è provato tra essi. Da ciò resta inutile ogni ulteriore esame del discarico.

Sulla Sesta

Considerando che, astrazion fatta dalle solite voci di cospirazioni, di riunioni di persone rivoltose pei piani della Corona, di confabulamenti, su cui, dopo le premesse osservazioni, torna inutile intrattenersi, il solo fatto positivo attribuito al giudicabile D. Cristofaro Assumma è quello di avere inalberato la Bandiera tre colorata nel rione di S. Giorgio, dove si era conferito con altri nell' està del 1848, gridando viva la Libertà, viva la Repubblica, morte a' tiranni.

Fa però rilevare il giudicabile, dal discarico, che per questo fatto fu compilata istruzione separata e dichiaratosi dalla Gran Corte reato correzionale, fu terminato il giudizio del Giudice Circondariale colla dichiarazione di non consta. Toglie ogni dubbio la correlativa fede di perquisizione esistente in processo.

Il resto del discarico giova abbandonarlo come ozioso: se nulla di positivo offre il carico, è vano che l'accusato si sforzi a combatterlo colla difesa.

Sulla Settima

Considerando che per evitare inutili ripetizioni giova riportarsi dall' accusato D. Francesco Paolo Marrara a tutte le precedenti osservazioni, variate solo le circostanze da variarsi secondo ciò che si è riferito nel fatto. Il lungo treno dei testimoni a carico non si aggira che sulle più volte ripetute definizioni, e giova notare che i testimoni sono sempre gli stessi, e non l'attingono da altro fonte, che dalla voce pubblica, e dal notorio.

Sarà utile qui aggiungere alle osservazioni generali cennate di sopra, che la pubblica voce che improntano i testimoni del carico a danno di Marrara, e di tutti gli altri giudicabili; quella pubblica voce che per dirsi tale, deve riguardare un fatto che allo stesso modo si è in conoscenza di tutti, si traduce in questa causa nella voce di pochi individui non più di otto o dieci, i quali figurano in tutto il processo.

Disputando essi alla Divinità la prerogativa della onnipossenza, si sarebbero trovati tutti contemporaneamente in tutt'i luoghi, nelle strade, nelle Curie, ne' magazzini, nella Intendenza, nei Caffè, ed avrebbero pure avuto il privileggio, novelli Asmodei, di penetrare collo sguardo l'inceo a traverso le mura delle particolari abitazioni, sollevare la copertura dei tetti, e tutti avere sotto gli occhi i fatti, e raccogliere i discorsi tenuti nel segreto delle domestiche mura. A poco men di sei cento ammontava nella istruzione scritta la cifra spaventevole dei testimoni a carico, che poi vedisi ristretta a sì scarso numero, e di questa una frazione anche minore, e ricorre al prestiggio della pubblica voce.

Considerando che per quanto studio si fosse usato, non è mai riuscito di rinvenire la primitiva sorgente di questo fonte inesausto, il primo anello di questa Catena che tutti stringe gli accusati una sola persona in fine da cui avesse potuto derivare, come da certo principio di scienza, un detto preciso, che potesse dare base anche vacillante a questo edifizio collossale della pubblica voce. Si ricordi il principio che dalle cose, e dai fatti debbono sorgere le parole, non già dalle parole i fatti, le cose, *ex rebus verba non ex verbis res.* E l' altro, *vanae voces popoli non sunt audiendae nec vocibus eorien credi oportet. L. 12 ff. De poenis.*

Del discarico è inutile parlarsi.

Sulla Ottava

Considerando che pure il giudicabile D. Bartolo Griso vien ritenuto gratuitamente dai testimoni del carico come uno dei capi cospiratori, promotore di rivoluzione, eccitatore di persone a partire pei piani della Corona; se non che al solito, niuno dei testimoni sudetti sa indicare fatto alcuno, o anche parole che valessero a giustificare simile concetto, e tutti poi indistintamente depongono per voce pubblica. Si parla delle cospirazioni fatte di giorno, e di notte in casa di Griso. Ma si leggano per quanto si vuole le deposizioni dei testimoni, non vi si troverà mai un sol detto che svelasse conoscenza di qualche fatto positivo. Niuno dei testimoni sa precisare una parola sola, raccolta dal labbro dei voluti cospiratori. Dice per esempio Anastasio, che dalla casa di Griso salivano e scendevano cospiratori; e quali fatti enuncia il testimone per chiamarli tali? Che cosa si faceva o si diceva in casa di Griso? Che cosa il testimone potè udire, o vedere? Nulla. Torna dunque inutile anche per questo giudicabile lo esame del discarico, lungo, e composto da rispettabili personaggi, tra i quali il Canonico D. Domenico Margiotta, il Presidente Cocchia, ed il Dottor Marafioti.

Quest'ultimo segnatamente qual medico assistente, dice che Griso per poche ore potè fare uso dello stivale giuntogli da Parigi dopo l' amputazione di una gamba, e quindi dovette abbandonarlo, e non usciva che in carrozza.

Vi è pure qualche testimone che depone sulla confidenza al Griso del Maresciallo Palma, il quale certo non si sarebbe unito ad un rivoltoso.

Considerando essersi fatta rilevare di sopra rimanersi in dubbio il fatto delle parole sediziose attribuite dall' unico testimone Antellitano a D. Bartolo Griso come pronunziate dopo l'arrivo delle notizie di Napoli indipendentemente dal cennato fisico impedimento, si è pure notato che Autellitano poneva in dubbio a' suoi primi detti pei fratelli Rognetta, e l'accusa riguardo all'altro giudicabile Longordo fidò essa stessa di poco su i detti di Autellitano che per Longordo stesso proclamò *il non consta.*

Sulla Nona

Considerando che la principale imputazione addebitata al giudicabile D. Gaetano Borruto si fa consistere nella circostanza di essersi il medesimo veduto spesso nella Curia di Notar Zuccalà, e Marrara, al magazzino di Rognetta, e nella casa di Giunta; ma finchè non sarà dimostrato che una cospirazione, o altra cosa contro il Governo in questi luoghi si architettava, e che ciò si faceva precisamente nel momento che Borruto ivi si tratteneva, e con la cooperazione di lui, il carico poggia sempre in quelle nude assertive di cui tanto si è parlato.

Considerando che il fatto narrato dal teste D. Giuseppe Crispo relativamente al pravo tentativo di D. Gaetano Borruto di gettare nel mare la

Digitized by Google

Sacra Immagine del Re (N. S.) si riferisce all' epoca del 1847, e quindi cancellata dalla Sovrana Indulgenza la condanna ch' ebbe, non può farsi rivivere il reato che al seguito di novello reato legalmente provato.

Considerando non essere perciò uopo di trattenersi sul discarico anche per la parte nella quale Borruto ha dimostrato di essersi trattenuto in Napoli da Marzo 1848 a Gennaio '49.

Sulla Decima

Considerando che nulla perfettamente fa rilevare il processo sul conto del giudicabile D. Bruno Salazzaro, il quale non va neppure colpito da quel treno spaventevole di testimoni di pubblica voce che si elevano a carico deg i altri giudicabili.

Ai soli testimoni Benevento, Tagliere, Falcone e Lazzarino, piace di chiamarlo principale cospiratore, e promotore. Tagliere però in pubblica discussione ritratta il detto di cospiratore, e si contenta di quello di riscaldato rivoltoso, e Lazzarino dice che non sa le operazioni determinate di Salazzaro; il discarico può lasciarsi da parte.

Sulla Undecima

Considerando che a carico di D. Salvadore Rognetta non deviano i testistimoni dal sistema delle definizioni, e delle indicazioni attinte sempre al fonte inesauribile della voce pubblica, e del notorio, e lo dipingono quindi, or come istigatore, or come cospiratore nella bottega di D. Pietro Benessai, or come confabulatore nella Curia di Zuccalà, e Marrara, nonchè nel magazzino di suo padre; e valgono riguardo a lui le precennate osservazioni.

Considerando essersi fatto già rilevare per le voci sediziose deposte dal testimone Autellitano, che questi ritrattò in pubblica discussione la precisa indicazione fatta prima a carico di D. Salvatore Rognetta.

Considerando che va smentito il carico della spedizione di Giacomo Longordo nulla si è ritenuto di costare dal P. M., nè dal minimo indizio è avvalorato il reo fine della cennata spedizione.

Considerando essersi provato con discarico luminoso, e con elementi irrefragabili la inimicizia fra il testimone a carico D. Felice Barilla, e D. Salvatore Rognetta, a causa delle vertenze Civili: inimicizia che divampò pure in atti esteriori e mancati, e tra gli altri l' impugnamento di un arma da fuoco contro Rognetta. Vi fu per un tal fatto querela lanciata dal Rognetta contro Barilla, e gli atti furono letti nella pubblica discussione. È pure rimasto assodato non essere Autellitano testimone indifferente per Rognetta, dapoichè concepì contro di lui del rancore per essere stato licenziato dal servizio che prestava presso Rognetta come spedizioniere dei vapori.

Considerato essere rimasto assodato col discarico in una maniera incontrastabile, che il Rognetta anticipò varie volte al Capitano del porto la somma non lieve di Ducati 5000, e quella di Ducati 2400 all' agente delle sussistenze militari, e ciò per le provvisioni occorrenti ai vapori da Guerra, ed altri oggetti relativi al servizio del Re (N. S.), ed al mantenimento delle Truppe, in una epoca in cui tutti gli altri negozianti si ricusarono. Anche il Commissario di Guerra assicura che più volte gli fu somministrato per i bisogni della truppa notabile numero di , senza compenso, ed anche senza restituzione. È vero che Rognetta si era un negoziante, ma se fosse stato un nemico del Real Governo, certo non avrebbe somministrato dei mezzi ai militari per la nobile impresa di reprimere i rivoltosi.

Sulla Dodicesima

Considerando che il fatto di essersi veduto il giudicabile Filippo De Girolamo nella Farmacia di D. Pasquale Gatto, e nella Bottega di Pansera, certo non può elevarsi a reato quando niuno dei testimoni sa indicare i discorsi che ivi si tenevano. Ritenuto anche il fatto d' inconsiderati propositi, e discorsi ivi tenuti, certo non può sublimarsi a progetto di cospirazione, nè anche a preparativi di operazioni contro il Governo. Pei confabulamenti poi nella bottega di De Girolamo, neppure se ne sa spiegare il tenore, o l' oggetto preciso. Il testimone Putorti dice soltanto di conoscere per detto che nella bottega di De Girolamo si parlava del Governo; e Serranò dice soltanto di supporre che si parlava di cose politiche. Dei testimoni a discarico depongono sulla inimicizia fra Placanica e De Girolamo, come pure fra costui e D. Giuseppe De Blasio altro testimone del carico.

Considerando che non risulta in alcun modo provato essersi dal De Girolamo fatte istigazioni a dei soldati congedati; il testimone D. Vincenzo De Blasio nulla dice di avere appreso da' congedati intorno a queste istigazioni, ma solo di essersi vociferato dal De Girolamo l'arrivo dei Francesi.

Sulla Tredicesima

Considerando che per il giudicabile D. Vincenzo De Domenico nulla di preciso, meno le solite vaghe definizioni depongono i testimoni a carico.

Fra quelli a difesa invece D. Nicola Farace assicura circa l' assistenza prestata da De Domenico nella qualità di medico a' militari feriti arrivati da Messina, e la esternazione fattagli di aver dovuto molto affaticarsi per dissuadere il figlio dal pensiero di muovere pei piani della Corona. E sulla cura prestata a' feriti sudetti depone pure D. Antonino Sicuri, cui diceva De Domenico che tutta l' assistenza possibile dovea prestarsi a quei militari per avere sparso il sangue per la difesa del legittimo Sovrano. E dice pure lo stesso testimone essere rimasto così dispiaciuto De Domenico della condotta del figlio che giunse a privarsi del cibo per più giorni anche perchè egli viveva con soldo Regio di docati 21 al mese. Contesta lo stesso il testimone D. Francesco Laface.

Considerando che la lettera scritta dal De Domenico al conosciuto rivoltoso D. Casmiro De Lieto, vedesi animata dallo scopo unico di ottenere un impiego come mezzo di provvedere ai bisogni di sua Famiglia. Si nota, è vero, in quel foglio lo stile esaltato, e conforme alle idee rivoluzionarie del tempo, ma deve pure ricordarsi che fu scritta appunto nel periodo dei maggiori politici deliramenti, e si dirigeva ad un capo di rivoltosi che in quell' epoca disgraziata credevasi potere influire sulle determinazioni del Governo.

Ed anche volendo riguardare quel foglio con una severità maggiore, è forza convenire che non altro contiene che la esternazione di sentimenti liberali; ciò che d' altra parte non basta senza pruove di altri fatti criminosi a fare riguardare il De Domenico come colpevole di alcun reato politico nel codice preveduto; fosse anche più imponente il tenore di quella lettera non deve porsi in oblio che la data di essa rimonta a' 12 Febbraio 1848, che quindi va coverto il fatto dalla Sovrana generale Indulgenza in quell' epoca non ancora in Reggio pubblicata, non può quindi riprodursi che alla base di reità novella ora dimostrata.

Sulla Quattordicesima

Considerando che vera anche la presenza dell' accusato D. Nicola De Blasio nella Curia di Zuccalà, non avrebbe questo fatto, maggiore importanza di quella che abbia potuto avere per altri giudicabili quando, come si è più volte rilevato, nessuno sa dire in che modo precisamente, in quel sito si cospirava, o altrimenti si attentava al Governo.

Considerando che non possono ispirare alcuna fiducia i detti dei testi-

Digitized by Google

moni a carico D. Giuseppe, D. Antonino, D. Carmelo, e D. Vincenzo De Blasio circa le istigazioni che attribuiscono a D. Nicola De Blasio, dapoichè vi è annosa e capitale inimicizia fra questi congiunti come si è luminosamente provato per antiche vertenze fra loro. E neppure può riguardarsi come indifferente il Parroco D. Domenico Cambria tra cui, e De Blasio D. Nicola dicono dei testimoni di esservi animosità e rancore.

D' altra parte risulta dal carico istesso che i tre congedati Antonio Romeo, Vincenzo Canale e Ferdinando Papa partirono insieme dal Villaggio delle Sbarre collo stesso vapore per riunirsi sotto le Reali Bandiere dopo il 15 Maggio.

Giorgio Nicolò indicato a contesto da D. Antonino e D. Carmelo De Blasio dice essere pronto a sostenere in loro presenza di non aver mai detto che D. Nicola De Blasio avesse dato danaro per agevolare la partenza verso i piani della Corona. Bruno Campolo dice di aver udito da Pietro Michelizzi uscito dal carcere che dopo esservi stato tenuto 40 giorni in esperimento, era stato costretto a dichiarare come l' inquisitore avea voluto. Francesco Spinelli intese un giorno che Pietro Michelizzi si doleva con Giuseppe Amodeo di essere stato obbligato a deporre per causa sua, onde non rimanere in carcere; soggiunge pure egli, ed il Campolo essere questo Amodeo si triste persona che giunse a maltrattare con percosse la propria madre.

Si è riportato di sopra il risultato della contradizione fra Michelizzi e Campolo, e giova ricordarsi che al risultato di essa fu vinto il Michelizzi dai detti concordi di Nunzio D'Ascola, Giuseppe D'Ascola, D. Domenico Romeo chiamati a contesto, che rammentarono essersi detto da Michelizzi, quando uscì dal carcere, ch' era stato obbligato a deporre per forza.

E vero anche il fatto, non costituirebbe il misfatto di cospirazione o di attentato di che nell' accusa è proposito.

Sulla Quindicesima

Considerando in riguardo a' carichi attribuiti a D. Antonino Vita che, se da una parte il caporale del 7° Cacciatori Vincenzo Canale dichiara di avere appreso dai congedati Antonino Romeo, e Ferdinando Assumma al Papa, che Vita avea loro consigliato di non partire pei reali Eserciti, i sudetti Romeo ed Assumma smentirono le parole di Canale, dicendo di non aver avuta alcuna insinuazione e lo stesso Canale dice che Vita niuna insinuazione avea fatta a lui medesimo direttamente.

Considerando che gli altri carichi a Vita attribuiti si riducono alle più volte cennato definizioni che danno laluni testimoni, e segnatamente D. Giuseppe, D. Antonino, D. Carmelo, e Vincenzo De Blasio, e quando anche volesse ritenersi che parole contrarie al Governo avesse il giudicabile tal volta profferito, non mai si sarebbe nei termini della cospirazione, e dello attentato.

Sulla Sedicesima

Considerando che tutto il carico del giudicabile D. Silvestro Morisani, a dir breve ed evitare nojose ripetizioni poggia esclusivamente sulle nude assertive dei testimoni che non sanno precisare alcun fatto. È quindi inutile tener proposito del discarico diretto a combattere cose dedotte senza precisione, e senza fondamento.

È attendibile la dichiarazione di Domenico Lopez, alla cui presenza sostiene il testimone Giuseppe Falcone, che il Morisani avesse istigato i contadini che portavano la paglia a conferirsi nei piani della Corona. Lopez lo smentisce, e soggiunge, che quando si andava in cerca della paglia, l'attruppamento dei piani della Corona erasi disciolto. Dice dippiù che Giuseppe Falcone, lo premurò a deporre ciò ch' egli non conosceva, e si ricusò il Lopez all' invito, anzi palesò questa insinuazione ricevuta a D. Giovanni Pangallo e a D. Giuseppe Spanò. Soggiunge che tutta la mira era di far perdere a D. Silvestro Morisani quei docati cinque al mese che riscuoteva nella qualità di Sindaco militare.

Considerando che i villani condottieri della paglia, quelli precisamente cui si sarebbe fatta la istigazione, smentiscono perfettamente: questa posizione dicendo non esser vero che D. Silvestro Morisani insinuava loro di partire pei piani della Corona come risulta dalle dichiarazioni di Pasquale Neri, Saverio Paone, Brancati, Pellicanò ed altri.

Sulla Diciassettesima

Considerando che per l' altro giudicabile D. Vincenzo Morisani valgono perfettamente le stesse osservazioni.

Sulla Diciottesima

Considerando che il fatto principale deposto a danno del giudicabile Antonino Smeriglio, si è il suo intervento della bottega di Giuseppe Pansera barbiere dove si parlava dell'arrivo dei francesi cennato altra volta, senza però farsi rilevare qual parte abbia preso Smeriglio, e simili discorsi se l'abbia egli tenuto ovvero prestato la semplice e materiale assistenza.

Considerando che i fatti della istigazione alla partenza pei piani della Corona, dall' aver dissuaso i soldati congedati dal recarsi al servizio del Re (N. S.), e di aver profferito ingiurie esacrande contro l' Augusta persona del Re (N. S.), non sono dal processo giustificati.

Sul discarico non occorre approfondimento, mentre è lo stesso carico che vale allo stato a sospendere ogni condanna sul conto dello accusato.

Sulla Diciannovesima

Considerando che per l' accusato D. Felice De Blasio valgono perfettamente le stesse osservazioni fatte di sopra a riguardo dell accusato D. Nicola De Blasio.

Considerando non essere mica provata la voluta somministrazione dei due fucili attribuita a D. Felice De Blasio per servire ad un fine criminoso; il testimone Michelizzi dopo lo esperimento prolungato del carcere non fu mica quivi più indifferente, anzi cedette a mille partiti diversi.

Sulla Ventesima

Considerando che pel giudicabile D. Giov. Battista Camagna vedesi ritrattato dal testimone a carico D. Felice Barilla ciò che prima aveva dedotto nella dichiarazione scritta, intorno alle esacrande parole profferite nella Galleria del palazzo d' Intendenza.

Considerando che il discorso tenuto in S. Agata in Gallina fra Camagna, D. Antonino Retiz, e D. Francesco Lazzarino, in presenza del canonico Tripepi, in senso assai diverso da quello che Lazzarino gli attribuiva, viene riportato da Retiz, soggetto di una fede provata, e pieno di attaccamento alla Sacra Causa del Re (N.S.) ha sostenuto invittamente il Retiz, che soltanto in aria di scherzo, e nell' allegria di una recreazione ospitale diceva il Camagna ciò che il Lazzarino in senso tristo, ed allarmante riferiva. Ed il detto Retiz è rimasto affiancato dagli altri testimoni chiamati al contesto.

Considerando che le altre imputazioni si riducono alle solite assertive ed alle definizioni ripetute sempre dagli stessi testimoni del carico a danno di tutt' i giudicabili.

Considerando d' altra parte che sorge a prò del Camagna, ed a contesto di sua buona condotta morale e politica un discarico luminoso, composto di ragguardevoli personaggi, come sono D. Francesco Dott. Calabrò, D. Gaetano Monsolini, D. Paolo Filocamo, D. Antonio Maria Laboccetta, D. Giacinto Barone Sacco, il Presidente Cocchia, il Sotto Intendente sig. De Nava, D. Raffaele Artobelli, D. Tommaso Vitriolo, Barone D. Lorenzo Cafarelli.

Considerando che basterebbe per tutti il bel tratto di fedeltà, e di va-

Digitized by Google

lore spiegato dal Camagna, allor quando in un momento di orribile effervescenza popolare, non dubitò di perigliare la vita, opponendosi col fucile impugnato al reo divisamento di gittarsi nel mare il mezzo busto rappresentante la immagine adorata del Re (N. S.).

Considerando che la disamina delle persone parziali e generali va limitata unicamente dagli estremi della cospirazione e dello attentato nei stretti termini dell' art. 123 L. Pen., integro ed inviolato restando il valore morale di essere per tutti gli altri reati subordinati a peso di tutti e di ciascuno dei coaccusati per essere valutato congiuntamente dopo il compiuto sviluppo istruttorio, ed il ripiglio del giudizio.

Sulla Ventunesima

Considerando che il coaccusato D. Antonino Surace non va colpito da alcuna dimostrazione di reità nè col processo scritto, nè colla pubblica discussione, in maniera che lo stesso Ministero Pubblico lo scaggionava dell' importante misfatto della cospirazione, e della complicità dello stesso, proclamandolo invece reo di delitto, e di mal contento sparso contro il Governo.

Considerando che, messe a rassegna le dichiarazioni dei testimoni Benevento, Anastasio, Falcone e Lazzarino si scorge che nessuno di essi indica di essere stato presente ad alcuno discorso tenuto nella casa di D. Bartolo Griso, e quindi molto meno aver potuto udire lo parole di Sorace, non essendo mai il precennato testimono penetrato nell' interno di quella casa.

Considerando che nella mancanza delle pruove sorge la presunzione della innocenza, e la Giustizia compie il suo voto nel proclamarla.

Sulla Ventiduesima

Considerando che le pruove di cospirazione e di complicità che si producevano contro gli accusati D. Pietro Benessai, D. Giacomo Longordo e Don Michele Palestino non sono stati mica raggiunti dal vindice della ragione pubblica, anzi ne ha egli medesimo con la requisitoria orale dimandato la libertà provvisoria.

Considerando che a fronte delle imputazioni per le quali niuno elemento, niuno addentellato ha fatto rilevare il doppio processo, si eleva gigante un discarico luminoso sostenuto da personaggi ragguardevoli per dignità, e per posizione sociale, tra i quali il Presidente Cocchia, il Sotto-Intendente De Nava, il Barone D. Giacinto Sacco, ed altri.

Considerando che da questo apparisce essere il Palestino sempre animato da sensi di rettitudine, di moderazione, e di attaccamento all'ordine.

Considerando ch' è risultato dalle pruove discusse, che se l' accusato Longordo recavasi in Messina, ciò non avveniva nel fine di alimentare corrispondenza criminosa fra i naturali di Messina, e quelli di Reggio, ma unicamente per oggetti relativi ad operazioni di commercio.

Considerando ch' è rimasto assodato nel discarico aver corso il Longordo pericolo di vita in Messina allorquando, inseguito da un'individuo armato di pistola ebbe appena l' agio di mettersi in salvo; altra volta fu costretto a lasciar tutto, e fuggire sopra il naviglio per salvarsi dai Messinesi che volevano trucidarlo come sospetto a' loro maneggi sovversivi.

Considesando che i carichi attribuiti a D. Pietro Benassai si riducono alle solite vaghe, e gratuite assertive dei testimoni che lo chiamano cospiratore rivoltoso, promotore delle vicende politiche del 1848, senza che però sappiano additare un sol fatto che possa avvalorare una simile supposizione.

Considerando che la malattia che da più anni tiene aggravata il Benassai, propriamente podagra, è un impedimento positivo, che smentisce da se solo quell'agitazione, e quel movimento che gli viene attribuito da qualche testimone del carico, ed il contegno di moderazione, e di docilità, e l' attitudine esteriore di questo individuo respinge ogni supposizione tendente a dargli impronta di rivoltoso e di cospiratore.

Deve quindi anche pei tre accusati Palestino, Longordo, e Benassai proclamarsi il non costa.

Passate così a rassegna minuta e coscienziosa le pruove del processo scritto, e del processo orale, ponderato il carico, ed il discarico.

Considerando che per gli altri accusati nel conflitto di tante voci diverse di variazioni, e di cambiamenti fatti dai testimoni nella pubblica discussione. ed in vista di elementi pugnanti, la coscienza del magistrato è rimasta agitata, e quanto più ha sublimato i suoi sforzi per giungere alla meta desiderata dalla evidenza e dalla virtù, una barriera di dubbî e d' incertezze le si è parlato d' innanzi.

Considerando che trattandosi di un misfatto si grave ed allarmante quale si è la cospirazione e lo attentato, sostenuto dall' accusa a peso di tutti i giudicabili, giova soffermarvisi ad aprire alla inquisizione del Magistrato un nuovo campo di ricerche e d' investigazione. Rannodate le pruove novelle che si potranno raccogliere, o quelle finora presentate dal processo, potranno spargere lume dove è tenebrio, ed innalzare certezza ove ora non è che dubbio.

Considerando che ferme rimanendo le sopra esposte considerazioni intorno alla deliberazione del 25 Maggio 1848, comunque questa si avesse l'apparenza della legalità, e della tutela dell' ordine, pure non è forse impossibile che avesse nascosto alcun pravo divisamento, mentre non è nuovo nelle rivolture politiche che spesso s'inorpellano le mire sovversive con le andate dell' ordine.

Considerando che questo sospetto si rafferma maggiormente al riflesso che Presidente del Consiglio di Pubblica Sicurezza si era in una epoca tumultuosa D. Domenico Muratori.

Considerando che col soccorso delle novelle indicazioni potrebbe far trovare quella unione, quello addentellato che ancora non ha rivelato il doppio processo, fra gli avvenimenti anteriori alla deliberazione medesima come pure fra quest'ultima e la riunione criminosa a' piani della Corona. Potrebbe anche la istruzione far meglio definire dai testimoni l' indole dei discorsi tenuti nelle diverse conventicole di persone sospette.

Considerando che mentre coll' accusa scritta, e colla orale si fa consistere il piano generale della cospirazione, nella precennata deliberazione dei 25 Maggio, degl' individui che in essa sono designati, soltanto tre figurano nel presente giudizio; e neppure son quelli che propriamente firmarono e controsegnarono di loro firme le carte, ma vengono semplicemente designati a comporre la Commissione per l'offerta volontaria.

Considerando che, se la carta del 25 Maggio è criminosa, come contenente un vero piano cospiratorio, tale debba riputarsi per tutti prima per coloro che essendone i redattori figurano come gli autori principali, e poscia per quelli che in qualunque modo si fossero prestati alla esecuzione del criminoso progetto, e che forse avessero posti dei mezzi e spiegato premura per essere adibiti ad un'uffizio qualunque.

Il magistrato impassibile come la legge, non deve ammettere distinzione di persone, tutti essendo eguali davanti alla Giustizia.

È questo un principio scolpito in tutto il Codice del genio eminente del nostro Augusto Legislatore e Sovrano.

Considerando che non può la Corte definire il valore morale e la importanza di quella carta, senza aver presente le giustificazioni e le delucidazioni di coloro che la formarono.

Considerando che, non ravvisandosi dalla Corte ancora pruova soddisfa-

Digitized by Google

cente e completa per il misfatto capitale sostenuta dall' accusa, è nelle sue facoltà di disporre che si prenda un' istruzione più ampia, ritenendo intanto nello stato di arresto gli accusati, mentre in un misfatto sì grave è forza agire con profondo avvedimento.

Considerando che a viemeglio assicurare la coscienza del magistrato in una causa nella quale si è tanto parlato di macchinazione contro alla Giustizia, sarà utile che la Corte raccolga essa medesima la più ampia istruzione ne i modi prescritti dalla Legge.

Considerando che nel sistema dell' accusa i fatti particolari a ciascuno dei giudicabili attribuiti si riattaccono o come antecedenti, o come conseguenti al piano generale di cospirazione racchiuso nella ripetuta deliberazione dei 25 Maggio, e come da principio, si è fatto pur notare, la cospirazione e lo attentato a' sensi dell' art. 123 L. Penali è l' unica ipotesi contemplata nell' accusa scritta e sostenuta nella orale a peso di tutti gli accusati, tranne quelli pei quali si è dimandato dichiararsi il non consta.

Si è fatto rilevare di sopra la distinzione marcata tra il caso del citato articolo 123, e quello dell' articolo 140 delle Leggi, dal quale poi si discende all' art. 142 relativo al delitto di spargersi il mal contento contro il Governo.

Considerando che se la Corte si avvisava di sospendere allo stato il giudizio diffinitivo sulla ipotesi dell' accusa nel senso della cospirazione, e dello attentato, potrebbe bene anzi avrebbe l' obbligo di porre a disamina i fatti particolari a ciascuno dei giudicabili attribuiti, definirli, ed ove ne trovasse soddisfacente le pruove, applicare le pene corrispondenti ai reati d' indole meno grave, a' sensi degli articoli 140 e 142 Leggi Penali.

Ma essendosi stimato più utile nell' interesse della Giustizia punitrice di approfondire le indagini e migliorare la pruova del reato maggiore della cospirazione, e dello attentato, comprende ognuno di leggere non potersi pel momento devenire al sopra enunciato esame, essendo canone elementare di ragion penale che il reato maggiore attrae ed assorbisce il minore, come la pena maggiore assorbisce a se la minore.

Considerando che per la più ampia istruzione deve la Corte stessa dettar la norma.

SI È PERCIÒ CHE

La Gran Corte Speciale

A maggioranza di voti sei sopra due

HA DICHIARATO E DICHIARA

Non consta che D. Giuseppe Tripepi abbia commesso reato di cospirazione e di attentati i quali si ebbero ad oggetto di distruggere o di cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale.

A maggioranza di voti sei sopra due

Dichiara — Non consta che D. Carlo Zuccalà abbia commesso reato di cospirazione e di attentati, i quali si ebbero ad oggetto di distruggere, o cambiare il Governo e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale.

A maggioranza di voti sette sopra uno

Dichiara — Non consta come sopra per D. Francesco Borruto.

A la stessa maggioranza di voti

Dichiara — Non consta come sopra per D. Francesco Travia.

A maggioranza di voti sei sopra due

Dichiara — Non consta come sopra per D. Nicola Giunta.

Alla stessa maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per il sacerdote Don Cristofaro Assumma.

A la medesima maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Francesco Paolo Marrara.

Alla stessa maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Bartolo Griso.

A maggioranza di voti sette sopra uno

Dichiara — Non consta come sopra per D. Gaetano Borruto.

A pieni voti

Dichiara — Non consta che il sacerdote D. Bruno Salazzaro abbia commesso nè da autore, nè da complice reato di cospirazione, e di attentato ad oggetto di distruggere, o cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale.

A maggioranza di voti sei sopra due

Dichiara — Non consta come sopra per D. Salvatore Rognetta.

Alla stessa maggioranza di voti

Dichiara — Non consta come sopra per Filippo De Girolamo.

Alla stessa maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Vincenzo De Domenico.

Alla suddetta maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Nicola De Blasio.

Alla suindicata maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Antonino Vita.

A maggioranza di voti sette sopra uno

Dichiara — Non consta come sopra per D. Silvestro Morisani.

A maggioranza di voti sei sopra due

Dichiara — Non consta come sopra per D. Vincenzo Morisani.

Alla stessa maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Antonino Smeriglio.

Alla medesima maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra per D. Felice De Blasio.

Alla suddetta maggioranza

Dichiara — Non consta come sopra cioè che D. Giovan Battista Camagna abbia commesso nè da autore, nè da complice reato di cospirazione e di attentati ad oggetto di distruggere o di cambiare il Governo; e di eccitare i sudditi e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale.

E veduto l' art. 180 delle Leggi di procedura penale così concepito.

Art. 180. Se la Gran Corte adotti la seconda risposta non consta, è nelle sue facoltà di disporre o che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisoria, o pure che si prenda una istruzione più ampia, ritenendo intanto l' accusato medesimo nello stato di arresto, o mettendolo in istato di libertà provvisoria con quel mandato, o con quella cauzione che si creda convenevole.

La gran Corte in questo secondo caso indicherà nella decisione le pruove che debbono supplirsi.

A pieni voti

Ordina che la Gran Corte Speciale prosegua essa medesima la istruzione sul conto di tutti i suddett' imputati, giusta l' apposita norma dalla stessa dettata, rimanendo tutti gli anzidetti accusati sotto lo stesso modo di custodia in cui trovansi.

A pieni voti

Dichiara non consta che D. Antonino Surace abbia commesso nè da autore, nè da complice reato di cospirazione, e di attentati ad oggetto di distruggere o di cambiare il Governo, e di eccitare i sudditi ad armarsi contro l' autorità Reale; nè di aver commesso fatto pubblico nel fine di spargere il malcontento contro il Governo.

Alla stessa pienezza di voti

Dichiara. Non consta che D. Giacomo Longordo, D. Pietro Benassai, e D. Michele Palestino abbiano commesso da autori principali, nè da complici reato di cospirazione e di attentati, ad oggetto di distruggere, o di cambiare il Governo e di eccitare i sudditi, e gli abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità Reale.

E veduto il sopra trascritto articolo 1820 Legge di proc. penale.

All' unanimità

Ordina mettersi in Libertà provvisoria D. Antonino Surace, D. Giacomo Longordo, D. Pietro Benassai, D. Michele Palestino.

Ordina infine che il Procusatore Generale del Re tenendo presente la deliberazione dei 25 Maggio 1848, ed i costituti degli accusati D. Nicola Giunta, e D. Salvadore Rognetta, tutti gli altri atti convergenti alla deliberazione medesima, presenti alla Gran Corte le sue domande contro coloro che intervennero nella enunciata deliberazione, e quelli che vennero designati nella deliberazione medesima, e nelle note che si alligarono come questuanti, e come altrimenti esecutori dei mezzi progettati, ed all' oggetto ordina inoltre di passarsi le copie legali al Pubblico Ministero degli enunciati documenti.

Fatto e deciso in Reggio nella Camera del Consiglio, in continuazione dell' ultimo atto del dibattimento, dai sullodati Signori votanti, e pubblicato all' udienza dal Commesso giurato Signor Manfrè, alle ore 22 in presenza dei magistrati medesimi, oggi sopradetto giorno 2 Settembre 1850 intervenendo alla pubblicazione il Pubblico Ministero.

1054193

Digitized by Google

Digitized by Google

Registrado e Pingado na Mendotta 4.9.70
Colecção da
Sub-secção da
Sub-secção de
Data
Data e carimbo da

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google